Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 100 del 29 aprile 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 79

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 22 aprile 2004, n. **8.**

Pac seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

SOMMARIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 22 aprile 2004, n. **8**.

Pac seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971**, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi
- **Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992** che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari
- **Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995**, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
- **Regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
- **Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999** sul sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
- **Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 206 del 16/8/1996, che istituisce una misura specifica a favore di talune leguminose in grani;
- **Regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione del 30 luglio 1996**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 207 del 17/8/1996, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di talune leguminose in grani;
- **Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999** che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
- **Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999** relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
- **Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune
- **Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
- **Regolamento (CE) n. 206/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004**, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modifica a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
- **Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999**, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi
- **Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999**, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale
- **Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000**, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
- **Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001**, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
- **Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001**, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.
- **Regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004,** recante modifica al regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di

gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) 3508/92 del Consiglio.

- **Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001,** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno.
- **Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001.
- **Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 24 dicembre 2003,** recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio,che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- **Regolamento (CE) n. 2322/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003,** che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005.
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 -** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
- **D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503** – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.
- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 4 aprile 2000 -** Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 22.10.1999 e n. 2416/99 della Commissione del 19/11/1999, in materia di seminativi, nonché dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione per l'aiuto a favore di talune leguminose in grani.
- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 maggio 2001 -** Disposizioni applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la produzione di fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000
- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 agosto 2001 -** Modificazione al decreto 4 aprile 2000 concernente il piano di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 27 MARZO 2001** – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.
- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 11 dicembre 2003 -** Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla percentuale di ritiro volontario dei terreni dalla produzione.
- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 marzo 2004 –** Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 18 febbraio 2004 –** Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione che reca modalità di applicazione.
- **CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 -** Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

2. SETTORI DI INTERVENTO

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici per il raccolto 2004.

I settori di intervento interessati sono i seguenti:

- Seminativi (Reg. CE n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni);
- Risone (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003);
- Legumi da granella (Reg. CE n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996);
- Foraggi da destinare alla trasformazione (Reg. CE n. 603/95 e n. 785/95);
- Sementi certificate (Reg. CE n. 2358/71);
- Colture energetiche (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003);
- Colture ad uso non alimentare (Reg. CE 2461/99 della Commissione, del 19 novembre 1999);
- Frutta a guscio (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003);
- Lino e Canapa (Reg. CE 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000);
- Carni bovine (Reg. CE n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999), relativamente alle superfici foraggere per il calcolo degli UBA;
- Ovini (Reg CE n. 2529/2001 e Reg. CE 2550/2001), relativamente alle superfici foraggere per il calcolo dell’estensivizzazione.

Si ricorda che il coltivatore deve presentare una sola domanda in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e successive modificazioni e integrazioni, n. 1782/03, n. 3072/95, n. 1577/96 e n. 1673/2000.

3. DEFINIZIONI

Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:

- **imprenditore**: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **parcella agricola:** una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura è effettuata da un unico imprenditore.

Il medesimo regolamento, inoltre, all'art. 4 recita: "Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi".

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei "considerando":

"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."

L'art. 3 del citato regolamento dispone che:

"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identità degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".

L'art. 4 del citato regolamento, "Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole", recita:

"1. Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.

2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ha."

L'anagrafe delle aziende agricole è istituita dal D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503.

L'art. 1, comma 2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel codice fiscale il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), mentre l'art. 8 ne stabilisce le modalità di utilizzo: "In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA".

L’art 1, comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita:

“A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE), di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva”.

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all’art. 2 fissa le seguenti definizioni:

- punto h):
  irregolarità: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- punto i):
  domanda di aiuto per superficie: una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale;>>
- punto k):
  uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura;
- punto r):
  superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- punto t):
  periodo di erogazione del premio: periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.

Altre definizioni:

- **controlli oggettivi:** si tratta di controlli che completano la procedura di verifica eseguita dall’AG.E.A; sono effettuati in contraddittorio presso le aziende o attraverso telerilevamento aereo o da satellite. I risultati di tale controllo, relativamente alle aziende campionate, possono rilevare degli scostamenti tra la superficie tra la superficie rilevata e quella dichiarata e, pertanto, all’applicazione delle relative sanzioni adottando gli stessi criteri utilizzati per gli scostamenti rilevati in sede di controlli sulle particelle.
- **CAA**: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.
- **G.I.S.**: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell’ambito del S.I.G.C. l’Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- **Dupla:** rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S.. E’ il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed è il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica.

4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

I produttori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di un mandato di rappresentanza, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di pagamento per superfici.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo del produttore, di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda, secondo le modalità di cui alla circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 recepite negli specifici atti esecutivi tra AGEA e CAA.

…"Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".

L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:

'Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AG.E.A. è pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

Si rammenta che ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.1998, e con specifico riferimento all'art. 4 – comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale è comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

La circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un produttore che presenta una domanda PAC debba avvenire attraverso il cosiddetto "fascicolo aziendale". La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AG.E.A. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.

I soggetti che non hanno dato alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.

I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:

- a livello aziendale:
  - a) persone fisiche
    1) copia di un documento d'identità in corso di validità
    2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica);
    3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero
    4) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato);
  - b) persone giuridiche
    1) copia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale
    2) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o certificazione CCIAA;

  Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risultasse presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per superfici.

- a livello di particella catastale:
  - c) visura catastale di tutte le particelle indicate in domanda in originale, visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in cui la data sia anteriore, occorre presentare anche un'autocertificazione che comprovi la validità dei dati contenuti nella misura secondo le indicazioni della delibera 606/99 in merito alle modalità di attualizzare la documentazione catastale;

    E' possibile produrre le visure catastali rilasciate dagli Enti appositamente convenzionati con il Dipartimento del Territorio (es.: Comune), purché sul documento sia stampato il codice assegnato all'Ente convenzionato e solo se si tratta di visure stampate tramite il collegamento al SISTER (Sistema di Interscambio del Territorio).

  - d) Documenti giustificativi della conduzione:, devono essere presentati documenti giustificativi della conduzione, come di seguito indicato:

proprietario:

♦ visura catastale aggiornata, intestata al richiedente l'aiuto (se la visura non risulta aggiornata, va prodotta copia della richiesta di voltura);

nel caso in cui il titolo di conduzione non sia di proprietà o il produttore non sia presente sulla visura o non sia il solo titolare della particella stessa:

- atto di proprietà (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle), unitamente alla relativa visura catastale;

affittuario, enfiteuta, ecc.:

- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale;
- se l'affitto è concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario;
- in caso di enfiteusi è necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario è necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

Soccida

- contratto o, se la soccida è conclusa verbalmente, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di entrambe le parti che hanno concluso il contratto, con indicazione del bestiame oggetto di allevamento o sfruttamento.

  N.B. la normativa vigente escute espressamente l'obbligo di registrazione per il contratto di soccida.

Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"

- contratto registrato e relativa visura catastale

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: "solo in caso d'uso".

Comodato

- se il comodato è concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale;
- per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante, unitamente alla corrispondente visura catastale.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo.
Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario.
Per il comodato si precisa che: qualora il conduttore sia impossibilitato a farsi rilasciare dal proprietario la dichiarazione, può essere accettata la seguente autodichiarazione del conduttore stesso (comodatario): "Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il proprietario dei terreni, Sig.______, siti nel comune di________ al fg.____ p.lle ________non ha sottoscritto la dichiarazione di concessione del comodato, per i seguenti motivi ___________________, " con firma e data.

usufrutto

- contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

usucapione

- copia della sentenza del giudice

irreperibilità (circostanze eccezionali)
In caso di comproprietà tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, è necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale.
In caso di non comproprietà è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del Comune attestante la data a partire dalla quale il soggetto intestatario della particella non è più residente nel Comune e la non reperibilità dello stesso.

usi civici:

- è sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore.

concessione e locazione di beni immobili demaniali:

- atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone e dell'uso di destinazione agricola dei terreni dati in concessione che non sia limitato al solo sfalcio; in quest'ultimo caso tali particelle non potranno essere dichiarate negli utilizzi a contributo. In caso di prima richiesta o scadenza di concessione è necessario presentare la richiesta di istanza o rinnovo della stessa.

comproprietà e comunione legale tra coniugi

- visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno. Simile a quest'ultimo caso è quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.

Al fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli atti sopra specificati sia idoneo a comprovare l'ammissibilità all'aiuto da parte del richiedente occorre, in particolare per le scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, che sia indicata con chiarezza la durata del rapporto di conduzione del fondo agricolo, specificando gli estremi delle particelle interessate.

In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprietà indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.
La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarità di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento

dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione delle penalità calcolate con le modalità riportare nel paragrafo 7 "CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO".

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 Termini di presentazione

Possono essere presentate all' AG.E.A. le domande di pagamento per superfici relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, regioni in cui operano Organismi pagatori regioni (O.P.R.). Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 in un O.P.R. diverso rispetto a quello dalla sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso O.P.R. dove è stata presentata nel 2003.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.
La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 – Roma - entro le ore 17.00 nei termini e nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda PAC seminativi 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 –ROMA

I dati anagrafici dei richiedente , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Domanda PAC seminativi 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

In particolare, per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).

I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
Secondo quanto stabilito dal Decreto MiPAF del 4 aprile 2000 e dal Decreto MiPAF del 18 febbraio 2004, le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2004 sono:
a) domande iniziali: 30 aprile 2004;
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2004;
c) domande di modifica ai sensi del l'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001, riferite alle colture del mais dolce e della canapa: 15 giugno 2004;

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 25 maggio 2004. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 25 maggio 2004 sono irricevibili.
Le domande di modifica di cui al punto b) pervenute oltre il termine del 31 maggio 2004 sono irricevibili.
La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2004.
Le domande di modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15 giugno 2004 sono irricevibili.

La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a più aziende.
Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere.

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità."

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili, l'AG.E.A. predisporrà un provvedimento.

6.2 Finalità di presentazione della domanda

Nella compilazione della domanda di aiuto per superfici, è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. domanda iniziale;
2. modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
3. modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
4. modifica ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
5. modifica ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001.

Qualora la finalità della domanda non risulta indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.
Nel caso in cui la finalità della domanda non è indicata correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico.
In particolare, il sistema effettua in automatico i seguenti interventi:

- una domanda presentata come modifica senza indicazione della domanda iniziale ed intestata ad un produttore che non abbia presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale;
- se nella base informativa sono presenti due domande intestate alla stessa azienda, una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione della domanda iniziale nella domanda di modifica è assente o errata, si procede automaticamente a modificare la domanda iniziale.

Inoltre, nei casi di domanda di modifica di cui ai punti 2 e 3 è assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda seminativi precedentemente presentata.

Il produttore coltivatore è tenuto a presentare una sola domanda iniziale in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e successive modificazioni e integrazioni, (CE) n. 3072/95 e (CE) n. 1577/96 (art. 10, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).

Sono considerate “multiple” tutte quelle domande che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA, oppure lo stesso numero di domanda seminativi della campagna precedente (ad esclusione delle domande di modifica), anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. A conclusione di tali controlli, verranno ammesse al pagamento tutte le domande che, pur essendo state rilevate multiple, sono identificate nelle seguenti casistiche:

- domande riferite ad aziende con produttività fino a 92 tonnellate e messa a riposo dichiarata;
- domande riferite ad aziende con produttività superiore a 92 tonnellate;
- domande riferite ad enti pubblici per i quali si rileva in domanda la presenza dell’allegato ‘ATTESTAZIONE ENTE PUBBLICO CON STRUTTURE AZIENDALI RICADENTI SU PIÙ PROVINCE’, .

Nella determinazione delle domande “multiple” non vengono prese in considerazione le domande riguardanti unicamente gli utilizzi “risone” (codice utilizzo 19), “leguminose” (codici utilizzo 16, 17 e 18), foraggiere (codice utilizzo 13), foraggi da destinare alla trasformazione (codice utilizzo 15), sementi certificate (codice utilizzo 57).

6.3 Domande di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001

6.3.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 44

E’ possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell’art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

La domanda di modifica ai sensi dell’art. 44, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 – Roma - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del giorno precedente al quale l'imprenditore è stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate nella sua domanda.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.

Sulla busta deve essere indicato l’indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi
2004
VIA PALESTRO, 81
00185 –ROMA

I dati anagrafici dei richiedente , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Domanda di modifica art.44 PAC seminativi 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda di modifica presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

I produttori in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA, troveranno la modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore.

L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:

1. Il produttore può presentare una sola domanda di modifica afferente la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Qualora si presentino due o più domande saranno considerate irricevibili tutte le domande presentate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e resterà valida la domanda iniziale se la superficie richiesta a premio nella domanda iniziale è inferiore ala superficie indicata nelle domande di rettifica; in caso contrario saranno considerate irricevibili sia la domande iniziale che tutte le domande di modifica.
2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale (escluse l'utilizzo 10 – Altre utilizzazioni), rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.
3. E' possibile modificare l'utilizzo delle particelle dichiarate nella domanda iniziale.
4. Una domanda di modifica, a seguito di un errore materiale, può comportare la variazione di un solo identificativo catastale, oltre la superficie utilizzata. Nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali si possono cambiare più dati della particella, ivi compresa la superficie utilizzata.
5. Limitatamente agli utilizzi foraggi essiccati (utilizzo 15) e semente elette (utilizzo 57) è possibile presentare una domanda di modifica anche in aumento ai sensi dell'art. 44 senza però modificare le superfici degli utilizzi a premio.

Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, sarà considerata irricevibile.

6.3.2 Domande di modifica ai sensi degli art. 48 e 50

Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 48 e 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001 debitamente compilate devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AG.E.A., unitamente alla documentazione richiesta (cfr.paragrafi successivi), ed essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no probante.
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.

I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

I produttori in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA, troveranno la modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore.

6.3.2.1 Art. 48 – Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

Le domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 48 reg. (CE) 2419/2001", dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2004.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 48 – Raccolto 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 - ROMA

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 48 – Raccolto 2004

La busta deve contenere <u>tutte le informazioni</u> sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

Il comma 1 dell'art. 48 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 48, viene di seguito riportata:

a) <u>decesso del titolare:</u>

1. copia del certificato di morte del richiedente;

2. scrittura notarile indicante linea ereditaria
   o, in alternativa:
   - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:
   - documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

   nel caso di coeredi:
1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
   - documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario
   oppure:

   - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
   - documento di identità in corso di validità.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:
   1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

c) calamità naturale:
   1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

   o, in alternativa:
   - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)

   eventualmente accompagnata da:
   - perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.

   Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

6.3.2.2 Art. 50 – Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

L'istanza verrà presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvederà a verificarne l'ammissibilità all'aiuto per superfici.

Tali domande e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n.2419/2001 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2004.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA PAC seminativi: Domanda di modifica art. 50 – Raccolto 2004 VIA PALESTRO, 81 00185 - ROMA

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) PAC seminativi: Domanda di modifica art. 50 – Raccolto 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

1. copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente
   o, in alternativa:
   - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
   - documento di identità in corso di validità;
3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

7 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti".

7.1 Definizione dei "gruppi di colture"

Ai fini del calcolo dell'aiuto, delle riduzioni e delle esclusioni, nel regolamento 2419/2001 all'art. 30 vengono definiti i gruppi di colture seguenti:

a) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 12 del reg. (CE) n. 1254/1999;
b) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1254/1999 diverse dal pascolo;
c) superfici foraggiere a pascolo dichiarate ai fini dell'art. 13 par. 3 lett. c) del reg. (CE) n. 1254/1999;
d) superfici foraggiere a pascolo permanente dichiarate ai fini dell'art. 19 del reg. (CE) n. 1255/1999;
e) seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto;
f) superfici messe a riposo.

Per quanto riguarda le superfici foraggiere di cui ai punti a), b), c), d) vengono dichiarate tutte nell'utilizzo 13 e formano quindi due gruppi :

- uno per le foraggiere senza richiesta di premio per l'estensivizzazione
- uno per le foraggiere con richiesta di premio per l'estensivizzazione

Le superfici messe a riposo vengono suddivise in due gruppi :

- uno per le superficie a riposo ordinario
- uno per le superficie a riposo no-food

Gli importi delle leguminose e del risone sono unici per tutta l'Italia, perché definiti in altri regolamenti su base nazionale, e quindi leguminose e risone formano due gruppi distinti.

L'art. 2, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che "il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale".
Questa definizione costituisce il presupposto per definire il gruppo e), cioè i seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto.

Tutti i coltivatori di mais in zone con resa unica (allegato D alla presente circolare), sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 1, 2, 3). Se l'indicazione della coltivazione "mais" nelle zone a resa unica non fosse corretta, verrà effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "mais" nell'utilizzo "altri cereali".

Tutti i coltivatori di grano duro in zone vocate diverse dalle seguenti:

- zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA;
- zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza

sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 5).

Il pagamento per superficie del "Grano duro" e degli "Altri Cereali" è uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma l'aggiunta dell'aiuto integrativo lo differenzia. Se l'indicazione della coltivazione "grano duro" nelle zone non vocate non fosse corretta, verrà effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "grano duro" nell'utilizzo "altri cereali".

Il pagamento per superficie della "Canapa" e degli "Altri Cereali" è uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma i particolari controlli cui viene sottoposta la coltivazione della canapa rende necessaria una differenziazione.

numero gruppo	**gruppo di colture**	**Codice gruppo**	**Codice utilizzo**	**Descrizione**
1	Mais	01	01	Mais (Granturco)
2	Grano duro	02	02	Grano duro
3	Altri cereali e semi oleosi	59	03(*)	Altri cereali
			04	Soia
			05	Girasole
			06	Colza e ravizzone
			08	Consociate
			14	Lino non tessile
			55	Lino da fibra
4	Canapa	56	56	Canapa
5	Piante proteiche	07	07	Piante proteiche
6	Set – aside ordinario	09	09	Superficie messa a riposo
			64	Superficie messa a riposo pluriennale
7	Set – aside no-food	60	24	Superficie messa a riposo no-food
			65	Superficie messa a riposo no-food pluriennale
			50	Superficie messa a riposo no-food per biogas
			66	Superficie messa a riposo no-food per biogas pluriennale

numero gruppo	gruppo di colture	Codice gruppo	Codice utilizzo	Descrizione
8	Foraggiere senza estensivizzazione	13	13	Foraggiere (utilizzate per il calcolo UBA/ha)
9	Foraggiere con estensivizzazione	61	13 (**)	Foraggiere (utilizzate per il calcolo UBA/ha) con premio di estensivizzazione richiesto
10	Leguminose	62	16	Lenticchie
			17	Ceci
			18	Vecce
11	Risone	19	19	Risone
12	Colture energetiche	76	76	Superficie seminata a colture energetiche
			77	Superficie seminata a colture energetiche per la trasformazione in biogas nella propria azienda
13	Frutta a guscio nocciole	71	71	Superficie frutta a guscio nocciole
14	Frutta a guscio mandorle	72	72	Superficie frutta a guscio mandorle
15	Frutta a guscio noci comuni	73	73	Superficie frutta a guscio noci comuni
16	Frutta a guscio pistacchio	74	74	Superficie frutta a guscio pistacchio
17	Frutta a guscio carrube	75	75	Superficie frutta a guscio carrube

(*) Incluso mais a resa unica.
(**) Ai fini del calcolo dell'estensivizzazione, vengono considerate le foraggiere (escluse varietà da 1 a 18, da 20 a 22 e 59) di cui quelle a pascolo (varietà 36 – 37 – 38-75 -76) devono costituire almeno il 50%.

7.2 Controlli amministrativi

L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:
"a) verifiche incrociate relative alle parcelle agricole [...], onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici;
b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilità all'aiuto".
Inoltre, occorre accertare che la domanda di pagamento per superfici:

- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
- sia stata firmata dal titolare della domanda;
- sia pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti (par. 06.1 Termini di presentazione);
- sia ritenuta ammissibile;
- che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo (par. 20 Terreni messi a riposo (Set-aside)).

7.3 Controlli formali

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di ricezione della domanda (par. 06.1 Termini di presentazione);
- della presenza della firma del richiedente (par. 7.3.1 Sottoscrizione della domanda);
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda) (par. 0 7.3 Controlli formali);
- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.3.3 Controlli anagrafici);
- della corretta indicazione della finalità di presentazione (par. 0 6.2 Finalità di presentazione della domanda);
- della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale (par. 7.3.6 Certificato antimafia);
- della corretta indicazione delle modalità di pagamento richieste (par. 7.3.7 Modalità di pagamento)
- dell'esistenza, dell'estensione, dell'ubicazione e della seminabilità dell'appezzamento in esame, tramite verifiche incrociate con il catasto terreni nazionale (par. 0) ;
- della corretta indicazione degli utilizzi/varietà/coltura (par. 7.4.1 Codice utilizzo/varietà) per ciascuna particella dichiarata;
- della presenza degli allegati necessari ai fini dell'ottenimento del pagamento per ciascun utilizzo (fatture di acquisto semente, cartellini varietali per canapa e lino, contratti di coltivazione, dichiarazioni di impegno per la trasformazione in biogas);
- della corretta indicazione del titolo di conduzione (par. 7.4.2 Tipo di conduzione).

7.3.1 Sottoscrizione della domanda

La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilità della domanda.

7.3.2 Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.
L'assenza del documento di identità richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.
L'assenza del documento viene verificata da AG.E.A. solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

7.3.3 Controlli anagrafici

Il coltivatore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
È necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

7.3.4 Produttore

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda verrà considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

7.3.5 Rappresentante legale

Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento dell'aiuto.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

7.3.6 Certificato antimafia

La normativa nazionale in vigore prevede che, affinché l'AG.E.A. possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento per superfici superiore ai 154.937,00 Euro, debba essere rilasciato all'AG.E.A. stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai tre mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).

Il produttore che richiede un pagamento per superfici superiore a 154.937 Euro è tenuto a presentare, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AG.E.A. il certificato camerale, con data di rilascio non anteriore al 1 aprile 2004. Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.

7.3.7 Modalità di pagamento

Il produttore deve indicare la modalità secondo la quale preferisce ricevere il pagamento dell'aiuto per superfici.
Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. A tale proposito è requisito necessario che il conto corrente sia intestato al richiedente.
I codici Paese, CIN, ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. In linea con le direttive CE, le coordinate bancarie di tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:
1. Codice paese: lunghezza fissa di quattro codici numerici;
2. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera;
3. Codice ABI (codice banca) e codice CAB (codice filiale): è obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Non sono ammessi lettere e caratteri speciali come ad esempio: .,/,-?!,&.

Tutti gli eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto non devono essere indicati.
1. Conto corrente: lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici fra i seguenti:
   0123456789
   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;
   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
   Tutti i caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non sono ammessi. Se il conto corrente è di lunghezza inferiore a dodici caratteri il sistema inserirà in automatico degli zeri di riempimento a sinistra.

L'utilizzo di tale modalità di pagamento consente di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.
Se non viene indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalità "emissione di assegno non trasferibile" .

7.4 Controlli sulle particelle

Il presupposto per la presentazione di una domanda di pagamento per superfici è la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno identificabili. Di conseguenza, il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun utilizzo/varietà coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.
I controlli sulle particelle, pertanto, sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza e dell'estensione della coltura, dell'ubicazione e della seminabilità dell'appezzamento in esame, in modo da consentire l'attribuzione a ciascuna particella ad aiuto della superficie "determinata" (ai sensi dell'art. 2, punto r del reg. CE n. 2419/2001) e quindi alla corretta attribuzione degli importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di regionalizzazione.
Nel caso in cui venga riscontrata un'irregolarità su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o la presenza di un supero catastale), la superficie dichiarata per quella particella non potrà essere ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata.
L' assenza del piano di coltivazione costituisce una irregolarità non sanabile e l'Amministrazione non potrà procedere all'erogazione dell'aiuto.

7.4.1 Codice utilizzo/varietà

L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede il pagamento per superfici è fondamentale per l'erogazione del premio stesso. Le varietà indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti con gli utilizzi richiesti.
Se il codice utilizzo o la descrizione non sono stati indicati o risultano incongruenti, si tenta la ricostruzione dei codici corretti in automatico.
Se il codice utilizzo risulta comunque incongruente o assente, la particella viene esclusa dal pagamento dell'aiuto.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o ravizzone) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Si rammenta che il produttore che coltiva colza è obbligato a seminare solo varietà certificate, ed ha l'obbligo di allegare la fattura di acquisto delle sementi. Se tale fattura (in originale o copia conforme) non risultasse rilevata, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9, 24, 50 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas) presentasse un codice delle colonne A del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verrà considerata ai fini del calcolo delle penalità.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 64, 65, 66 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas pluriennali) presentasse un codice delle colonne A e/o B del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verrà considerata ai fini del calcolo delle penalità.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 55 (lino da fibra) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Si rammenta, in particolare, che il produttore di lino da fibra è obbligato a seminare solo varietà certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia della fattura di acquisto delle sementi certificate utilizzate. Se i cartellini o la fattura non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 56 (canapa) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Si rammenta, in particolare, che il produttore di canapa è obbligato a seminare solo varietà certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali). Se i cartellini non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. La quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto è di 35 kg/ha. Adempimenti specifici per la coltivazione della canapa sono dettagliati in apposita regolamentazione.

Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 2 (grano duro) è ubicata in una delle zone vocate alla coltivazione di grano duro (cod. ISTAT provincia > 40 e diverso da 93, 96, 97, 98, 99, 103, oppure nelle seguenti province: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà esclusa ai fini del pagamento del premio supplementare.

Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 76 o 77 (colture energetiche) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Inoltre, le superfici a colture energetiche vengono

sottoposte a controlli di ammissibilità finalizzati a verificare che le stesse non siano state destinate alla messa a riposo (cod. utilizzo 9, 24, 50, 64, 65 e 66).

Per le particelle dichiarate con codice di utilizzo 13 (foraggere) deve essere riportato il codice della colonna A , quadro E del modulo di domanda. Qualora tale codice non fosse riportato o non risultasse congruente all'utilizzo foraggere, la particella viene considerata ai fini del calcolo delle penalità.

7.4.2 Tipo di conduzione

È obbligatorio indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda. L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.

7.4.3 Ubicazione

L'entità del pagamento per superficie varia in funzione dell'ubicazione della parcella di terreno; riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa. L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa.

Altro elemento identificativo è la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalità.

A tal fine di seguito si riportano le corrette sezioni e il codice ISTAT da indicare nella domanda per le particelle che ricadono nei comuni di Ragusa e Ragusa IBLA:

- Il codice Istat da indicare per i due comuni censuari (Ragusa e Ragusa Ibla) è quello relativo al Comune di RAGUSA cioè "088-009";
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice:H163A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione A;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice fiscale :H163B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione C;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Ibla (Codice:H164A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione D;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Noto (Codice:H164B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione B.

La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalità. Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" (1 =riordino fondiario - 2= zona coperta da segreto militare – 3: uso civico- 4: zona demaniale- 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.11.2003 – 6: ex- particella catasto austroungarico, catasto tavolate, - 7: stato estero) è necessario produrre la relativa documentazione giustificativa del caso particolare proprio e della conduzione (cfr.capitolo adempimenti relativi al fascicolo del produttore).

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" in quanto sono comunque assoggettate ad accertamenti specifici.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilità (riordino fondiario) o indisponibilità del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione

giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale.

Tali domande , dichiarate con i casi particolari di cui sopra, saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AG.E.A.

Va precisato inoltre che, in caso di anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto e verranno applicate le conseguenti penalità.
Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in utilizzi non compatibili con il pagamento per superfici verrà esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste

7.4.4 Riordino fondiario – Caso particolare 1 -

Qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora in atti definitivi presso gli Uffici del Territorio, il produttore dovrà indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino. La numerazione provvisoria è desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovrà essere parte integrante del "fascicolo del produttore" secondo le modalità previste e riportate nell'apposito capitolo.

Al fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovrà riportare il valore 1 nel campo previsto per i casi particolari. In luogo del foglio e particella dovrà altresì essere riportato il numero del foglio provvisorio riportato nell'attestazione di proprietà assegnata dall'ente e nel campo particella il numero provvisorio di mappale (maglia o altro riferimento di dettaglio eventualmente descritto nella certificazione rilasciata dall'ente).

Qualora invece risulti dalla certificazione catastale (visura) che gli identificativi sono stati già validati in atti al catasto censuario, non dovrà essere indicato il suddetto "caso particolare".

In merito alla ammissibilità delle superfici ricadenti in zone interessate da "riordino fondiario", l'AGEA effettua preliminarmente un controllo di coerenza tra le superfici dichiarate e le aree individuate come effettivamente interessate da riordino fondiario (allegato "riordino fondiario"). Al di fuori di tali riferimenti geografici, le dichiarazioni di particella in "riordino fondiario" non sono ammissibili e l'AGEA provvede d'ufficio a rimuovere l'indicazione del caso particolare dalle particelle ritenute non compatibili con le suddette aree.

In questo caso le particelle vengono sottoposte ai controlli amministrativi che utilizzano il catasto censuario.

Nell'ambito delle aree geografiche riconosciute l'AGEA, utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle attività di bonifica, effettua una serie di controlli amministrativi, tra i quali la titolarità dell'appezzamento (calcolo dei superi).

7.4.5 Zona coperta da segreto militare – caso particolare 2

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, ecc.), si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore "00000". Al fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovrà riportare il valore 2 nel campo previsto per i casi particolari.

In tal caso è necessario che nel fascicolo del produttore ci sia :

a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione e l'uso di destinazione agricolo dei terreni dati in concessione e non sia limitata al solo sfalcio, in tal caso tali particelle non potranno essere dichiarate negli utilizzi a contributo.

b) Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo "«terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

7.4.6 Particelle interessate da usi civici nell'ambito delle foraggere – Caso particolare 3

In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate in domanda a foraggere (utilizzo 13 – pascolo), qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovrà riportare in domanda un unico identificativo catastale "fittizio", per ciascun comune di cui si ha una concessione in "fida".
In luogo del foglio e particella dovrà essere riportato il valore "0" e come superficie utilizzata potrà essere riportata al massimo la superficie concessa dall'ente per il pascolamento della singola ditta. Nel campo superficie catastale dichiarata indicare la superficie totale pascolabile riportata nell'attestato comunale.
La certificazione rilasciata dal Comune, ai fini di una validità AGEA utile per la determinazione del coefficiente di densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori;
- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- per il singolo produttore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo produttore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo produttore).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazioni di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo "foraggere").
In ogni caso per gli utilizzi a contributo - o facoltativamente per l'utilizzo "foraggere" - il produttore, per mezzo di documentazione rilasciata dagli uffici comunali o dal catasto, dovrà comunque indicare i reali identificativi catastali che interessano la zona avuta in concessione.

7.4.7 Appezzamenti demaniali - Caso particolare –4 –

Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali(esempio alvei di fiumi, ecc., possono essere dichiarate in domanda con il caso particolare 4 se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso. La superficie concessa per la coltivazione dovrà essere inserita riportando i seguenti identificativi:

- istat provincia/comune
- caso particolare 4
- eventuale sezione

- foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo)
- particella n. “00000”.
- Subalterno ultime tre cifre della partita IVA del titolare della domanda o le prime tre del codice fiscale
- Superficie catastale dichiarata: la superficie totale avuta in concessione

In tali casi è necessario che nel fascicolo del produttore ci sia :

c) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l’attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione e l’uso di destinazione agricolo dei terreni dati in concessione e non sia limitata al solo sfalcio, in tal caso tali particelle non potranno essere dichiarate negli utilizzi a contributo.

d) Planimetria catastale (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo “«terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall’Ufficio del Territorio

7.4.8 Particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.11.2003 – Caso particolare 5 -

Le particelle catastali oggetto di frazionamento in data successiva al 30.11.2003, per le quali il produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale, dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed integrando il fascicolo del produttore con la documentazione giustificativa della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo del produttore). La seguente documentazione giustificativa dovrà essere integrata nel fascicolo aziendale:

- visura catastale aggiornata o attualizzata e modello di frazionamento/accorpamento “ 51F-TP “ con timbro e data di approvazione dell’UT, completo di tutte le pagine che lo compongono,sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici

oppure, in alternativa,

- visura ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e delle particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall’UT,

oppure, in alternativa

- visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e delle particelle vecchie e stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata/e dal frazionamento .

7.4.9 Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico– Caso particolare 6-

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.

Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

- codice istat provincia/comune
- codice dell’eventuale sezione censuaria
- In luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il “foglio logico”
- Numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore

- Subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero

7.4.10 Particelle appartenenti allo stato estero - codice caso particolare 7

Le particelle dichiarate a foraggere (alpeggi) ricadenti in territorio estero, potranno essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- nella dichiarazione riportare
    a. codice istat provincia: “88888”
    b. istat comune: “99999”
    c. il numero del foglio e della particella: il valore “99999”;
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).
- si dovrà indicare il caso particolare 7.

7.4.11 Particella ricadente su catasto urbano – caso particolare 8

Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite al catasto terreni, dovranno essere evidenziate con il caso particolare 8. Tali particelle per essere riconosciute da AGEA dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione.

7.4.12 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A.

Il G.I.S. è un sistema informativo che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici reg. (CE) n. 1593/2000.

Il G.I.S. realizzato dall'AG.E.A. è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall'Amministrazione a partire dalla campagna 1999. La metodologia di realizzazione della base fotocartografica del G.I.S. è articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.

La dupla digitale, che rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S., è il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed è il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica. Le riprese aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento, si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2004 e le informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero territorio nazionale, aggiornata al 30.11.2003.

7.4.13 Controllo di seminabilità delle particelle dichiarate

Su richiesta della Commissione U.E., è stato realizzato il censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile quella porzione di terreno destinata a:

- usi non agricoli;
- colture forestali;
- colture permanenti;
- pascoli permanenti.

Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto, a partire dalla campagna 1999, è coperto dalla verifica di non seminabilità.
La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C.

L'art. 2 del Reg.CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni colturali:

- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali
- Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per altitudine, per coltivabilità del terreno, ecc.)
- colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali
- colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da legno
- usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

Qualora la somma delle superfici utilizzate ecceda la superficie rilevata come ammissibile, si produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalità.
Per sanare tale irregolarità è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, è assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.
Qualora tale irregolarità si evidenzi unicamente nell'ambito della domanda di un produttore, si effettua il riproporzionamento della superficie utilizzata dichiarata sulla base della superficie seminabile disponibile (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalità.

7.4.14 Superi

La superficie richiesta a premio (superficie utilizzata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici richieste a premio supera la superficie catastale di oltre un'ara.
Nel caso di particelle dichiarate su territori coperti dal catasto austroungarico, il calcolo dell'anomalia prevede che il confronto si estenda ai valori presenti nel subalterno.

La normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra le sementi certificate (cod. ut. 57) e foraggiere (cod. utilizzo 13), ovvero tra le sementi certificate (cod. ut. 57) ed i foraggi essiccati (cod. utilizzo. 15) (nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).

Per sanare tale irregolarità è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, è assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

Nel caso in cui una stessa superficie sia dichiarata da più produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del supero è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, nessun onere può essere posto in capo all'AG.E.A.

7.4.14.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda

Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai diversi utilizzi e la superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste. Per le particelle sottoposte ai controlli oggettivi viene applicato anche un ulteriore termine di confronto, quale la superficie accertata in loco.

Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prenderà in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati.
Inoltre, il supero non viene calcolato in presenza di superfici dichiarate con "casi particolari" = '1'.
Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalità.

7.4.14.2 Supero nell'ambito di domande presentate da più produttori

Per ciascuna particella dichiarata da due o più produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate utilizzate e la superficie catastale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.

Nel calcolo dei superi non vengono considerate le particelle dichiarate a "Pascolo ovicaprino" nell'ambito delle "altre utilizzazioni", ovvero, le superfici dichiarate con "casi particolari" = '1'.

La superficie ammissibile è la minore tra la dichiarata e l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi.

Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prenderà in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati.
Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalità.

7.4.14.3 Supero rispetto alla superficie accertata

Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un

determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.
Non viene presa in considerazione la particella se il codice utilizzo = 10.

Per risolvere tale anomalia è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

7.4.14.4 Supero con altri regimi di aiuto

Il Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di controlli informatici incrociati, al fine di evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti controlli informatici incrociati riguardano le sementi certificate, il tabacco e il pomodoro (cfr. par. seguenti).

7.4.14.5 Sementi certificate

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate, ad esclusione delle superfici dichiarate a foraggiere e a foraggi essiccati (nota Mi.P.A.F. n. D/589 del 19 luglio 1999).
La presenza del supero produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle conseguenti penalità.
E' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

7.4.14.6 Tabacco

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Tabacco". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.

7.4.14.7 Pomodoro

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Pomodoro" in coltivazione principale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento – salvo compatibilità colturale - e l'applicazione delle penalità previste.

7.4.14.8 Sviluppo rurale

Si effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto è riconosciuto in relazione ad una superficie seminabile. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste. Inoltre, saranno effettuati controlli sull'eventuale esistenza di vincoli amministrativi.

8 GRANO DURO

Le superfici coltivate a frumento duro hanno diritto ad un premio ai sensi dell'art. 4 del del reg. CE n. 1251/1999. Sono previsti ulteriori premi:

- grano duro supplementare (par. 8.1);
- premio specifico alla qualità del frumento duro (par. 8.2).

8.1 Grano duro supplementare

A partire dalla campagna di semina 1998/1999 è stata definita una superficie massima garantita nazionale (riferita alle zone tradizionali elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/99: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) pari a 1.646.000 ettari, suddivisa in sub-aree regionali (art. 3, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000):

Codice Istat	Regione	Superficie massima garantita ettari
09	TOSCANA	118.950
10	UMBRIA	9.341
11	MARCHE	125.172
12	LAZIO	80.616
13	ABRUZZO	38.797
14	MOLISE	74.647
15	CAMPANIA	72.728
16	PUGLIA	396.739
17	BASILICATA	215.772
18	CALABRIA	58.668
19	SICILIA	374.802
20	SARDEGNA	79.768
	TOTALE ITALIA	1.646.000

Qualora l'aiuto supplementare richiesto risulti complessivamente superiore alla superficie massima garantita nazionale, si procede a determinare, per ciascuna regione, la superficie per la quale è stato richiesto l'aiuto supplementare e quella ammissibile a valle delle decurtazioni.
Nella determinazione della superficie richiesta a livello regionale, si dovrà considerare la sommatoria delle particelle dichiarate a grano duro ordinario che ricadono nelle regioni tradizionalmente vocate, al netto delle varietà non riconosciute.

Inoltre, per ciascun produttore, la sommatoria della superficie ottenuta dalle singole particelle dichiarate a grano duro ordinario non potrà, in ogni caso, essere superiore alla superficie per la quale ha richiesto l'aiuto supplementare.

Determinata la superficie regionale per la quale è richiesto l'aiuto supplementare, devono essere individuate le regioni per le quali si è verificato il superamento del limite fissato. Le superfici ammissibili all'aiuto supplementare ricadenti in tali regioni, verranno proporzionalmente ridotte in relazione alla percentuale di superamento attribuita alla regione stessa e, pertanto, anche il premio verrà ridotto proporzionalmente.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 5, par. 3 reg. (CE) n. 1251/99).

L'importo dell'aiuto integrativo è fissato in 313 EUR/ha (art. 149, p.to 3, lett. a) del reg. (CE) n.1782/03).

Sono state inoltre individuate alcune zone non tradizionali (elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/99: province di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) che beneficeranno di un aiuto specifico pari a 93 EUR/ha (art. 149, p.to 3, lett. b) del reg. (CE) n. 1782/03) nel limite di 4.000 ettari (all. IV del regolamento (CE) n. 1251/99). Nel caso in cui la somma delle superfici accertate come investite a grano duro superi tale limite, le superfici ammissibili all'aiuto comunitario saranno ridotte proporzionalmente (art. 5, par. 4 reg. (CE) n. 1251/99) e, pertanto, anche il premio verrà ridotto proporzionalmente.

Il premio supplementare per il grano duro non può essere erogato per una superficie maggiore a quella ammessa per il pagamento per superficie (art. 6, comma 4, par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed è comunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate (art. 6, comma 4, par. b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali è necessario allegare la copia delle fatture di acquisto con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE".

Gli originali delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente per 5 anni, il quale è tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che forniscono all'ENSE le etichette delle varietà coltivate, l'adempimento è soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso attestante l'avvenuto ritiro delle etichette (art. 3, par. 3-6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000) Il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a 180 Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000).

Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti inferiore a quello riscontrato nelle fatture allegate, si procederà alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo indicato e non a quello fatturato. Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello riscontrato nelle fatture allegate si procederà alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 31 del reg. (CE) n. 2419/2001).
E' possibile utilizzare semente acquistata nell'anno precedente e non utilizzata, purché si alleghi autocertificazione.
La quantità, la qualità ed eventuali certificazioni di semente sono verificate direttamente dall'Amministrazione, per i produttori che non hanno conferito mandato, o tramite i CAA mandatari.

In relazione all'elenco di varietà di frumento duro ammesse all'aiuto supplementare comunitario per l'anno 2004 si segnala che la codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro è riportata nella tabella 3 delle note esplicative alla domanda.

8.2 Grano duro: premio alla qualità

Il reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale – per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari – ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 11 marzo 2004 (cfr. tab. al paragrafo precedente).

L'art. 75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

Ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 2237/2003, la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg. per ettaro.

L'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2004/2005, con relativa codifica, è riportato nella tabella 14 in allegato alle note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento per superfici 2004.

9 COLTURE ENERGETICHE

Ai sensi dell'art. 88 del reg. CE 1782/2003, il produttore agricolo può conseguire un premio comunitario sulle superfici investite a prodotti destinati a "colture energetiche", limitatamente alle varietà elencate nelle tabelle 12 e 13 allegate alla presente circolare, ad esclusione della barbabietola da zucchero, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima.

Nel caso della canapa, è prevista l'applicazione delle misure già adottate dal Reg. CE 2461/1999 all'art. 3 par. 1bis, e successive modifiche con Reg. CE 587/2001.

Le particelle dichiarate a colture energetiche (cod. ut. 76 e 77) non entrano nel calcolo della produttività aziendale, né della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside.
Inoltre, ai sensi dell'art. 90 del Reg. CE 1782/2003 sono da escludere le superfici ritirate dalla produzione secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. CE 1251/1999.

Il produttore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della Domanda di Aiuto per Superfici, un contratto di coltivazione con un primo trasformatore riconosciuto dall'AG.E.A. Il primo trasformatore, versa una fideiussione all'Organismo Pagatore competente della gestione della rispettiva domanda PAC, esegue la trasformazione del prodotto consegnato ed ottiene direttamente energia, oppure, un prodotto intermedio (carburante e/o combustibile) destinato in fase successiva, alla produzione di energia.

Il produttore agricolo consegna tutta la materia prima raccolta, al primo trasformatore che la prende in consegna e garantisce che il quantitativo equivalente di tale materia prima, venga utilizzato in ambito comunitario, per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici, secondo quanto previsto ai sensi del Reg. CE 1782/2003.

E' altresì consentito al produttore agricolo, ai sensi dell'art. 34 paragrafo 1 p. b) del Reg. CE 2237/2003 di trasformare in biogas presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell'aiuto.

9.1 Compilazione dei contratti

Il contratto, di cui all'art. 35 del Reg. CE n. 2237/03, deve essere redatto in quattro esemplari doppi senza correzioni o abrasioni, con le firme congiunte dei contraenti su modello conforme all'allegato B della presente circolare (il modello è disponibile su portale SIAN per i primi trasformatori riconosciuti), riportando le seguenti informazioni:

- numero progressivo del contratto composto dal numero di riconoscimento della ditta + un progressivo
- il tipo di prodotto
- anagrafica dei contraenti
- la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale)
- le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie
- il quantitativo di prodotto previsto
- eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima
- l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di energia o prodotti energetici intermedi (carburanti e/o combustibili)
- le utilizzazioni finali previste e conformi al reg. CE 2237/03
- data e luogo della firma

Il contratto così costituito, deve essere presentato dalla ditta trasformatrice, all'Organismo pagatore competente entro e non oltre la data di presentazione della domanda di aiuto per superfici.

Sarà inoltre cura del "richiedente", allegare una copia del contratto alla domanda di aiuto per superfici.

9.2 Contratti per produzione di biogas

Il produttore agricolo che intende trasformare in biogas presso la propria azienda agricola, la materia prima raccolta su superfici destinate a colture energetiche, é tenuto a presentare in sostituzione del contratto, una dichiarazione all'Organismo pagatore, secondo il modello di cui all'allegato "N" della presente circolare, per permettere All'Organismo pagatore di effettuare i controlli necessari per la verifica della finalizzazione dichiarata.

9.3 Modifica e/o risoluzioni del contratto

Il contratto può essere modificato e/o risolto sia in presenza di una volontà delle parti, nei termini previsti per la modifica e/o sostituzione della domanda di aiuto per le superfici che dovrà essere resa congruente con tale modifica, o in presenza di particolari condizioni climatiche, debitamente documentate. Nel primo caso le parti sottoscrivono un nuovo contratto che riporta i dati modificati. Nel secondo caso è consentita la consegna di una quantità di materia prima inferiore al dato contrattuale, che dovrà essere giustificata da documentazione probante. Nel caso di una consegna non inferiore al 90% della quantità prevista (rispetto a quella risultante dall'applicazione delle rese determinate dall'Organismo pagatore) è sufficiente la documentazione giustificativa.
Nel caso di consegna inferiore al 90%, è necessario presentare un modello di variazione All. C (il modello è disponibile su portale SIAN per i primi trasformatori riconosciuti) conforme al modello allegato alla presente circolare, sottoscritto da entrambe le parti, con allegata documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti quali comuni, Ispettorati regionali, o perizie asseverate rilasciate da agronomi iscritti all'albo.

Nel caso in cui il coltivatore ritiri una parte o l'intera superficie dall'obbligo contrattuale ed in assenza della documentazione sopra descritta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del Reg. Ce 2419/01, in misura proporzionale alla riduzione od all'intero premio.

9.4 Modifica e/o risoluzione contratto biogas

Qualora, per causa di forza maggiore o altre cause, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nella dichiarazione, l'agricoltore richiedente è tenuto a compilare il modello di cui all'All. O della presente circolare.

Tale modello deve essere rimesso all'Organismo pagatore, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, per l'adozione del provvedimento di modifica o rinuncia dell'impegno assunto.

9.5 Rese di produzione

L'AG.E.A. determina ogni anno e comunque prima del raccolto, le rese produttive da riportare nei contratti per superfici a coltura energetica e informa attraverso la pubblicazione di circolari i produttori interessati. La quantità di materia prima prevedibile, espressa in ettari è determinata dal calcolo della resa unitaria per gli ettari coltivati facendo riferimento alle rese riportate nelle specifiche disposizioni AG.E.A. per le superfici a riposo destiate a prodotti ad uso non alimentare.

Per i prodotti, indicati a codice 99 o 100 nelle tabelle 12 e 13, il produttore agricolo può indicare le rese riferite alla zona di produzione ed in questo caso l' AG.E.A., in una fase successiva, dopo controlli tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti al produttore agricolo ed alla ditta industriale.

9.6 Determinazione delle biomasse

Per quanto concerne le biomasse prodotti tipicamente erbacei, in deroga al metodo comunemente usato per la determinazione delle quantità di materia prima prevedibile, è possibile procedere al calcolo con un metodo volumetrico, mediante moltiplicazione del volume per la densità, per il numero di balle o rotoballe oggetto della consegna.
È, inoltre possibile, al fine di ottenere una prima disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo.

9.7 Determinazione di biomasse per produzione di biogas

Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla trasformazione di biogas nella propria azienda, il produttore agricolo, deve far determinare volumetricamente, dall' AG.E.A., tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilità specifica, registro di carico e scarico come da modello All. I della presente circolare, della materia prima utilizzata nella produzione di biogas. L'agricoltore richiedente è tenuto a comunicare all'AG.E.A., con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui può essere effettuata la determinazione volumetrica della materia prima. L'AG.E.A esegue a campione, con tempistiche compatibili al ciclo culturale, la determinazione volumetrica e la registrazione corretta delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.

9.8 Obblighi del richiedente e del primo trasformatore

Vengono di seguito distinti gli obblighi e le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna del prodotto, e quelle del primo trasformatore che iniziano con la consegna e terminano con la trasformazione finale del prodotto entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta.

9.9 Dichiarazioni di raccolta e di consegna

Il richiedente ultimata la fase di raccolta, è tenuto a consegnare tutta la materia prima pari a quella ottenibile dalle rese sopra definite, al primo trasformatore, che la prende in consegna e comunica all'Organismo pagatore su modello conforme all'All. F (il modello è disponibile su portale SIAN per i primi trasformatori riconosciuti)

l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:

- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed autunnali.
- 31 gennaio per le colture primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di biomasse

9.10 Dichiarazione di consegna successiva

Il primo trasformatore deve comunicare all'AG.E.A, la consegna di prodotti intermedi a secondi trasformatori, entro 40 giorni lavorativi a partire dalla consegna, utilizzando l'All. G compilato distintamente per provenienze nazionali o comunitarie in duplice copia con timbro e firma della ditta.

9.11 Coefficienti tecnici e valorizzazione economica

Il primo trasformatore fornisce all'autorità competente, entro il 30 novembre di ciascuna campagna, le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, con particolare attenzione ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di sottoprodotti e prodotti finiti ottenibili.

9.12 Registri di carico e scarico

Il primo trasformatore deve inoltre tenere un registro di c/s apposito per i prodotti energetici,consentire visite periodiche nei suoi stabilimenti al fine di permettere i controlli previsti per l'accertamento delle trasformazioni come dall'art. 50 del Reg.(CE) 2237/03

Il "primo trasformatore" ha la facoltà di apportare modifiche al programma delle utilizzazioni principali indicate nel contratto di vendita, a condizione che ottenga prodotti energetici, il cui valore superi in ogni caso la sommatoria di prodotti e sottoprodotti utilizzati in altre destinazioni.

9.13 Principio di equivalenza

E' consentito dal regolamento CE 2237/03 la sostituzione del prodotto energetico originariamente conseguito sui terreni vincolati da contratto con altro prodotto di stessa natura, pari quantità ed equivalenti caratteristiche morfologiche e merceologiche, fatto salvo l'obbligo di destinazione alla produzione di prodotti energetici.

Nel caso in cui il "primo trasformatore" intenda far ricorso all'equivalenza, è tenuto, in via preventiva e per singola operazione, a darne immediata comunicazione all'Organismo pagatore, utilizzando una analoga comunicazione per il reintegro del prodotto oggetto di equivalenza (modelli allegati Q ed R).

9.14 Esemplare T5

Per la vendita in un altro stato membro o per l'esportazione di materie prime o prodotti energetici intermedi, è concesso in base all'art. 47 del Reg. ce 2237/2003 ad un primo trasformatore, di vendere o cedere ad un secondo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all'articolo 35, il prodotto è accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento CE n. 2454/93.

Nell'esemplare di controllo T5 deve essere compilata la casella 104, con l'inserzione alla rubrica «Altri» di una delle diciture indicate, a seconda del Paese Membro, nell'art.47 del Reg. Ce 2237/2003.

9.15 Fidejussione

Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2237/03, il "primo trasformatore", ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell'Organismo pagatore competente una cauzione, per ciascuna materia prima, pari a 60,00 euro ettaro, moltiplicati per la somma delle superfici destinate a colture energetiche da presentare unitamente alla data stabilita per la presentazione dei contratti.

9.16 Riconoscimento primo trasformatore

Il primo trasformatore che intende concludere contratti con un coltivatore richiedente per colture energetiche, deve presentare all'AG.E.A., su modello conforme all'All. D della presente circolare, una domanda di riconoscimento entro il 31 marzo antecedente al raccolto specificando quanto segue:

- la sede legale della società
- il tipo di attività svolta
- sede dello stabilimento principale ed eventuali secondari

La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti

- un certificato d'attribuzione di P.I.
- certificato della C.C.I.A.A. completo di sezione fallimentare
- copia di lettera di referenze bancarie
- planimetria degli stabilimenti

Alla ditta che ha conseguito il riconoscimento sarà assegnato un codice numerico a tre cifre che dovrà essere impiegato nella numerazione dei contratti di coltivazione ed in tutte le comunicazioni all'Organismo pagatore e sui registri di carico e scarico.

Per le ditte industriali, già riconosciute ad operare come primi trasformatori per prodotti coltivati su terreni messi a riposo che intendono operare con la stessa finalizzazione con materie seminate a colture energetiche, sarà richiesto di presentare all'Organismo pagatore, un'integrazione al riconoscimento rilasciato per il quale sarà assegnato un nuovo codice che andrà a comporre la numerazione dei contratti di coltivazione e tutte le comunicazioni all'Organismo pagatore e sui registri di carico e scarico.

9.17 Autorizzazione trasformatore finale

Il trasformatore finale che interviene nel processo della trasformazione industriale deve presentare all'AG.E.A., su modello conforme all'All. M della presente circolare una domanda di autorizzazione specificando quanto segue:

- la sede legale della società
- il tipo di attività svolta
- sede dello stabilimento principale ed eventuali secondari

La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti

- un certificato d'attribuzione di P.I.
- certificato della C.C.I.A.A. completo di sezione fallimentare

Alla ditta che ha conseguito l'autorizzazione sarà assegnato un codice numerico a tre cifre che dovrà essere impiegato in tutte le comunicazioni all'Organismo pagatore e sui registri di carico e scarico.

9.18 Pagamento dell'aiuto

L'art. 88 del Reg. Ce 1782/2003 prevede il pagamento di un aiuto pari a 45,00 euro per ettaro relativamente alle colture energetiche. Tale premio viene sommato al premio stabilito per i gli utilizzi previsti dal 2237/2003 art. 4 par. 4 lettera c), dopo che l'autorità competente ha accertato il rispetto degli obblighi previsti nell' art . 42 del Reg. Ce 2237/2003, di seguito elencati:

a) copia del contratto consegnata all'Organismo pagatore da parte del primo trasformatore;
b) comunicazione, all'Organismo pagatore, da parte del primo trasformatore su modello conforme All. F della presente Circolare firmato congiuntamente dalle due partila quantità di materia prima raccolta;

c) cauzione, degli ettari oggetto di contratto,versata dal primo trasformatore all'Organismo pagatore competente;
d) verifica il rispetto delle disposizioni impartite, per ogni domanda di aiuto e rispettivo contratto.

Nel caso di coltura biennale, il pagamento è effettuato, in ognuno dei due anni successivi alla semina, dopo che l'autorità competente abbia accertato gli obblighi previsti all'art. 42 comma 2 del Reg. Ce 2237/03 con le seguenti modalità:
Primo anno
a) consegna all'Organismo pagatore competente del contratto e rispetto degli obblighi di cui all'art. 35 Reg. Ce 2237/03;
b) costituzione della cauzione;
c) verifica il rispetto delle disposizioni impartite, per ogni domanda di aiuto e rispettivo contratto.
Secondo anno
d) adempimento dell'obbligo di consegna del prodotto per la quantità indicata nel contratto All. F;

Nel caso delle colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto è effettuato ogni anno applicando le condizioni stabilite nel caso di colture con raccolta annuale, in caso di quantità consegnate senza espianto del ceppo produttivo. Per altre colture le disposizioni saranno applicate dopo aver fatto gli idonei adeguamenti.

Nel caso di produzione di biogas nella propria azienda agricola, ai fini della corresponsione del pagamento, l'agricoltore richiedente è tenuto a compilare il modello di cui all'All. P della presente Circolare,

Qualora le parti modifichino o risolvano il contratto dopo che il produttore agricolo ha presentato domanda di aiuto per superfici, questi conserva il diritto all'aiuto soltanto se comunica all'Autorità competente le modificazioni che interessano il contratto, entro i termini fissati per la presentazione delle domande di modifica delle domande di aiuto per superfici.

Nel caso in cui, per una determinata materia prima, il produttore agricolo non consegni il quantitativo richiesto in relazione alla resa o alla quantità prevista, si considera, ai fini dell'applicazione dell'art. 32 del Reg. CE 2419/2001, che egli non abbia adempiuto agli obblighi previsti per le particelle investite a colture energetiche. In questo caso l'Organismo pagatore procede a riproporzionare l'aiuto in relazione al prodotto di materia prima mancante.

10 SUPERFICI AD USO NON ALIMENTARE (NO-FOOD)

10.1 Compilazione dei contratti

A partire dalla campagna 2004 la presentazione dei contratti no-food può essere effettuata esclusivamente per via telematica. A tale proposito, l'AG.E.A. ha predisposto un'apposita transazione web, a disposizione delle ditte industriali, per la compilazione e l'serimento dei contratti e della documentazione ad essi correlata. Il produttore agricolo che intende stipulare un contratto con un trasformatore o acquirente collettore, è tenuto preliminarmente a costituire il fascicolo aziendale in modo da poter disporre della propria consistenza aziendale in termini di superficie. L'applicazione web, consente, nella compilazione del contratto, la specificazione delle superfici di provenienza del prodotto attraverso il caricamento delle singole particelle e, in automatico, la determinazione della quantità prevista di prodotto e degli eventuali sottoprodotti, in funzione delle rese pubblicate da AGEA.

Al termine della compilazione, l'applicazione web consente l'esecuzione di controlli di carattere amministrativo sulle superfici, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate. Tali irregolarità possono essere rimosse attraverso opportuni interventi sui dati immessi. Le irregolarità non risolte, all'atto della presentazione del contratto, sono motivo di abbattimento della superficie del contratto ammessa ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario.

L'applicazione web, consente la stampa del contratto in esame e l'inoltro telematico. Per quanto riguarda la data di presentazione dei contratti sarà quindi considerata la data riportata dal sistema al momento del contratto purché, entro la data di scadenza del 30 aprile sia stata costituita corrispondente fideiussione a garanzia degli ettari oggetto di contratto.
L'originale del contratto e relativa fideiussione saranno di seguito depositati a cura della ditta industriale presso l'Organismo pagatore competente della rispettiva domanda PAC.

Per tutti gli altri adempimenti si rimanda alle prescrizioni contenute nel Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000 e nel Reg. Ce 827/2000, che modifica il Reg. Ce 2461/2000 art. 4 par. 4. Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la presentazione dei contratti non sarà consentito correggere e/o integrare i dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovrà ritenersi nullo.

I dati del contratto presentato, non possono essere più variati. Qualora vi fosse necessità di apportare degli aggiornamenti ai dati presentati, il produttore agricolo è tenuto a comunicare le variazioni alla ditta industriale che procede alla compilazione del contratto di modifica. Quest'ultimo documento, può essere presentato all'Organismo pagatore entro i termini previsti per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 2419/2001.

10.2 Messa a riposo non alimentare

Il produttore agricolo può destinare una parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, né umano né animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda. Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "24", "50", "65", "66". Il produttore che dichiari di coltivare specie/varietà indicate con i codici utilizzo 24, 50, 65, 66, limitatamente alle varietà elencate nella tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di pagamento per superfici, deve avere stipulato uno o più contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di pagamento per superfici) con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AG.E.A. o avere presentato una o più dichiarazioni di trasformazione in biogas nella propria azienda.

Il reg. (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore di **canapa** (codice NC ex 5301 10 00 canapa greggia o macerata) per la trasformazione in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 (Cannabis sativa L.)) a indicare la quantità di sementi utilizzate, in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate. Nell'ambito del sistema integrato di controllo si effettueranno delle verifiche per accertare che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non siano dichiarate ad utilizzi diversi.

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato domanda di pagamento per superfici ed entro la data prevista per il deposito delle domande di modifica, il richiedente conserva il diritto al pagamento per superfici soltanto se informa l'Organismo pagatore della modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di modifica per la richiesta di pagamento per superfici (le superfici non più oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere distrutte o interrate; ciò dovrà essere dimostrato da una attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'Organismo Pagatore).
Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'Organismo pagatore la copia del contratto modificato o rescisso prima della data prevista per il deposito delle modifiche alla domanda di pagamento per superfici.

Le domande di pagamento per superficie con presenza di particelle messe a riposo per la produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o animale (codice utilizzo 24, 65) o alla trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo 50, 66) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non possono essere liquidate.

Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il contratto, invece, in via cautelativa si sospende il pagamento delle superfici messe a riposo no-food e si applica il riproporzionamento delle altre colture, in attesa della verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali.

Il pagamento per superfici per i terreni messi a riposo può essere versato prima della trasformazione della materia prima, se:

2. è stata consegnata la quantità di materia prima per cui il produttore si era impegnato;
3. è stata presentata all'Organismo Pagatore la dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima (entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il 31 dicembre per le colture a semina primaverile);
4. è stata fornita la prova della costituzione della cauzione da parte del primo trasformatore o del collettore;
5. è stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare la eventuale destinazione in altri Paesi della Comunità, le utilizzazioni finali delle materie prime, la specificazione della quantità prevedibile di sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la presentazione di un contratto per ciascuna materia).

In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, l'Amministrazione non potrà procedere all'erogazione dell'aiuto.

Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo. Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto di contratto e tale riduzione non sia stata giustificata preventivamente, nei confronti del coltivatore interessato è irrogata la sanzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (CE) n. 2419/2001 (riduzione proporzionale delle superfici ammissibili al pagamento per superfici prevista per il riposo delle terre).

Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione prevista per ciascuna specie e varietà di semi oleosi ed altri prodotti già coltivati negli anni precedenti, sono riportate nelle specifiche disposizioni che l'AG.E.A. adotta in materia. Per il mais si fa riferimento alle rese indicate nel piano di Regionalizzazione.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la produzione prevista, ottenuta moltiplicando la resa ad ettaro per gli ettari coltivati, deve essere espressa in chilogrammi.
Si evidenzia inoltre che, qualora durante il ciclo colturale sopravvengano andamenti climatici sfavorevoli o cause di forza maggiore (danni causati da calamità naturali o danni da animali) tali da far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore può comunicare all'Organismo Pgatore per mezzo di un modello "lettera di variazione" (riferimento all'allegato C DM 04/04/2000) la nuova quantità per cui si impegna a consegnare. Tale variazione produttiva deve essere supportata da certificazione probante, rilasciata dall'Ente Regionale o Provinciale e/o da perizia giurata di parte, trasmessa in originale all'Organismo Pagatore.

11 FRUTTA A GUSCIO

L'art. 83 del reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto MiPAF del 18 febbraio 2004 "In applicazione dell'art. 87 del Reg. CE 1782/2003 e dell'art. 20 del Reg. CE 2237/2003, gli eventuali fondi resi disponibili dalla legge 183/87, sono ripartiti in base agli ettari ammissibili all'aiuto comunitario".
L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale.

Se la superficie coltivata a frutta a guscio nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici a nocciole e ad altra frutta a guscio, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle superfici che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle superfici che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna tipologia di prodotto (art. 85, Reg. (CE) n. 1782/03).

L'art. 19, par. 3 del Reg. 2237/2003 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- **125 per le nocciole;**
- **50 per le mandorle;**
- **50 per le noci comuni;**
- **50 per i pistacchi;**
- **30 per le carrube.**

Il comma 2 dell'art. 19 del Reg. CE 2237/2003 stabilisce che "sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio". La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.
A tal fine occorre ricordare che (vedi reg. (CE) 2237/03 cap. 5, art. 19) per **frutteto** si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. I frutteti si classificano in specializzati e consociati:
Frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:

- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;
- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;

Frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:

- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;
- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare.
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.

Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture. Se le piante, pur rispettando la densità minima, sono disposte lungo il perimetro di un appezzamento la superficie non è ammissibile all'aiuto in quanto la disposizione delle piante non risponde ai criteri del paragrafo 1, art. 19 del Reg. CE 2237/2003.

Per gli impianti consociati, con presenza di più specie di frutta a guscio, occorrerà individuare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (**specie predominante**) e si applicheranno le condizioni di ammissibilità proprie del tipo di frutta a guscio predominante. La densità viene calcolata sommando il numero di alberi della specie predominante alle altre piante appartenenti alle diverse specie di frutta a guscio ammissibili all'aiuto. Ad esempio per un ettaro catastale con 90 piante di nocciolo e 36 di mandorle consociate la coltura predominante è il nocciolo perché presenta il maggior numero di alberi. E' ammissibile a premio sia la superficie investita a nocciolo, sia a mandorlo per un totale complessivo

di un ettaro e 126 piante, in quanto viene rispettata la densità minima dell'utilizzo predominate (125 piante/ha).

Qualora, nel caso di frutteto consociato, il numero complessivo di piante non raggiunga la densità minima per ettaro della prevista dal reg. CE 2237/2003 la superficie non è ammessa all'aiuto.

Se in un frutteto consociato il numero di piante è lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente, il produttore può indifferentemente scegliere la coltura predominante purché la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densità minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta.

In deroga all'art. 19, comma 2 del reg. CE 2237/03 che prevede "la presenza di alberi diversi di frutta a guscio purché il loro numero non superi il 10% del numero di alberi fissato al paragrafo 3" (densità minime) è autorizzata la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. E', inoltre, autorizzata la presenza di alberi di castagno purché sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro (vedi di sopra).

Il quadro E1 presente nella domanda di pagamento per superfici deve essere utilizzato esclusivamente per riportare tutte le particelle aziendali da dichiarare ai fini del pagamento per superficie per la FRUTTA A GUSCIO (tipo di utilizzo da 71 a 75).

tipo di utilizzo = **71 - NOCCIOLE**

tipo di utilizzo = **72 – MANDORLE**

tipo di utilizzo = **73 – NOCI COMUNI**

tipo di utilizzo = **74 – PISTACCHI**

tipo di utilizzo = **75 - CARRUBE**

Il produttore dovrà pertanto compilare ciascun quadro E1 indicando le superfici coltivate ad un unico 'tipo di utilizzo' (71, 72, 73, 74, 75), riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla tabella 1 delle note esplicative della domanda di pagamento per superfici 2004.
Nell'ambito di uno stesso utilizzo, il produttore dovrà dichiarare più "occorrenze" (righe dichiarative) nel caso in cui:

- il frutteto si estenda su più particelle catastali;
- il frutteto si estenda su un'unica particella catastale ma non sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto di impianto.
- il frutteto si estenda su un'unica particella catastale, sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto, ma sia costituito da più corpi.
-

Per ciascuna riga di dichiarazione (cfr. note esplicative della domanda di pagamento per superfici 2004 Quadro E1) deve essere rispettato il requisito della densità minima per ettaro previsto dall'art. 19 del reg. CE 2237/2003.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

- **il tipo di impianto**;
  Indicare la tipologia dell'impianto utilizzando la seguente decodifica:
  1. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;
  2. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;
  3. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;
  4. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;

5. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;
6. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.

N.B.= In caso di impianti consociati:
- **con specie di frutta a guscio o castagno (tipo 3 o 4) e con**
- **specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno (tipo 5 o 6),**

è necessario indicare come tipologia di impianto il codice 5 o 6.

- **il sesto di impianto**: in presenza di sesti regolari dovrà essere riportata la distanza, espressa in centimetri, intercorrente tra piante consecutive sulla fila e tra le file delle piante; nel caso di impianti consociati, la distanza da considerare è quella tra le piante consecutive senza tener conto della specie.
  Esempio: impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare:

Noci Olivo Noci

Cm

Cm

- **Anno di impianto**: si intende l'anno di impianto della coltura predominante. In caso di anni di impianto diversi dovrà essere indicato l'anno di impianto relativo al maggior numero di piante (della stessa specie).
- **Numero Piante**: Indicare il numero delle piante presenti sulla particella nella maniera seguente:
  Frutta a guscio: indicare il numero totale degli **alberi produttivi** di frutta a guscio ammissibili (specie predominante e non); si ricorda che sono ritenute ammissibili le piante che producono frutta a guscio e che sono coltivate nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture
  Castagno : indicare il numero di piante di castagno;
  Altre piante : indicare il numero di piante diverse dalla frutta a guscio e dal castagno.

Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'art. 14 quinquies ex regolamento CEE n. 1035/1972 possono, ai sensi dell'art. 86 par. 2 Reg. CE 1782/2003 beneficiare del regime di aiuto alla frutta a guscio a partire la 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.
Non possono essere dichiarati gli impianti di frutta a guscio realizzati su particelle catastali legati e a misure di imboschimento con vocazione "legno" ad esempio reg. CE 1257/1999 ex Reg. CEE 2080/1992, reg. 2328/92 ecc…
Non è possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilità con colture erbacee.
Le particelle dichiarate a colture energetiche (cod. ut. 71, 72, 73, 74, 75) non entrano nel calcolo della produttività aziendale, né della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside.

11.1 Calcolo delle riduzioni e delle penalità

La condizione necessaria per il diritto all'aiuto è il rispetto della densità minima prevista e il riproporzionamento della superficie avviene soltanto dopo la verifica del rispetto della densità minima per la superficie stessa. Pertanto, il numero minimo di alberi rappresenta una condizione di ammissibilità. L'oggetto dell'aiuto è la superficie, ed a questa vengono applicate le eventuali sanzioni.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione, emerga uno scostamento tra superficie dichiarata e superficie accertata si applicano le penalità previste dal Reg. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE 2237/2003.
Ad esempio: il produttore dichiara 125 piante di nocciolo su un ettaro di superficie. Esiste uno scostamento tra dati dichiarati e dati accertati:

	superficie accertata (ettari)	**N. piante accertate**	**superficie determinata (ettari)**
Esempio 1	1	100	0
Esempio 2	0,70	100	0,70

Esempio 1: la superficie determinata è pari a zero (il produttore non ha diritto all'aiuto) in quanto non è rispettata la densità minima prevista (125 piante per ettaro);
Esempio 2: la superficie determinata è pari a 0,70 are, cioè la minore tra la superficie riscontrata (0,70HA) e la superficie riproporzionata (0,80) al numero di piante riscontrate (125: 1HA=100:XHA) il produttore ha diritto all'aiuto sulla superficie effettivamente riscontrata (al netto delle eventuali penalità previste dal reg. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni) in quanto rispetta la densità minima prevista per la superficie accertata.

Per ciascuna "occorrenza" o riga dichiarativa viene definita, ai fini del calcolo dell'aiuto, la superficie determinata. La somma delle superfici determinate definisce la superficie complessiva aziendale da prendere a riferimento per il calcolo della superficie ammissibile all'aiuto per la frutta a guscio.

L'utilizzo frutta a guscio rientra nel calcolo dell'esito aziendale di cui all'art. 32 del reg CE 2419/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

In presenza di premi differenti per specie di frutta a guscio, nel caso di frutteto consociato con coltura predominate, in fase di controllo viene verificata la correttezza della dichiarazione del produttore di coltura predominate. Ad esempio su un ha di superficie **i** produttore dichiara 140 piante con coltura predominate nocciolo (premio più elevato). In fase di controllo si rilevano 120 piante di mandorle e 20 di nocciolo In tali situazioni la superficie determinata è pari a zero e verranno applicate le penalità previste dal Reg. 2419/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

12 CALCOLO DELLA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE

Si applica la distinzione tra piccola azienda (produttività fino a 92 t) e grande azienda (produttività superiore a 92 t) (art. 4, par. 3-4 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).

Calcolo della produttività per ogni zona del piano di regionalizzazione (codice ISTAT provincia e codice zona) (All. I A del Decreto Mi.P.A.F. del 10/08/2001, All. C del Decreto Mi.P.A.F. del 10/03/2004)

P =	Totale superficie a mais (cod. Ut. 001)	*	resa mais
+	Totale superficie ad altri cereali (cod. ut. 002 e 003 e 008)	*	resa altri cereali
+	Totale superficie a colture proteiche (cod. ut. 007)	*	resa colture proteiche
+	Totale superficie a semi oleosi (cod. ut. 004, 005, 006)	*	resa semi oleosi
+	Totale superfici messe a riposo (cod. ut. 009, 024, 050, 064, 065, 066)	*	resa messa a riposo
+	Totale superfici a lino non tessile (cod. ut. 014)	*	resa lino e canapa
+	Totale superfici a lino da fibra (cod. ut. 055)	*	resa lino e canapa
+	Totale superfici a canapa (cod. ut. 056)	*	resa lino e canapa

La produttività aziendale (**P**) è data dalla somma delle produttività per ogni zona dichiarata nella domanda.
Se **P** è maggiore di 92 t, l'azienda si definisce "grande".
Se **P** è inferiore di 92 t, l'azienda si definisce "piccola".

Sulla base delle indicazioni contenute nella nota 18.11.99/VI/049179 della Direzione dell'Organizzazione Comune dei mercati delle produzioni vegetali – C.1. Cereali, oleaginose e proteaginose la produttività "deve essere calcolata tenendo conto, da una parte, della superficie accertata e, dall'altra, della resa in base alla quale viene erogato il pagamento per la coltura in oggetto". Di conseguenza, la dimensione aziendale dovrà essere ricalcolata tenendo conto delle modalità previste per il calcolo della superficie sulla quale corrispondere il pagamento, al lordo dell'applicazione delle eventuali penalità date dallo scostamento tra la superficie dichiarata e la superficie ammissibile.

Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi in campo, il ricalcolo della dimensione aziendale sarà effettuato soltanto se tutte le particelle risultano completamente seminate.

13 LENTICCHIE, CECI E VECCE

Le particelle dichiarate a lenticchie (cod. utilizzo 16), ceci (cod. utilizzo 17) e veccie (cod. utilizzo 18) non entrano nel calcolo della produttività aziendale, né della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside.
Le leguminose in grani prevedono l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 181 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della superficie massima garantita (SMG) comunitaria, pari a 400.000 ettari. Qualora le superfici ritenute ammissibili eccedano tale limite, l'importo dell'aiuto è ridotto della stessa percentuale di superamento.
La corresponsione dell'aiuto deve essere effettuata entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento della Commissione CE che fissa, entro il 15 novembre, l'importo definitivo dell'aiuto (art. 9 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).

14 PIANTE PROTEICHE

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono piselli di cui al codice NC071310, favette di cui al codice NC071350, lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

L'importo base previsto dall'art. 4, par. 3 del Reg. 1251/1999 si riduce da 72,5 euro/tonnellata a 63 Euro/tonnellata (Reg. CE 1782/2003 art. 149).
Il Titolo IV del reg. CE 1782/2003 all'art. 77 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro (in allegato il piano di regionalizzazione) per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea (art. 3 Reg. CE 2316/99). Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni dimatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

15 RISONE

Ai sensi del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Le particelle dichiarate a risone (cod. ut. 19) non entrano nel calcolo della produttività aziendale, né della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Le particelle a risone destinate alla produzione di sementi certificate devono essere dichiarate nell'ambito dell'utilizzo risone (cod. ut. 19) e codice varietale 106.
Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 1.069,08 Euro/ha per la corrente campagna di commercializzazione (2004/2005). L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.
La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE	ETTARI
I	218.740
II	722
III	126
TOTALE	**219.588**

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAF del 10 marzo 2004.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di una anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

Il riproporzionamento viene effettuato secondo nelle modalità previste nell'allegato I del reg. CE 2237/2003.

In questo comparto continueranno ad applicarsi le norme di coordinamento tra AGEA e l'Ente Nazionale Risi previste dal Titolo III della Circolare del 21 dicembre 1996 n. D/617.

16 REGIME SEMPLIFICATO

Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AG.E.A. ha applicato i criteri per la determinazione del numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore, per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo per le domande di adesione nelle campagne 2002 e 2003, in funzione dei pagamenti ricevuti e delle quantità determinate nel corso delle tre campagne che hanno preceduto la domanda di adesione per il suddetto regime.

L'art. 154 del reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, in merito alle disposizioni transitorie concernenti il regime semplificato, stabilisce che il 2003 è l'ultimo anno in cui i partecipanti possono presentare nuove domande. I produttori che hanno aderito entro tale campagna continuano a percepire l'importo fissato nell'ambito del regime semplificato fino al 2005.

L'adesione al regime semplificato effettuata negli anni 2002 e 2003 si intende confermata – ove non espressamente revocata – anche per la campagna 2004.

17 FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

I coltivatori che producono foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione, riportando le superfici investite a foraggio (codice utilizzo 15) con i relativi riferimenti catastali nella domanda PAC Seminativi.
Per ciò che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 15 allegata al modello di domanda
I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data prevista del 31 maggio possono presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del reg. (CE) n. 2419/2001 delle superfici investite a foraggi essiccati (codice utilizzo 15), anche in aumento, successivamente possono presentare una domanda in aumento delle soli foraggi essiccati, senza modificare gli utilizzi a contributo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. 2419/01

Le particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici nelle "sementi certificate" (codice 57), ovvero nelle "Altre utilizzazioni", identificate con uno dei codici coltura riportati, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella 15 allegate al modello di domanda, sono equiparate, ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati (codice utilizzo 15).

18 SEMENTI CERTIFICATE

Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi del reg. (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione utilizzando il modello di domanda di pagamento per superfici, riportando le superfici investite a sementi certificate (codice utilizzo 57) con i relativi riferimenti catastali. Per ciò che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda.
Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 25 maggio, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a "sementi certificate" (codice 57). Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, dopo la presentazione della domanda iniziale, riportante solo particelle interessate da sementi certificate, possono, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a "sementi certificate" (codice 57) senza modificare gli utilizzi a contributo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. 2419/01

19 FORAGGERE

Ai fini dell'ottenimento del premio bovini maschi e vacche nutrici maggiori di 15 Unità di Bovino Adulto (Reg. CE 1254/99 art. 12 – DM n.122 del 16/03/2000 e DM attuativo del 27/11/2001), i beneficiari hanno l'obbligo di denunciare, nella domanda di pagamento per superfici, le superfici foraggere utilizzate.
Le superfici dichiarate devono soddisfare il rispetto del carico bestiame sull'unità di superficie, espresso come coefficiente di densità. Il coefficiente di densità dovrà corrispondere almeno a 1,8 UBA/ha per anno civile 2004.
Inoltre ai fini dell'ottenimento del premio di estensivizzazione - coef. di densità almeno pari a 1.8 o a 1.4 UBA/ha (Reg. CE 1254/99 art. 13) - il produttore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50 % della superficie foraggera aziendale.

Per il calcolo delle UBA si tiene conto del numero degli animali richiesti a premio nelle domande bovini maschi, vacche nutrici, ovicaprini o interessati da quote contingentate (quota latte):

- Vacche nutrici = 1 UBA
- Bovini maschi = 0,6 UBA
- Ovicaprini = 0,15 UBA
- Vacche da latte ricavate dal quantitativo quota latte = 1 UBA

Ogni superficie identificata come foraggera, (foraggere seminabili, prato-pascolo, pascolo cespugliato, pascolo pascolabile), utile per la determinazione del coefficiente di densità, nel rispetto della normativa comunitaria (Reg. CE 3508/02 e Reg. CE 2419/01e successive modificazioni e integrazioni) sarà sottoposta da AGEA alla verifica di compatibilità dei codici di eleggibilità delle superfici.

Si ricorda inoltre che anche per i beneficiari di premi ovicaprini, dei premi alla macellazione e dei premi bovini maschi e vacche nutrici inferiori alle 15 Unità di Bovino Adulto, in previsione della Riforma della PAC - che prevede la determinazione dei diritti all'aiuto attraverso la definizione di una superficie foraggera dichiarata disponibile nel periodo di riferimento (art. 43 paragrafo 2, lettera b, del regolamento (CE) n. 1782/2003)– è possibile per la campagna 2004 dichiarare superfici foraggere nella domanda di pagamento per superfici entro i termini stabiliti nel paragrafo 6.1 Termini di presentazione.

19.1 Ammissibilità delle superfici foraggere

Per ciascuna tipologia colturale, utilizzata in azienda - superfici adibite a pascolamento, a fienagione ed alla raccolta di prodotti destinati all'alimentazione animale - dovrà essere utilizzata una determinata codifica, proposta nelle note esplicative della domanda.

Ciascuna codifica è riconducibile a una determinata tipologia di foraggere che concorre o meno all'ottenimento del premio speciale bovini e vacche nutrici e premio per l'estensivizzazione.

- **Foraggere che concorrono al solo calcolo del coef. di densità per l'ottenimento premio speciale bovini e vacche nutrici, destinate alla raccolta di granella per l'alimentazione animale**

Appartengono a questa classe le foraggere che concorrono alla determinazione del coefficiente di densità per l'ottenimento del premio speciale bovini vacche nutrici, escluso il premio di estensivizzazione. Sono comprese in tale classe le colture a premio previste dall'Allegato I del Reg. CE 1251/1999. E' facoltà del produttore utilizzare tali superfici per la determinazione delle superfici ai fini UBA (Unità Bovino Adulto), anziché ai fini del pagamento per superficie, utilizzando la seguente codifica dichiarativa nell'ambito dell'utilizzo 13 - foraggere:

Classe I - Foraggere solo per calcolo coefficiente di densità	
codice colturale	descrizione
1	mais da granella
2	silomais
4	grano tenero
5	grano duro
6	frumento segalato
7	segale
8	orzo
9	avena
10	sorgo da granella
11	insilati di cereali

Classe I - Foraggere solo per calcolo coefficiente di densità	
codice colturale	descrizione
12	grano saraceno
13	Miglio
14	Scagliola
15	altri cereali
16	soia da granella
17	girasole da granella
20	piselli allo stato secco
21	fave e favette
22	lupini dolci

- **Foraggere che concorrono al calcolo del coef. di densità (e per la quota di “non pascolabilità” per l’estensivizzazione)**

Vi appartengono quelle foraggere dichiarate sia per la determinazione del premio speciale bovini maschi e vacche nutrici, che per la richiesta del premio di estensivizzazione relativamente alla quota parte non a pascolo, che deve risultare inferiore o uguale al 50% della superficie totale conteggiata per l’estensivizzazione (Quadro F – Sez.VII – F3).

Di seguito si riportano le classi colturali individuate dai seguenti codici dichiarativi:

Classe II - Foraggere non a pascolo ai fini calcolo dell’estensivizzazione	
codice colturale	Descrizione
33	erba medica
34	trifoglio
39	mais da foraggio
40	altre foraggere
60	sulla
61	lupinella
62	erbaio di graminace
63	erbaio di leguminose
64	erbaio misto

- **Foraggere che concorrono al calcolo del coefficiente di densità (e per la quota di “pascolabilità” per l’estensivizzazione)**

Per poter usufruire del pagamento per l’estensivizzazione, oltre al premio speciale e vacche nutrici, la superficie foraggera da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità deve essere costituita per almeno il 50% da pascolo. Il requisito di pascolabilità deve essere rispettato per almeno 7 mesi, a partire dal 15 febbraio.

Di seguito si riportano i codici dichiarativi utilizzabili per la definizione del pascolamento praticato dall’azienda:

Classe III - Foraggere a pascolo ai fini calcolo estensivizzazione	
codice colturale	descrizione
36	prato
37	prato-pascolo
38	pascolo
75	pascolo arborato (tare 20%)
76	pascolo arborato (tare 50%)

Le superfici indicate con codice coltura 36 e 37 si riferiscono a superfici foraggere seminabili, cioè facenti parte dell'avvicendamento colturale; le superfici indicate con codice 38, 75 e 76 si riferiscono a superfici foraggere non seminabili destinate esclusivamente al pascolo.

In particolare:

- il codice 38 è riferito a pascoli permanenti senza la presenza di tare significative quali vegetazione arbustiva predominante (es. pascoli permanenti, alpeggi, ecc.);
- il codice 75 è riferito al pascolo arborato con sviluppo arboreo o arbustivo (es. boschi alto fusto e pascoli cespugliati); la superficie ammessa, ai fini della determinazione dei coefficiente di densità aziendale, viene ridotta forfettariamente del 20% rispetto alla superficie dichiarata (sup.utilizzata).
- il codice 76 è riferito al pascolo arborato su boschi cedui; la superficie ammessa, ai fini della determinazione dei coefficiente di densità aziendale, viene ridotta forfettariamente del 50% rispetto alla superficie utilizzata.

Pertanto per i codici 75 e 76 la superficie utilizzata da indicare dovrà corrispondere comunque alla superficie lorda al netto delle tare rilevanti da scorporare (100%).

Le superfici ammissibili ai fini dell'erogazione dell'aiuto dei premi zootecnici dovranno essere determinate sulla base delle seguenti indicazioni:

a) nel caso di domande non valide o multiple, oppure che presentano irregolarità tali da non consentire l'erogazione dell'aiuto, la superficie ammissibile a foraggere ai fini del calcolo dei premi zootecnici è da considerarsi nulla;
b) nel caso di domande valide o multiple che non presentano irregolarità di cui al punto precedente, la superficie ammissibile a foraggiere è quella determinata dopo i controlli oggettivi e amministrativi, al netto delle eventuali penalità.

19.2 Controlli delle superficie a foraggere

Il controllo eseguito sulle particelle dichiarate a foraggere (cod. utilizzo 13) delle aziende selezionate a campione consente all'AGEA di effettuare la successiva verifica delle UBA (Unità Bovino Adulto) richieste nella domanda P.A.C. zootecnia (determinazione del coefficiente di densità, cioè del carico di bestiame rispetto alle superfici dichiarate, ovvero il rapporto tra UBA/ha) e la verifica dei requisiti per l'ottenimento del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto (artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 1251/99).

Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza dei codici dichiarativi con l'uso del suolo, rilevato attraverso i controlli oggettivi e di eleggibilità da fotointerpretazione.

Foraggere che concorrono al solo calcolo del coef. di densità per l'ottenimento premio speciale bovini e vacche nutrici, destinate alla raccolta di granella per l'alimentazione animale (capitolo ?).
Sono riconosciute compatibili solo quelle superfici a seminativo corrispondenti con il codice colturale dichiarativo (esempio orzo - codice 008). In caso di mancata corrispondenza del codice colturale con la superficie foraggera dichiarata, le relative superfici non saranno riconosciute ammissibili ai fini del calcolo UBA (es. codice dichiarativo =008 orzo – codice accertato= pascolo cespugliato).

Codici 33,34,39,40,60,61,62,63,64 - Foraggere che concorrono al calcolo del coef. di densità (e per la quota di "non pascolabilità" per l'estensivizzazione)
Sono riconosciute ammissibili le specie foraggere seminate per la produzione di foraggi nonché i prati polifiti seminati o naturali che partecipano all'avvicendamento colturale aziendale (prati avvicendati). In particolare:

- medica, trifogli, ecc.
- erbai
- altre foraggere seminate

Tali superfici concorrono solo al calcolo del coefficiente di densità aziendale (UBA/ha).
In corrispondenza di tali codici dichiarativi con superfici non riconducibili ad un avvicendamento colturale o comunque con superfici che hanno perso la caratteristica di seminabiltà (pascoli cespugliati o arborati), le relative superfici non saranno riconosciute ammissibili ai fini del calcolo UBA.

CODICI 36,37,38,75,76- FORAGGERE CHE CONCORRONO AL CALCOLO DEL ŒEF. DI DENSITÀ (E PER LA QUOTA DI "PASCOLABILITÀ" PER L'ESTENSIVIZZAZIONE)-

Sono ritenute ammissibili in questa classe tutte le superfici foraggere riconducibili al pascolamento – sia quelle appartenenti all'avvicendamento colturale che quelle escluse per aver perso la caratteristica di eleggibilità a seminativo.
Ad ogni codice dichiarativo esiste una corrispondenza agronomica da rispettare:

- codice 36 e 37: sono compatibili solo con foraggere seminabili, cioè facenti parte dell'avvicendamento colturale;
- codice 38: risulta compatibile solo con le foraggere seminabili e con quelle destinate al pascolo permanente al netto della presenza di tare
- codice 75: compatibile con foraggere seminabili, con quelle destinate al pascolo permanente senza presenza di tare, pascoli cespugliati e boschi pascolabili ad alto fusto
- codice 76: compatibile con foraggere seminabili, con quelle destinate al pascolo permanente senza presenza di tare e boschi pascolabili cedui.

In presenza dei codici 75 e 76 sono riconosciute ammissibili le superfici calcolate al netto delle **tare forfetarie**, da considerarsi nel seguente modo:

- i pascoli arborati sono compatibili solo con i soli codici dichiarativi 75 e 76. In presenza di superfici assimilabili a boschi pascolabili ad alto fusto (cod. 75) oppure a bosco ceduo (cod. 76), viene applicata una differente percentuale di tara forfetaria sulla superficie totalmente investita dalla vegetazione:
  - del 20%, in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto,
  - del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo.
- i pascoli cespugliati sono compatibili con il solo codice 75 alla cui superficie viene applicata una percentuale di tara forfetaria del 20%;

Per tutti i codici dichiarativi, in presenza di roccia affiorante diffusa su superfici ritenute pascolabili - in misura tale però da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Riepilogando queste classificazioni determineranno un'applicazione della tara così calcolate:

Tipologia di pascolo	Tare
Pascolo arborato (bosco pascolabile alto fusto)	20%
Pascolo arborato (bosco pascolabile ceduo)	50%
Pascolo cespugliato	20%
Pascolo con roccia affiorante (valutazione percentuale)	N°%

NB: Ad esclusione delle tare diffuse quali le rocce affioranti, per le quali va riportata in dettaglio di particella la superficie netta, per i casi di pascolo arborato la superficie di dettaglio - riportata per ciascuna particella – dovrà tenere conto della superficie lorda. Lo scorporo delle superfici va invece riportato nei riepiloghi del Quadro B (rigo B33) al fine di determinare l'esatta superficie ammissibile per la determinazione del coefficiente di densità.

Superfici non ammissibili:

Non sono da considerare utili ai fini della determinazione del coefficiente di densità tutte quelle superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitari o utilizzate per colture permanenti o colture orticole (Reg. CE 1254/99 art. 12) e quelle superfici senza caratteristiche di pascolabilità.

Nell'ambito di tali categorie di superfici non ammissibili si distinguono le seguenti classi:

- Fabbricati
- Sentieri e piste diversi da quelli create dal passaggio degli animali
- Stagni permanenti, acque
- Colture permanenti
- Taluni Seminativi quali le orticole, piselli freschi, riso, barbabietola, canapa e lino
- Aree e boschi non pascolabili: cioè quelle superfici senza caratteristica di pascolabilità, che impediscono la crescita di un piano vegetativo idoneo per il pascolo o per tipologia del soprassuolo o per eccessiva pendenza del terreno. In particolare:
  - calanchi
  - arenili
  - cave
  - boschi senza presenza di sottobosco pascolabile (esempio conifere)
  - rimboschimenti con eccessiva densità di piante, tale da impedire l'accesso degli animali.

20 TERRENI MESSI A RIPOSO (SET-ASIDE)

"L'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione alla superficie a seminativo per la quale è presentata la richiesta" (compresa quella che viene lasciata a riposo) (art. 6, par. 1 del reg. (CE) n. 1251/99).

In base all'art.1 del reg. (CE) n. 2322/2003 del 17 dicembre 2003, i coltivatori che dichiarano terreni sui quali può essere conseguita una produzione superiore a 92 tonnellate di cereali, colture proteiche, lino non tessile, semi oleosi, lino destinato alla produzione di fibre e canapa destinata alla produzione di fibre, ottenuta sulla base delle rese utilizzate per il pagamento ed indicate nel piano di regionalizzazione, hanno l'obbligo di mettere a riposo una superficie aziendale pari al 5%.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell'11.12.2003 stabilisce che anche in aggiunta al set-aside obbligatorio a tutti i coltivatori è data la facoltà di ritirare dalla produzione i terreni entro il limite massimo del 17%.

	% di messa a riposo obbligatoria	% di messa a riposo facoltativa massima	% di messa a riposo massima totale
Grandi produttori	5	17	22
Piccoli produttori	0	17	17

I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione di prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (cod. utilizzo 24, 50, 65, 66), a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo (art. 6, par. 3 del reg. (CE) n. 1251/99).

Ai sensi dell'art. 1 del Reg. CE n. 206/2004, per la corrente campagna di commercializzazione, i terreni rati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1000 mq. e una larghezza di almeno 10 metri; almeno 500 mq. e una larghezza di 5 metri possono essere presi in considerazione a condizione che sulle stessa non sia praticato il diserbo chimico e siano rispettati i requisiti previsti in materia di protezione ambientale definiti dalla circolare attuativa AG.E.A. n. 56 del 09/07/2001.

Nessun pagamento è dovuto per terreni messi a riposo su cui sono coltivati barbabietole da zucchero (cod. ut. 24, 50, 65, 66 varietà 24), topinambur (cod. ut. 24, 50, 65, 66, varietà 83) o radici di cicoria (cod. ut. 24, 50, 65, 66, varietà 91) (art. 1, par. 2 del reg. (CE) n. 2461/1999). Ai sensi dell'art. 6, par. 3, secondo trattino, del reg. (CE) n. 1251/99 "i terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per la coltura di leguminose foraggere praticata in una azienda agricola, per la totalità della produzione, secondo le esigenze previste dal reg. (CE) n. 2092/91" (Aziende biologiche).

Vengono sottoposte a controllo per il set-aside tutte le domande di pagamento per superficie. Prendendo in considerazione sia la distribuzione geografica delle particelle costituenti l'azienda, sia le deroghe e le tolleranze ammesse come previsto dalla normativa, viene verificata la correttezza delle proporzioni tra le superfici seminate (escluso lenticchie, œci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo per ciascuna zona agraria interessata. Le superfici messe a riposo devono rispettare la proporzionalità con le superfici seminate per ogni "regione" (art. 4, par. 15 Decreto MiPAF del 04/04/2000); ai criteri di proporzionalità sono ammessi i seguenti principi di deroga:

1. aziende su più zone altimetriche contigue;
2. zone altimetriche con obbligo di set-aside minore o uguale a 2 ha.

Per usufruire della deroga di cui al precedente punto 1, è necessario barrare la casella 8 delle dichiarazioni, nel "Quadro G – Dichiarazioni e Impegni" del modello di domanda di aiuto. Nei casi di deroga, tuttavia, la superficie da ritirare deve essere adeguata per tenere conto della differenza della produttività riferita alle varie rese utilizzate per il pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate.

L'applicazione delle deroghe non può comportare una diminuzione degli ettari messi a riposo, rispetto a quelli previsti nell'ambito del ritiro obbligatorio (art. 4, par. 16-18 Decreto MiPAF del 04/04/2000).

Possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo obbligatorio e per le quali non è concesso alcun pagamento, quelle dichiarate con il codice utilizzo 9, 64 e le varietà 54 e 55 (ritirate dalla produzione o imboschite ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99) (art. 4, par. 19 -20 Decreto MiPAF del 04/04/2000). Il riproporzionamento delle superfici a premio, abbassando il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici coltivate (art. 21 reg. (CE) n. 2316/99), viene effettuato nei casi seguenti:

- se le proporzioni tra le terre seminate e le messe a riposo non sono corrette;
- dopo l'esclusione in via cautelativa (fino alla verifica del rispetto del contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in biogas) delle superfici messe a riposo non alimentare (codice utilizzo 24, 50, 65, 66 e codice varietà fino a 92) dal totale delle superfici messe a riposo (codice 9 + codice 24 + codice 50 + codice 64 + codice 65 + codice 66).

Se il produttore con una produttività superiore a 92 t dichiara di mettere a riposo complessivamente meno di 30 are (art. 4, par. 6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000), si produrrà il pagamento, per tutte le colture che concorrono al calcolo della superficie da mettere a riposo (ad esclusione di lenticchie, ceci, vecce e risone), fino alla concorrenza delle 92 tonnellate ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 31 par. 3. Nel caso in cui il produttore ecceda la quantità di set-aside consentita, si abbasserà il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici messe a riposo.

Se il produttore ha dichiarato una produttività superiore a 92 t, la superficie riproporzionata non potrà essere inferiore a 3000 metri. "Nel caso si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato e una superficie a set-aside volontario inferiore a 1000 mq, [...] non si procede a riparametrare tutte le colture in base al set-aside realmente accertato, ma si penalizza il solo utilizzo a set-aside" (punto 2 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000").

La deroga per le zone altimetriche con obbligo di set-aside minore o uguale a 2 ha (punto 2) può essere applicata spostando il proprio obbligo verso "una o più zone di produzione non contigue a quella/e dove si trovano le superfici coltivate" (punto 5 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). Infine è possibile usufruire di deroga parziale come previsto dal punto 4 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000 (relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000") " ... È possibile derogare parzialmente spostando solo una parte delle superfici d'obbligo in una o più altre zone".

ESEMPIO 1
Si rammenta che la deroga dei 2 ettari può essere applicata soltanto spostando il proprio obbligo verso <u>una o più zone</u> di produzione non contigua (punto 5 del prot. Mi.P.A.F. n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000”).

Azienda con più corpi aziendali così situati:

60 ha Reggio Emilia pianura
60 ha Modena montagna
40 ha Mantova pianura
40 ha Verona montagna

La superficie si estende su 4 corpi aziendali dislocati su comuni diversi e non confinanti. L'azienda di complessivi 200 ettari è tutta a seminativo. In applicazione dell'art. 4 comma 15 del D.M. del 4.04.2000 il produttore ha l'obbligo di mettere a riposo:

3 ha Reggio Emilia pianura- resa set aside 6, 059 tonn/ha
3 ha Modena montagna - resa set aside 3,910 tonn/ha
2 ha Mantova pianura - resa set aside 6,770 tonn/ha
2 ha Verona montagna - resa set aside 4,710 tonn/ha
10 ha set-aside obbligatorio

Il produttore chiede di effettuare tutto il set-aside a Reggio Emilia pianura, utilizzando nella medesima domanda entrambe le deroghe: Modena montagna come zona contigua mentre Mantova pianura e Verona montagna secondo la deroga dei 2 ettari.

A causa della diversità delle rese tra le zone occorre adeguare le superfici di Mantova, Modena e Verona alla resa di Reggio Emilia (ad es. per Mantova avremo 2 ha x 6,770 = 13,54 tonn; per adeguare la superficie alla resa di Reggio Emilia è necessario effettuare la seguente proporzione: 13,54 : X = 6,059:1 ; X = 13,54/6,059 = 2,23)
3 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura
1,94 ha di set-aside provenienti da Modena montagna
2,23 ha di set-aside provenienti da Mantova pianura
1,55 ha di set-aside provenienti da Verona montagna
8,72 ha di set aside totale

Il set aside complessivo pertanto (pari a 8,72 ha) è inferiore rispetto alla percentuale prevista dall'obbligo di ritiro pertanto, In applicazione dell'art. 4, commi 16 , 17 e 18 del D.M. 4 aprile 2000, si avrà:

50 ha seminativi a Reggio Emilia pianura
10 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura
60 ha di seminativi Modena montagna
40 ha di seminativi Mantova pianura
40 ha di seminativi Verona montagna

ESEMPIO 2

Il mancato rispetto delle proporzioni tra le superfici seminate e le superfici messe a riposo, anche in presenza di deroga, produrrà il riproporzionamento delle superfici seminate a premio.

Nel caso in cui si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato e una superficie a set-aside volontario inferiore a 30 are, non si procede a riparametrare tutte le colture in base al set-aside realmente accertato, ma si penalizza il solo utilizzo a set-aside.

Coltura	Superficie dichiarata	Superficie accertata	Minore tra A e B	Superficie non ammissibile[1]	% scostamento	Esito del controllo (par. 7.3.2)	Decurtazioni (par. 7.3.2)	Ammissibile	Liquidabile[2]	Decurtazioni totali applicate
	A	B	B'	C =A - B'	C / B'		D	E = B' - D	F	G = A - F
Mais (resa distinta)	20,00	14,00	14,00	6,00	42,86	**Fuori tolleranza**	14,00	0,00	0,00	20,00
Altri cereali	20,00	18,00	18,00	2,00	11,11	In tolleranza	4,00	14,00	10,50	9,50
Proteiche	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	Assoluta concordanza	0,00	20,00	15,00	5,00
Set Aside	5,00	3,00	3,00	2,00	**66,67**	**Fuori tolleranza**	3,00	0,00	0,00	5,00
sup. aziendale tot.	**65,00**	**55,00**	**55,00**						**25,50**	**39,50**
sup. seminativo	*60,00*									
% set-aside effettuato	6,25									
set-aside obbligatorio:	3,75									

[1] La superficie non ammissibile è calcolata sottraendo la minore tra la superficie dichiarata e l'accertata. Per calcolare l'eventuale abbattimento dovuto al mancato rispetto dell'obbligo del set-aside in presenza di set-aside volontario, il calcolo si dovrà effettuare sulla base della superficie a set-aside obbligatorio ed effettivamente accertata.
set-aside obbligatorio = 3,75 ha
set-aside accertato = 3,00 ha
set-aside non ammissibile = 2,00 ha

[2] Il mancato rispetto delle proporzioni tra superfici seminate e superfici messe a riposo determina la decurtazione delle superfici ammissibili.
Percentuale di scostamento del set-aside (riferita al set-aside obbligatorio) = 25,00 %
Superficie liquidabile mais = 0 (perché fuori tolleranza)
Superficie liquidabile altri cereali = 10,50 così determinata: 100:25,00=14 : X ; X = 25,00 * 14 / 100 = 3,50
che si aggiunge ai 4 ha decurtati perché l'esito del controllo è "In tolleranza" quindi 20 – 2 accertati in meno – 4 penalità – 3,50 dovuti al set-aside = 10,50
Superficie liquidabile proteiche = 15,00 così determinata: 100:25,00=20 : X ; X = 25,00 * 20 / 100 = 5,00; 20 – 5 dovuti al set-aside = 15,00
Superficie liquidabile a set-aside=0 ha, (perché fuori tolleranza).

20.1 Requisiti

E' necessario che i produttori che dichiarano la messa a riposo (set-aside) osservino alcuni requisiti, di seguito esposti:

a) rispetto delle pratiche agronomiche annuali e tutela dell'ambiente:
Le superfici ritirate dalla produzione devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, costituire oggetto di pratiche agronomiche. Sulle superfici devono essere effettuate le operazioni colturali necessarie al fine di contenere lo sviluppo della vegetazione (comma 4 art.6 DM 04/04/2000)
Tali operazioni comprendono:
   - le lavorazioni del terreno superficiali (erpicatura, fresatura, ecc.);
   - le sfalciature, trinciature;
   - il diserbo della vegetazione presente, con prodotti ammessi dalla legislazione nazionale e con modalità atte a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente (comma 1 art. 5 DM 04/04/2000)

b) requisiti temporali:
Le superfici a riposo devono restare tali per un periodo che va del 15 gennaio al 31 agosto dello stesso anno. Nel caso di intenzione di semina (codice coltura 4), per le specie la cui produzione è ottenibile solo nell'anno successivo, è consentito l'anticipo delle pratiche agronomiche necessarie per la semina al 15 luglio.

c) semina con specie da sovescio:
E' ammessa la semina (codice coltura 1) con specie da sovescio, fatta eccezione per i prodotti contemplati all'Allegato I del regolamento CE n. 1251/99. In tal caso il terreno deve essere arato entro il 15 maggio e, per colture a semina primaverile, entro il 30 giugno. E' ammessa la produzione di fieno per autoconsumo solo successivamente al 31 agosto, ottenuta quindi dai ricacci successivi alle operazioni di aratura; ai fini del controllo si dovrà accertare l'effettiva distruzione, e la sola presenza di eventuali ricacci. In tale casistica è consentito anche la presenza di medicai a condizione che gli stessi siano oggetto di aratura entro il 15 maggio non sono pertanto ammissibili medicai riscontrati successivamente a tale data.

d) specie seminate per geodisinfezione:
Per motivi di ordine fitosanitario (codice coltura 5) è possibile destinare i terreni a riposo per la produzione di piante biocide, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la specifica finalità. Sarà necessario evidenziare la specie delle piante riscontrate e lo stato della coltura al momento del sopralluogo.
Ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno.

e) protezione fauna selvatica (ornitologica):
Per ragioni di tutela della fauna ornitologica (codice coltura 6) è possibile costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31 luglio. Successivamente a tale data, e comunque non oltre al 31 agosto, il terreno deve costituire oggetto di una delle previste pratiche agronomiche. Anche in tal caso non potranno essere utilizzate le specie elencate nell'Allegato I al Reg. CE 1251/99. Resta l'obbligo del produttore di indicare il codice colturale 6.

f) utilizzo zootecnico con specie leguminose foraggere per aziende biologiche:
Secondo il Regolamento CE n. 1157/2001 i seminativi ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per le colture di leguminose foraggere praticate in aziende che per la totalità delle produzioni rientrano nell'ambito della gestione delle misure concernenti l'applicazione delle disposizioni relative alla coltivazione biologica di cui al Reg. CEE 2092/91.
Limitatamente alle superfici che rientrano nell'ambito delle coltivazioni biologiche è consentito dichiarate a riposo tali superfici, utilizzando i seguenti codici:
   - 56: Vecce
   - 57: Lupini
   - 58: Erba medica, trifoglio, loto, lupinella, meliloto, sulla, cicerchia, fieno greco, pisello, serrandella, capraggine.

Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare i codici colturali 56 Vecce, 57 Lupini, 58 Erba medica, trifoglio, ecc.

g) copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco:
Visto il Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile dichiarare come set aside una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere. Il miscuglio dovrà essere composto con almeno due tra le colture di girasole, sorgo e mais.
Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare il codice colturale 59. La superficie potrà rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.

Sono pertanto escluse le superfici investite da impianti specializzati dichiarate a set aside. Inoltre, non sono ammissibili le superfici utilizzate a foraggi, come il pascolamento stanziale e la produzione di fieno con specie foraggere seminate, ad eccezione delle superfici foraggere arate entro il 15 maggio, i cui ricacci verranno utilizzati per autoconsumo aziendale successivamente al 31 agosto.

20.2 Set-aside pluriennale

I produttori possono richiedere il pagamento relativo al ritiro dei terreni dalla produzione per un periodo pluriennale compreso tra i 2 e i 5 anni. . Le superfici impegnate devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "64", "65", "66". A tale scopo, il coltivatore interessato deve sottoscrivere l'impegno nel modello di domanda ed indicare il numero di anni per i quali sottoscrive l'impegno.
Inoltre, deve indicare le particelle prescelte indicando i seguenti valori nella colonna B:
- 1, per le superfici per le quali assume un nuovo impegno;
- 2, per le superfici già oggetto di impegno pluriennale.

Il coltivatore ha la facoltà di recedere dalla scelta effettuata senza alcuna penalità solo nelle seguenti fattispecie:
- nel caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di imboschire le superfici di cui trattasi nell'ambito di uno dei regimi previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/99;
- in casi particolari autorizzati dall'AG.E.A.

Le particelle ritirate dalla produzione per un periodo superiore all'anno beneficiano del pagamento per superficie calcolato in base all'importo di base e alle rese del piano di regionalizzazione in vigore al momento in cui sottoscrivono l'impegno stesso (art. 20, par. 2 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che receda espressamente dal proprio obbligo prima della scadenza del periodo è tenuto a rimborsare un importo pari al 5% del pagamento per superficie versato per la campagna precedente sulle superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie l'obbligo inizialmente assunto (art. 20, par. 3 del reg. (CE) n. 2316/99). Se, a seguito di un mutamento della struttura dell'azienda, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore si è impegnato supera la percentuale fissata dall'Italia, le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a tale limite (art. 20, par. 5 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che voglia recedere, anche parzialmente, dall'impegno assunto deve inviare un'apposita comunicazione all'AG.E.A. - U.O. 67, via Palestro 81 00185 Roma, comprendente i dati identificativi delle superfici oggetto di recesso.

21 ART. 7 REG. (CE) N. 1251/99

Le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli. Tuttavia le domande di pagamento per superfici destinate alla produzione di fibre e eventualmente alla relativa messa a riposo obbligatoria possono essere presentate per i terreni che hanno beneficiato di un aiuto concesso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio del 26 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, durante almeno una delle campagne dal 1998/99 al 2000/2001 (art. 1 punto 5) del reg. (CE) n. 1672/2000, recante modifica al reg. (CE) n. 1251/99). E' possibile che le superfici originariamente dichiarate ammissibili vengano dichiarate inammissibili, al posto di altre diventate nel frattempo ammissibili (art. 7 del reg. (CE) n. 1251/99).

In nessun caso lo scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli stati membri predispongono un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi (art. 2 reg. (CE) n. 2316/99).
I produttori che presentano domande di sostituzione dei terreni non possono richiedere a premio (in tutto o in parte) le superfici originariamente ritenute ammissibili e di cui si richiede la sostituzione, per conseguire prodotti ricadenti nell'ambito del regime di sostegno.

E' necessario effettuare controlli intesi a verificare che:
1. i terreni precedentemente inammissibili al pagamento per superfici siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o più prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1251/99;
2. le superfici per le quali è stata consentita la sostituzione siano state effettivamente impiegate a colture diverse da cereali, semi oleosi, piante proteiche, lino non tessile, lino da fibra e canapa.

Di conseguenza, le superfici per le quali si richiede il pagamento non dovranno eccedere la superficie massima coltivabile a seminativi presente sul "REGISTRO DELLE SUPERFICI INTERESSATE DALLE RICHIESTE DI SOSTITUZIONE".
Le superfici per le quali la sostituzione è stata richiesta ed autorizzata (anch'esse risultanti dal registro), non dovranno invece essere state dichiarate alle seguenti colture:

Codice utilizzo	Descrizione	Coltura/varietà dichiarata in colonna
001	MAIS	Tutte
002	GRANO DURO	Tutte
003	ALTRI CEREALI	Tutte
004	SOIA	Tutte
005	GIRASOLE	Tutte
006	COLZA E RAVIZZONE AUTUNNALE	Tutte
007	PROTEAGINOSE	Tutte
008	COLTURE CONSOCIATE	Tutte
009	MESSA A RIPOSO	Tutte
064	MESSA A RIPOSO PLURIENNALE	Tutte
014	LINO NON TESSILE	Tutte
024	MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE	Tutte
065	MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE PLURIENNALE	Tutte
050	MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	Tutte
066	MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS PLURIENNALE	Tutte
055	LINO DA FIBRA	Tutte
056	CANAPA	Tutte

In caso di mancato riscontro di tale condizione, la particella dichiarata nella domanda di pagamento per superfici sarà esclusa dal pagamento del premio e considerata ai fini del computo delle penalità.
Si effettuano le medesime verifiche anche sulle particelle dichiarate su piani di sostituzione respinti, onde evitare che il divieto venga aggirato.

In attesa del completamento dell'istruttoria sulle domande di sostituzione, in via cautelativa, tutte le particelle elencate nel piano di sostituzione in corso di approvazione saranno escluse dal pagamento del premio e considerate ai fini del computo delle penalità.

L'Amministrazione, unicamente per le domande il cui esito è risultato negativo, provvederà a notificare ai rispettivi coltivatori il suddetto esito entro 75 giorni decorrenti dalla data di deposito delle domande.

22 CONTROLLI SULL'AMMISSIBILITÀ DEL PAGAMENTO

22.1 Base di calcolo

Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto per superficie, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Se la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per superficie è superiore a quella determinata, per lo stesso gruppo di colture, nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie determinata per quel gruppo di colture.
Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie oggetto di ritiro determinata sono ridotti soltanto fino al livello necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Se l'imprenditore non ha potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

22.2 Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso

Salvo il caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verrà ridotta, in relazione ad un gruppo di colture dichiarato in domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie "determinata", secondo i seguenti criteri previsti dalla normativa comunitaria all'art. 32, par. 1 del reg. (CE) n. 2419/2001.
Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non è superiore al 20 % della superficie determinata.
Se l'eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi.

La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo: [(superficie dichiarata - superficie "determinata") / superficie "determinata"] * 100.
I calcoli delle superfici ammissibili a premio saranno determinati sulla base dei gruppi di coltura.

Riepilogo:

ESITO DEL CONTROLLO	% SCOSTAMENTO	SUPERFICIE AMMISSIBILE
Assoluta concordanza	0	Quella dichiarata
In tolleranza	(0 - 3) e al massimo 2 ha	Quella "determinata"
In tolleranza	(3 - 20)	Quella "determinata" meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Nessuna

Quando l'eccedenza della superficie dichiarata rispetto alla superficie determinata è superiore al 30% e fino al 50%, relativamente alla superficie globale determinata, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto, non è concesso per l'anno civile considerato.
Se la differenza è superiore al 50 %, al produttore non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso ed inoltre l'Amministrazione provvede ad applicare le sanzioni previste all'art. 1 par. 6 del Reg. CE 118/2004. In particolare, nelle tre annualità successive viene portato in detrazione l'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Se l'importo non può essere detratto completamente nel corso dei tre anni successivi, il saldo restante viene annullato.
Tale importo può essere detratto dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92, ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

Di seguito sono riportati alcuni esempi che descrivono le modalità di attribuzione della superficie ammessa, della superficie non ammessa e della superficie penalizzata a singoli utilizzi/colture.

ESEMPI SUL CALCOLO DELL'ESITO UTILIZZANDO I GRUPPI DI COLTURE

Esempio numero 1: gruppo colture con tutti gli utilizzi in tolleranza (cfr. esito 3)

	calcolo ammissibile, non ammesso e penalizzato per utilizzo (calcolo effettuato fino alla campagna 2001)							ricalcolo ammesso, non ammesso e penalizzato sui singoli utilizzi tenuto conto del gruppo di cultura				
Codice Utilizzo	Sup. Dichiar.	Sup. Accertato	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile	Sup. Non ammesso	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile
3	30,00	26,00	4,00	15,38	3	8,00	18,00	4,00	15,38	3	8,00	18,00
5	60,00	53,00	7,00	13,21	3	14,00	39,00	7,00	13,21	3	14,00	39,00
6	10,00	9,00	1,00	11,11	3	2,00	7,00	1,00	11,11	3	2,00	7,00
Totale	100,00	88,00	12,00			24,00	64,00	12,00			24,00	64,00
Totale per gruppo	100,00	88,00										

In questo caso le superfici ammesse in liquidazione non variano rispetto a quanto si ammetteva per singolo utilizzo. La stessa situazione si ha quando tutti gli utilizzi componenti il gruppo sono in assoluta concordanza, o nel caso in cui ci sono utilizzi in tolleranza e altri in assoluta concordanza, ma con accertato uguale al dichiarato.

Esempio numero 2: gruppo colture con utilizzi in tolleranza (cfr. esito 3) e fuori tolleranza (cfr. esito 5), e almeno un utilizzo in assoluta concordanza con superficie determinata superiore alla dichiarata:

	calcolo ammissibile, non ammesso e penalizzato per utilizzo (calcolo effettuato fino alla campagna 2001)							ricalcolo ammesso, non ammesso e penalizzato sui singoli utilizzi tenuto conto del gruppo di cultura				
Codice Utilizzo	Sup. Dichiar.	Sup. Accertata	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile
3	30,00	45,00	0,00	0,00	1	0,00	30,00	0,00	0,00	1	0,00	30,00
5	60,00	42,00	18,00	42,86	5	42,00	0,00	3,79	9,02	3	7,58	48,63
6	10,00	9,00	1,00	11,11	3	2,00	7,00	0,21	2,33	3	0,42	9,37
Totale	100,00	96,00	19,00			44,00	37,00	4,00			8,00	88,00
Totale per gruppo	100,00	96,00										

In questo caso le superfici ammesse in liquidazione sono superiori a quelle precedenti, in quanto la maggiore superficie determinata sull'utilizzo 3 (cfr. prima colonna della tab.) compensa (in modo proporzionale) quella determinata in meno sugli altri due utilizzi, facendo sì che entrambi vengano liquidati in misura maggiore rispetto a quanto avveniva in precedenza. Nessuna superficie ammessa supera la determinata a livello di gruppo di cultura.

Esempio numero 3: gruppo colture con almeno un utilizzo fuori tolleranza (cfr. esito 5) e un utilizzo con superficie richiesta maggiore rispetto alla superficie accertata:

	calcolo ammissibile, non ammesso e penalizzato per utilizzo (calcolo effettuato fino alla campagna 2001)							ricalcolo ammesso, non ammesso e penalizzato sui singoli utilizzi tenuto conto del gruppo di coltura				
Codice Utilizzo	Sup. Dichiar.	Sup. Accertata	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile
3	30,00	30,00	0,00	0,00	1	0,00	30,00	0,00	0,00	1	0,00	30,00
5	60,00	42,50	17,50	41,18	5	42,50	0,00	0,00	0,00	1	0,00	60,00
6	0,50	18,00	0,00	0,00	1	0,00	0,50	0,00	0,00	1	0,00	0,50
Totale	90,50	90,50	17,50			42,50	30,50	0,00			0,00	90,50
Totale per gruppo	90,50	90,50										

In questo caso viene completamente ammessa la superficie ad utilizzo 5 in presenza della superficie determinata ad utilizzo 6.

22.3 Inadempienze intenzionali

Qualora l'Amministrazione rilevi che gli scostamenti tra la superficie globale dichiarata a premio e quella determinata derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verrà detratto, ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 (seminativi e zootecnia), ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

A decorrere dalla campagna 2004 l'AG.E.A. ha esteso il campo di applicazione dell'art. 33 del Reg. CE 2419/01, precedentemente limitato alle aziende con superfici accertate pari a zero, anche alle situazioni di seguito riportate:

- aziende con una superficie dichiarata eccedente la superficie globale determinata di oltre il 50%, non correggibili a livello catastale;
- aziende con scostamenti almeno del 20% generati da dichiarazioni su superfici indiscutibilmente non eleggibili (boschi –cod. 650 -, fabbricati –cod. 660 e acque –cod. 690).

22.4 Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

22.5 Sospensioni

L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di aiuto dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarità che comportino la necessità di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvederà a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

23 CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI

Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati dei controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura, basato su analisi dei rischi. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 19.
La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C. Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, per il calcolo dell'importo da ammettere all'aiuto, viene presa in considerazione la superficie dichiarata (31, par. 1 Reg. 2419/2001). In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili, e delle relative riduzioni, sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo della presente circolare, "Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso". Nel caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente l'imprenditore è escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno considerato e verrà sottoposto alle sanzioni già descritte al paragrafo della presente circolare, "Inadempienze intenzionali". Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.

Qualora a seguito dei controlli oggettivi venga accertata una minore coltivazione di un prodotto a vantaggio di un altro prodotto per il quale è stato richiesto il pagamento per superfici, la superficie "accertata in eccesso" su quest'ultima coltura deve essere attribuita (con limitazione della superficie accertata a quella dichiarata nel caso di condivisioni e, comunque, nei limiti del richiesto) ai restanti seminativi per i quali è avvenuto il minore accertamento. Si prevede, dunque, previa esclusione delle particelle sulle quali si siano evidenziate delle irregolarità, una compensazione automatica nell'ambito di ciascuno dei gruppi di utilizzi per zona, purché dichiarati, indifferentemente per i piccoli e i grandi produttori.

Tale redistribuzione, tuttavia, avverrà solo dopo che la medesima operazione sia stata effettuata nell'ambito dell'utilizzo in esame, a prescindere dalla zona altimetrica di appartenenza.
L'art. 2, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che "il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale".
Se le superfici ammissibili si trovano in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda.
Di conseguenza, al fine di evitare ingiustificati vantaggi a taluni produttori, la compensazione automatica all'interno di un medesimo gruppo di coltura deve essere effettuata nel caso in cui la superficie aziendale si estenda:

- nella medesima zona;
- in zone con rese uguali;
- in zone con rese diverse, ma la superficie sia accertata in eccesso nella zona con resa maggiore;
- in zone con rese diverse, ma la superficie sia accertata in eccesso nella zona con resa minore.

23.1 Controlli sulle superfici

La totalità delle particelle da controllare, dichiarate a contributo e a foraggere, viene verificata in campo attraverso un sopralluogo di tipo "speditivo", volto alla verifica della corrispondenza tra la coltura in atto e la coltura dichiarata dal produttore.

La verifica della presenza dell'utilizzo dichiarato potrà avvenire attraverso l'osservazione della coltura in piedi o dei residui colturali (es. coltura in piedi, stoppie, stocchi, arato con residui, 2° raccolto con residui).

Le colture dichiarate devono rimanere in essere fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita (art. 1, comma 4 decreto MiPAF 4 aprile 2000). Fanno eccezione le colture di grano duro, canapa, piante proteiche e leguminose per le quali i requisiti normativi indicano le seguenti date:

- grano duro: fino al 30 giugno. Se per circostanze climatiche favorevoli le operazioni di raccolta dovessero essere anticipate, le superfici non devono essere occupate da altre colture fino a tale data;
- piante proteiche: fino alla fase di maturazione lattea;
- leguminose in grani: fino alla fase di completa maturazione e raccolta;
- canapa: fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

23.2 Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura 'ordinaria', l'area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

23.3 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside
Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

b) Superfici coltivate sottochioma
Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

23.4 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilià) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq per le piante piccole e per 10 mq , per le piante grandi.

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

23.5 Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria.
Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:
- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione dell'utilizzo set aside, il quale non è compatibile con superfici utilizzate per scopi di lucro.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

23.6 Tare

Ai sensi all'articolo 22, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2419/01, le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. Secondo quanto stabilisce l'art. 22 del reg. (CE) n. 2419/01 elementi come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri.

23.7 Tolleranza tecnica di misurazione

In riferimento all'articolo 22 paragrafo 1 del Reg. 2419/01, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, è stato determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorità .

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.
Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella così calcolata:
Quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella è inferiore al 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sarà accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sarà accettata la superficie oggettiva.

23.8 Coltura non ordinaria

"Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intende l'ordinaria tecnica di coltivazione... e per superfici interamente seminate secondo le norme locali si intende 'l'ordinaria' tecnica di semina" (art. 1, comma 4 Decreto MIPAF 4 Aprile 2000).
Sono riconosciute ammissibili al pagamento le superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita; nel caso di semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del frumento duro, le colture devono essere mantenute secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno…a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data; nel caso delle colture proteiche, il raccolto può essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattea (art. 3 Reg. CE 2316/99).

Facendo riferimento ai criteri sopra elencati, si definisce come coltura "ordinaria" quella coltura per la quale il produttore abbia rispettato tutte le tecniche agronomiche necessarie per uno sviluppo vegetativo "normale", secondo i criteri localmente riconosciuti.

Qualora il tecnico controllore riscontri la presenza della coltura in atto (non raccolta), dovrà valutare l'ordinarietà della coltura prendendo in considerazione principalmente la densità di piante a mq e lo sviluppo delle stesse.

Il tecnico, in base ai concetti di ordinarietà sopra esposti, dovrà verificare che la coltura in atto sia stata seminata secondo i requisiti tecnici diffusi localmente.

Nel caso in cui il controllo abbia definito la coltura non ordinaria è necessario effettuare delle fotografie di campo che dimostrino al meglio detta condizione colturale per ciascuna particella interessata dal problema.

In ottemperanza all'art. 1 del Reg. CE n.1157/2001, "le superfici interamente seminate la cui coltura, mantenuta secondo le norme locali, non arriva alle scadenze fissate…in seguito a circostanze climatiche particolari, riconosciute dagli Stati membri, rimangono ammissibili al pagamento per superficie purché siano rimaste libere da altre occupazioni fino a tali scadenze".

L'art.1, comma 4bis del Decreto MiPAF 4 Aprile 2000 dispone che: "Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del Reg. (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche particolari, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185".

Nel corso del controllo in campo il tecnico, non a conoscenza delle aree definite dalle singole Regioni, considererà la coltura come non ordinaria. In una fase successiva tali colture classificate in campo come non ordinarie, per i soli Comuni colpiti da eventi calamitosi, comunicati dall'AG.E.A., saranno considerate ammissibili.

23.9 Rispetto dei requisiti ambientali

Il regolamento CE n.1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce 'Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune' delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15 settembre 2000 e successiva integrazione dell'8 marzo 2001 stabilisce che i pagamenti dei settori seminativi (Reg. 1251/99 e successive modificazioni e integrazioni), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale:

- manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti
- attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.

La circolare attuativa AG.E.A. n. 56 del 09/07/2001 definisce le modalità di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in materia di protezione ambientale.

Relativamente ai nuovi utilizzi introdotti dal'articolo 83 del titolo IV del Reg 1782/2003 frutta in guscio, è riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora venga soddisfatto il requisiti ambientali in materia di protezione ambientale quali manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti.

23.10 Incontro aziende campione e chiusura procedimento amministrativo

Nel caso in cui dall'esecuzione dei controlli emerga una delle seguenti problematiche:
- Discordanza fra la superficie dichiarata ed accertata;
- Irregolarità amministrative quali i superi tra particelle catastali dichiarate da più produttori;
- Particelle con problemi di identificazione territoriale o catastale;
- Mancato rispetto dei requisiti ambientali (Reg. Ce N. 1259/99);

verrà effettuato un incontro con il produttore, che riceverà una lettera di convocazione al proprio domicilio tramite raccomandata A/R. La convocazione non seguita dalla presentazione presso la sede di convocazione costituisce formale notifica – ai sensi della Legge 241/90 - della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo comunicati al produttore nella lettera di convocazione (all. 13.2 alla presente circolare)

Qualora la convocazione sia seguita dalla presentazione del produttore o dal suo delegato, il confronto in contradditorio con il produttore/delegato avviene effettuando:

- la verifica della presenza e della idoneità della documentazione richiesta nella lettera di incontro;
- il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda;
- il riconoscimento sugli ingrandimenti fotografici dei limiti naturali di coltivazione;
- la misurazione delle colture e delle superfici dichiarate;
- la visualizzazione delle foto di campo.

In caso di discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata, il produttore ha la possibilità di richiedere una nuova verifica in campo delle particelle con superficie discordante.

Al termine dell'incontro è prevista la stesura di un "verbale di incontro" - Relazione di controllo prevista dall'Art. 20 del Reg. 2419/01- (All. 13.3 alla presente circolare), nonché il rilascio della "mappetta" aziendale costituita dalla stampa, in formato A4, della porzione di territorio comprovante il controllo effettuato.

Saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli verbalizzati sottoscritti dal produttore.

I risultati dei controlli sono relativi esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto. La superficie accertata e verbalizzata sulle particelle in

supero non viene considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, in quanto è necessario effettuare una successiva verifica sul sistema centrale della "rinuncia" degli altri dichiaranti.

Entro 20 giorni civili dalla data del verbale, è possibile inoltrare presso l'AG.E.A. solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorità.

La consegna del verbale costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.

La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato, comporta che non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in campo. Pertanto, saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici e di conseguenza l'istruttoria tecnica s'intende definitivamente conclusa secondo i predetti esiti tecnici.

Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni.

24 INTEGRAZIONE ZONA SVANTAGGIATA PER PRODUTTORI DI CARNI OVINE O CAPRINE

Il produttore interessato alle previdenze comunitarie di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 2529/2001 e art. 4 del Reg. CE 2550/2001 deve indicare, in conformità alla disposizione del decreto ministeriale del 19/03/2002, nella domanda di aiuto per superficie tutte le particelle che determinano la superficie a fini agricoli, segnalando quelle sulle quali effettua il pascolo ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio) barrando la casella ZAS OVINI nel riquadro 8 del quadro E ed E1 della domanda di aiuto per superfici esclusivamente per le aziende la cui ubicazione ricade in comuni parzialmente svantaggiati.

25 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96.
La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.

26 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

26.1 Partecipazione al procedimento

AG.E.A. provvederà ad inviare, a partire dal 15 ottobre 2004, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di superfici riferite al raccolto 2004 presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AG.E.A. entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01 e successive modificazioni e integrazioni.

26.2 Provvedimento definitivo

L'AG.E.A. comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di Assistenza Agricola – CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto).

L'AG.E.A. informerà i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo, stabilito a partire dal 30.06.2005.

27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque dopo il ricevimento della comunicazione di cui al capitolo precedente, è possibile inoltrare agli Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, che consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, le istanze di riesame allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Firmato: Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
PAOLO GULINELLI

28 ALLEGATI

FAC SIMILE DELLA DOMANDA

- fac simile del modulo di domanda di pagamento per superfici – raccolto 2004;
- note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento per superfici – raccolto 2004

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA

N. domanda presentata nell'anno 2003

Domanda presentata per il tramite del C.A.A.
Cod CAA - Sigla Prov - Prog. Ufficio
Codice operatore

DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI
Reg. (CE) n. 1251/99 e Reg. (CE) n. 1782/03
RACCOLTO 2004

Pagamento per superficie per impresa con produttività ai sensi del Reg CE 1251/99 ☐ maggiore di 92 t. ☐ non superiore a 92 t.

Finalità di presentazione della domanda

- ☐ Domanda iniziale
- ☐ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 2419/2001
- ☐ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 2419/2001
- ☐ Domanda di modifica ai sensi dell'art.48 del Reg. CE 2419/2001
- ☐ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 50 del Reg. CE 2419/2001

in sostituzione della domanda N.

ORIGINALE PER L'AGEA

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE ☐ Barrare se ditta individuale PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE/CUAA

QUADRO B - SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AIUTO

		ettari	are			ettari	are
SUPERFICIE A **MAIS**	B1			SUPERFICIE A **SEMINATIVI CONSOCIATI**	B15		
SUPERFICIE A **GRANO DURO**	B2			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO**	B16		
SUPERFICIE A **ALTRI CEREALI**	B3			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO PLURIENNALE**	B17		
SUPERFICIE A **SOIA**	B4			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO NO-FOOD**	B18		
SUPERFICIE A **GIRASOLE**	B5			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD**	B19		
SUPERFICIE A **COLZA E RAVIZZONE**	B6			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**	B20		
SUPERFICIE A **LINO NON TESSILE**	B7			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**	B21		
				SUPERFICIE A **COLTURE ENERGETICHE**	B22		
SUPERFICIE A **LINO DA FIBRA**	B8			SUPERFICIE A **COLTURE ENERGETICHE per la trasformazione in biogas nella propria azienda di cui al punto b) art, 34, comma 1 Reg. CE 2237/2003**	B23		
SUPERFICIE A **CANAPA**	B9			SUPERFICIE A **FRUTTA A GUSCIO - NOCCIOLE**	B24		
SUPERFICIE A **LENTICCHIE**	B10			SUPERFICIE A **FRUTTA A GUSCIO - MANDORLE**	B25		
SUPERFICIE A **CECI**	B11			SUPERFICIE A **FRUTTA A GUSCIO - NOCI COMUNI**	B26		
SUPERFICIE A **VECCE**	B12			SUPERFICIE A **FRUTTA A GUSCIO - PISTACCHI**	B27		
SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE**	B13			SUPERFICIE A **FRUTTA A GUSCIO - CARRUBE**	B28		
SUPERFICIE A **RISONE**	B14			**TOTALE SUPERFICIE PER LA QUALE SI RICHIEDE IL PAGAMENTO**	B29		

Totale superfici a foraggio da destinare alla trasformazione Reg. CEE 603/95	B30		
Totale superficie destinata al pascolo di bestiame ovicaprino	B31		
Superficie a foraggere (al lordo delle tare previste in presenza di codice colturali 75 e 76)	B32		
Superficie a foraggere (al netto delle tare previste in presenza di codice colturali 75 e 76) per il calcolo UBA	B33		
Superficie ad altre utilizzazioni	B34		
Superficie a sementi certificate	B35		
Totale superficie aziendale (B29 B30 B32 B34 B35)	B36		
Superficie a **GRANO DURO** per il quale si richiede l'**aiuto**	B37		
supplementare in zone tradizionali			
specifico in zone non tradizionali			
Superficie a **GRANO DURO** per il quale si richiede il **premio alla qualità (solo per le zone tradizionali)**	B38		

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DOMANDA

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: ______ N° ______
Rilasciato da: ______
il: ______ Data scadenza: ______

Fatto a: ______
il: ______

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dei premi di cui alla presente domanda e, a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 con particolare riguardo alle dichiarazioni ed agli impegni riportati nel successivo quadro G autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentate legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentate legale

QUADRO D - SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

COPIA MECCANOGRAFICA PER AGEA
COPIA PER IL RICHIEDENTE

QUADRO D - SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

COPIA MECCANOGRAFICA PER AGEA
COPIA PER IL RICHIEDENTE

QUADRO A1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE 1

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AG 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede lega 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica)/ TITOLARI DITTA INDIVIDUALE CODICE FISCALE 4

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO E - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicat

TIPO DI UTILIZZO **CODICE** **DESCRIZIONE**

	Comune (1)			(2)	DATI CATASTALI (3)				(4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA (6)		Superficie utilizzata (7)		(8)
	Cod. ISTAT		Denominazione	CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TITOLO DI CONDUZIONE	ETTARI	ARE					ZAS OVINI / CATEGORIA
	Prov	Comune										A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI

Note:

QUADRO F - INFORMAZIONI GENERALI

Sez. I - AIUTO SUPPLEMENTARE E SPECIFICO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA o delle seguenti zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza)

1 — **Allega obbligatoriamente** copia delle fatture di acquisto della semente ☐

2 — QUANTITATIVO DI SEMENTE CERTIFICATA UTILIZZATA

Kg ☐ di cui: ☐ prebase ☐ base ☐ I riproduzione ☐ II riproduzione

Sez. II - PREMIO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO DI QUALITA' (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)

1 — **Allega obbligatoriamente** copia delle fatture di acquisto della semente ☐

2 — QUANTITATIVO DI SEMENTE CERTIFICATA UTILIZZATA

Kg ☐ di cui: ☐ prebase ☐ base ☐ I riproduzione ☐ II riproduzione

Sez. III - COLZA

Si allega: ☐ Copia delle fatture di acquisto della semente

Sez. IV - LINO DA FIBRA

Allega obbligatoriamente: originali dei cartellini varietali n. ☐ ☐ copia delle fatture di acquisto delle sementi

Sez. V - CANAPA

Allega obbligatoriamente:	gli originali dei cartellini varietali n.	quantitativo di semente certificata utilizzata (kg)
1 impiegata per il no-food:		
2 altri impieghi:		

Sez. VI - MESSA A RIPOSO

1 — Superficie messa a riposo no-food pluriennale per la produzione di biomassa (art. 6 par. 3, 2° capoverso Reg. (CE) n. 1251/99) — F1 ettari | are

Superficie totale impegnata per ritiro pluriennale per un periodo non superiore a 5 anni — F2 ettari | are

n. anni di impegno ☐

2 — POSSIBILITA' DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) ☐ SI ☐ NO

3 — COLTURE ANNUALI PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (NO-FOOD) O UNA DICHIARAZIONE DI TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA

	COD. ISTAT 1		2	3	4	5	Produzione prevista (kg) ad uso:	7		COD. ISTAT 1		2	3	4	5	Produzione prevista (kg) ad uso: 6	7	
	Provincia	Zona	Cod. coltura	Cod. utilizzo	Varietà	Resa (t/ha)	non alimentare	alimentare		Provincia	Zona	Cod. coltura	Cod. utilizzo	Varietà	Resa (t/ha)	non alimentare	alimentare	
1																		6
2																		7
3																		8
4																		9
5																		10

4 — COLTURE ANNUALI PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (USI ENERGETICI) O UNA DICHIARAZIONE DI TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA

	COD. ISTAT 1		2	3	4	Produzione prevista (kg) ad uso: 5	6		COD. ISTAT 1		2	3	4	Produzione prevista (kg) ad uso: 5	6	
	Provincia	Zona	Cod. coltura	Cod. utilizzo	Varietà	energetico	destinati ad altre utilizzazioni		Provincia	Zona	Cod. coltura	Cod. utilizzo	Varietà	energetico	destinati ad altre utilizzazioni	
1																6
2																7
3																8
4																9
5																10

Sez. VII - SUPERFICI FORAGGERE/PASCOLO PER IL CALCOLO DEGLI UBA AI FINI DEL PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE

Superficie totale (pascolo + foraggere) — F3 ettari | are

Il produttore dichiara che almeno il 50% della superficie foraggera per il premio all'estensivizzazione a propria disposizione nella corrente campagna di commercializzazione è costituita da pascolo e richiede:

1 ☐ di partecipare al regime di premio per l'estensivizzazione ☐ inferiore a 1,4 UBA/ha ☐ tra 1,4 e 1,8 UBA/ha

Sez. VIII - FRUTTA A GUSCIO

Organizzazione riconosciuta a norma degli articoli 11/14 reg. (CE) n. 2200/96- (obbligatorio per i produttori che vi hanno aderito) ☐

Sez. IX - MODALITA' DI PAGAMENTO

☐ 1 - accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE - riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro (IBAN)

Codice Paese | Cin | Codice ABI | Codice CAB | N. conto corrente | Istituto

Agenzia | Comune | Prov. | c.a.p.

☐ 2 - emissione di assegno non trasferibile

QUADRO G - DICHIARAZIONI E IMPEGNI [411]

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione del pagamento per le superfici indicate nel quadro B della presente domanda.
A tal fine, sotto la propria responsabilità

dichiara:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- superfici;
- che le superfici per le quali si richiede il pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 1251/99, erano destinate a seminativi al 31 dicembre 1991;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 1251/99;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di appezzamenti è regolarmente registrata e l'autorità competente vi potrà accedere, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli art. 32 e 33 del Reg. (CE) n. 2419 dell'11/12/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo IV del reg. (CE) n. 1782/03 e del reg. (CE) n. 2237/03 recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al Titolo IV del reg. (CE) n. 1782/03;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere il legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni individuati nei quadri E ed E1;
- che sui terreni per i quali è il legittimo ed esclusivo conduttore ha costituito il "Fascicolo del produttore" ai sensi della Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001.

[1] di non aver presentato altre domande di pagamento per superfici;
oppure:
[2] che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

[3] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di pagamento per superfici;
oppure:
[4] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di pagamento per superfici escluse quelle destinate a semina primaverile, per le quali la presente costituisce un'**intenzione di semina** e sulle quali **si impegna a seminare**;

[5] di utilizzare solo varietà ammesse per le coltivazioni di girasole e/o lino non tessile e/o lino da fibra per cui si richiede il pagamento;

[6] di utilizzare per la coltivazione della canapa solo le varietà ammesse ai sensi del Reg. CE 2316/99;

[7] che il raccolto della canapa interverrà immediatamente dopo l'inizio della fioritura nel rispetto della normativa vigente;

[8] che la supeficie aziendale si estende su due o più zone contigue del piano di regionalizzazione;

[9] di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633;

[10] che la superficie foraggera è disponibile per tutto l'anno o per almeno sette mesi a partire dal 15 febbraio;

[11] che la superficie arborata dichiarata negli utilizzi 71-72-73-74-75 produce frutta a guscio e che la coltivazione viene effettuata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle coltu

[12] che le superfici investite a frutta a guscio non sono interessate da piani di miglioramento per il nocciolo (ai sensi dell'art. 14 lettera b reg. CEE n. 1035/72) e non sono sotto vinco di regolamenti legati a misure di imboschimento con vocazione "legno" (ad esempio: reg. (CE) 1257/99 ex reg. (CEE) 2080/92 - Reg CE 2328/91)

si impegna:

- si impegna a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni
- si impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie

[1] a provvedere alla consegna al primo trasformatore o collettore della totalità delle materie prime destinate ad uso non alimentare, ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto;

[2] a provvedere alla trasformazione in biogas nella propria azienda della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto della dichiarazione d'impegno;

[3] a provvedere alla consegna al primo trasformatore della totalità delle materie prime destinate all'ottenimento di prodotti ad uso energetico, ottenute sulle superfici dichiarate in domanda ed oggetto di contratto;

[4] a provvedere alla trasformazione in biogas nella propria azienda della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici destinate all'ottenimento di prodotti ad uso energetico ed oggetto della dichiarazione di impegno;

allega:

[1] documentazione per richiedere le informazioni antimafia (certificato camerale);

[2] dichiarazione di esenzione (per antimafia) ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni;

[3] copia di dichiarazioni di impegno di trasformazione in biogas nella propria azienda n. [ ]

[4] copia di contratti di coltivazione n. [ ] (obbligatorio per il no-food)

[5] copia di contratti di coltivazione prodotti energetici n. [ ]

[6] dichiarazione di trasformazione di prodotti energetici effettuata nella propria azienda di cui alla lett. b), comma 1 art. 34 del Reg. CE 2237/03

[7] fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

[8] copia della mappa con le indicazioni degli estremi catastali (facoltativa);

[9] documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri E e E1;

[10] documentazione giustificativa del titolo di conduzione;

[11] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita Iva dell'azienda (facoltativa);

[12] fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativa);

[13] attestazione ente pubblico con strutture aziendali ricadenti su più province

Il produttore che si avvale per la presentazione della domanda di un CAA (Centro Assistenza Agricola) deve consegnare obbligatoriamente allo stesso il presente modello di domanda di aiuto unitamente alla documentazione prevista nei punti precedenti
Nel caso di produttore in proprio, la documentazione prevista nei punti precedenti deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di premio.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI
Reg. (CE) n. 1251/99, Reg. (CE) n. 1782/03

RACCOLTO 2004

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 – Roma - entro le ore 17.00 del 30 aprile 2004, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda PAC seminativi 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 -ROMA

I dati anagrafici dei richiedente , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Domanda PAC seminativi 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

Attenzione: Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo degli U.B.A. deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda comprendente sia i prodotti a premio che le superfici foraggere

N' domanda presentata nell'anno precedente
Indicare, se presentata, il numero della domanda di pagamento per superfici - raccolto 2003.

Finalità di presentazione della domanda
- Barrare la casella 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 dei Reg. CE 2419/2001' nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal sopracitato articolo, in totale sostituzione della domanda precedentemente presentata; tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima di semina fissata dalla normativa in vigore; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.
- Barrare la casella 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 2419/2001 ' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.
- Barrare la casella ''Domanda di modifica ai sensi dell'art. 48 dei Reg. CE 2419/2001' nel caso in cui la domanda venga presentata, nei casi previsti dal suindicato articolo.
- Barrare la casella ''Domanda di modifica ai sensi dell'art. 50 dei Reg. CE 2419/2001' nel caso in cui la domanda venga presentata, nei casi previsti dal sopracitato articolo.
- Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 48 e 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001 devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AGEA entro il 30 settembre 2004 unitamente alla relativa documentazione probante,ai sensi della circolare AGEA – raccolto 2004, per essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no probante

Pagamento per superficie per impresa:
Barrare la casella corrispondente alla produttività aziendale.
Se il produttore ha conferito mandato al C.A.A. per la presentazione della domanda occorre indicare il codice, sigla provincia del C.A.A. di appartenenza e il codice ufficio.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE
Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare il pagamento dell'aiuto.

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente indicata la PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione dei soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE/CUAA del richiedente; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA).
b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente non è una ditta individuale, NON va barrata la casella DITTA INDIVIDUALE e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi a PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE/CUAA del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione della Partita IVA).
Qualora ricorrano le condizioni per l'esonero dal possesso della Partita IVA, va barrata la relativa casella 9 delle dichiarazioni finali.
Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME e SESSO del richiedente.

QUADRO B – SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PAGAMENTO

Riga B1 - Indicare la superficie coltivata a mais, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 1.
Riga B2 - Indicare la superficie coltivata a grano duro, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo di utilizzo = 2.
Riga B3 - Indicare la superficie ad altri cereali (escluso mais e grano duro) riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 3.
Riga B4 - Indicare la superficie coltivata a soia, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 4.
Riga B5 - Indicare la superficie coltivata a girasole, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 5.
Riga B6 - Indicare la superficie coltivata a colza e/o ravizzone, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 6.
Riga B7- Indicare la superficie coltivata a LINO NON TESSILE, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 14.
Riga B8- Indicare la superficie coltivata a LINO DA FIBRA, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 55.
Riga B9 - indicare la superficie coltivata a CANAPA, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 56.
Riga B10 - indicare la superficie coltivata a lenticchie, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 16
Riga B11 - indicare la superficie coltivata a ceci, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 17
Riga B12 - indicare la superficie coltivata a vecce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 18.
Riga B13 - indicare la superficie coltivata a piante proteiche, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 7.
Riga B14 - indicare la superficie coltivata a risone, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 19.
Riga B15 – indicare la superficie coltivata a seminativi consociati riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 8.
Riga B16 - indicare la superficie messa a riposo, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 9.
Riga B17 - indicare la superficie messa a riposo pluriennale, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 64.
Riga B18 - indicare la superficie messo a riposo no-food, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 24.
Riga B19 - indicare la superficie messo a riposo pluriennale no-food, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 65.
Riga B20 - Indicare la superficie messa a riposo no-food per la trasformazione in biogas nella propria azienda, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 50.
Riga B21 - Indicare la superficie messa a riposo pluriennale no-food per la trasformazione in biogas nella propria azienda, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 66.

Riga B22 - indicare la superficie coltivata a colture energetiche comuni, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 76.

Riga B23 - indicare la superficie coltivata a colture energetiche da trasformare in biogas nella propria azienda ad esclusione di tutti i cereali e semi oleosi di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 34 del reg. CE 2237/2003, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 77.

Riga B24 - indicare la superficie coltivata a nocciole, riportando la somma delle superfici dei Quadri E1 con tipo utilizzo = 71.

Riga B25- indicare la superficie coltivata a mandorle, riportando la somma delle superfici dei Quadri E1 con tipo utilizzo = 72.

Riga B26 - indicare la superficie coltivata a noci comuni, riportando la somma delle superfici dei Quadri E1 con tipo utilizzo = 73

Riga B27 - indicare la superficie coltivata a pistacchi, riportando la somma delle superfici dei Quadri E1 con tipo utilizzo = 74.

Riga B28 - indicare la superficie coltivata a carrube, riportando la somma delle superfici dei Quadri E1 con tipo utilizzo = 75.

Si rammenta che le imprese con produttività maggiore di 92 t di cereali sono tenute all'obbligo del ritiro dalla produzione del 5% delle superfici a seminativi oggetto di pagamento.
Tutti i produttori possono decidere di ritirare dalla produzione una quota volontaria fino al 17% delle superfici a seminativi oggetto di pagamento.

Riga B29 - Indicare il totale (somma delle righe da B1 a B28) della superficie per la quale si richiede il pagamento.

Riga B30 - Indicare la superficie investita a foraggio da destinare alla trasformazione, riportando la somma dei Quadri E con tipo utilizzo = 15.

Riga B31 - Indicare la superficie destinata al pascolo di bestiame ovicaprino riportando la somma di tutte le superfici indicate nei Quadri E di qualsiasi tipo utilizzo per le quali nella colonna 'Pascolo' sia stata barrata l'apposita casella.

Riga B32 - Indicare la superficie investita a foraggere, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 13;

Riga B33 - Indicare la superficie investita a foraggere, per la determinazione dei coefficiente di densità aziendale (UBA), riportando la somma delle superfici delle particelle dei quadri E con utilizzo = 13; la somma delle superfici delle particelle con il codice coltura 75 deve essere ridotta del 20% (moltiplicata per 0,8); la somma delle superfici delle particelle con il codice coltura 76 deve essere ridotta del 50% (moltiplicata per 0,5). Tale riduzione è dovuta alle tare forfettarie previste in presenza di tali codici colturali.

Riga B34 - Indicare la superficie ad altre utilizzazioni, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 10.

Riga B35 - Riportare la superficie a sementi certificate riportando la somma della superficie dei Quadri B con tipo utilizzo = 57.

Riga B36 - Riportare la superficie aziendale totale, sommando le righe, B29, B30, B32, B34, B35.

Riga B37 – Indicare la superficie a grano duro per la quale si richiede l'aiuto integrativo. Tale superficie non può essere maggiore di quella coltivata per la quale si richiede il pagamento per superfici (riga B2). Indicare, inoltre, la distribuzione della superficie tra zone tradizionali e non tradizionali.

Riga B38 – Indicare la superficie a grano duro per la quale si richiede l'aiuto alla produzione di grano duro di qualità. Tale superficie non può essere maggiore di quella coltivata per la quale si richiede il pagamento per superfici (riga B2).

QUADRO C – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

Compilare il riquadro con gli estremi del documento di riconoscimento che deve essere allegato alla domanda (obbligatorio per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA).
Indicare il luogo e la data di compilazione**. Firmare la domanda**.
Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

QUADRO D – SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

Questo riquadro non deve essere compilato.

QUADRO A1 – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Riquadro l. - RICHIEDENTE

I campi relativi a DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente devono essere obbligatoriamente compilati dai richiedenti che siano persone fisiche. Il titolare di ditta individuale è tenuto alla compilazione solo se sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare.

Riquadro 2. - DOMICILIO 0 SEDE LEGALE
Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica o ditta individuale) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui questa risulti diversa dal domicilio o sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione dei centro aziendale.

Riquadro 4. – RAPPRESENTANTE LEGALE/ TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale, e sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione dei soggetto di imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome dei titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici dei titolare stesso.

b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente non è una ditta individuale, ma è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici dei rappresentante legale della stessa.

Si rammenta che l'indicazione del codice fiscale è obbligatoria.

QUADRO E – PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

I quadri E presenti nella domanda di pagamento per superfici devono essere utilizzati per riportare tutte le particelle aziendali e le loro rispettive utilizzazioni.

In particolare ciascun quadro E dovrà essere utilizzato per indicare le superfici coltivate ad un unico 'tipo di utilizzo', riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla tabella I.

Ogni quadro è composto da più righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali; se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successi riportando sempre il codice e la descrizione dei tipo di utilizzo.

Riquadro I. - COMUNE
Indicare il codice ISTAT della provincia e dei comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento al Decreto MiPAF del 10 agosto 2001 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 30.11.2003 (riquadro 3) indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:
1 = riordino fondiario;
2 = zona coperto da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.11.2003;
6 = ex-catasto austroungarico (catasto tavolare) ;
7 = stato estero.
8= particella appartenente al catasto urbano

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI
Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. - TIPO DI CONDUZIONE
Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;

3 – ex mezzadria;
4 - altre forme.

Riquadro 5 - SUPERFICIE CATASTALE
Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 6 - CODICI COLTURA E/O VARIETA'
Per la compilazione di questo riquadro vedere le note specifiche al 'tipo di utilizzo' in questione:

A- Superfici a seminativo per le quali si richiede l'aiuto

tipo di utilizzo = **1 - MAIS (GRANTURCO)**
colonna A: indicare il tipo di mais a cui è investito la particella o la porzione di particella riportando il codice coltura relativo, deducibile dalla tabella 2 sotto la dicitura MAIS;
ATTENZIONE: tutti i coltivatori di mais in zone con resa mais uguale alla resa cereali sono tenuti a dichiarare la coltura all'interno del tipo di utilizzo 3 – ALTRI CEREALI.
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **2 - GRANO (FRUMENTO) DURO**
colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 3 (varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro) e la tabella 14 (varietà ammesse all'aiuto per la produzione di grano duro di qualità);
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **3 - ALTRI CEREALI**
colonna A: indicare il codice coltura del cereale a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella Tabella 2 sotto la voce 'ALTRI CEREALI' (escluso grano duro);
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **4 – SOIA**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **5- GIRASOLE**
colonna B: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **6 - COLZA E RAVIZZONE**
colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 5;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **14 - UNO NON TESSILE**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **16 - LENTICCHIE**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **17 - CECI**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **18 - VECCE**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **7 - PIANTE PROTEICHE**
colonna A: Indicare il codice coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la dicitura 'PIANTE PROTEICHE';
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **19 - RISONE**
colonna A: indicare il codice delle varietà seminate sulla particella o porzione di particella utilizzando io codifica riportata nella tabella 4;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **8 - COLTURE CONSOCIATE**
colonna A e B: riportare su ciascuna colonna il codice coltura delle specie utilizzate per la consociazione che interessa la particella o la porzione di particella, utilizzando i codici della tabella 2 relativi a MAIS, GRANO DURO, ALTRI CEREALI, SEMI OLEOSI e PIANTE PROTEICHE. Se le specie utilizzate nella consociazione sono più di 2, indicare i codici delle 2 colture prevalenti;

tipo di utilizzo = **9 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando i codici della Tabella 6;
colonna B: non riportare alcuna informazione

tipo di utilizzo = **64 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PLURIENNALE**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando i codici della Tabella 6;
colonna B: il richiedente deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione utilizzando la seguente codifica:
1 = superfici messe a riposo per un periodo pluriennale non superiore ai 5 anni (nuovo impegno);
2 = superfici già oggetto di impegno pluriennale.

tipo di utilizzo = **24 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la fabbricazione (nella Comunità) di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** la stipula di un contratto di coltivazione) e/o nella Tabella 8 (prodotti per i quali non è richiesta la stipula di un contratto di coltivazione);
colonna B: non riportare alcuna informazione

tipo di utilizzo = **65 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la fabbricazione (nella Comunità) di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** la stipula di un contratto di coltivazione) e/o nella Tabella 8 (prodotti per i quali non è richiesta la stipula di un contratto di coltivazione);
colonna B: il richiedente deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione utilizzando la seguente codifica:
1 = superfici messe a riposo per un periodo pluriennale non superiore ai 5 anni (nuovo impegno);
2 = superfici già oggetto di impegno pluriennale.

tipo di utilizzo = **50 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la trasformazione diretta in biogas di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** una dichiarazione di impegno alla trasformazione);
colonna B: non riportare alcuna informazione

tipo di utilizzo = **66 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la trasformazione diretta in biogas di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** una dichiarazione di impegno alla trasformazione);
colonna B: il richiedente deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione utilizzando la seguente codifica:
1 = superfici messe a riposo per un periodo pluriennale non superiore ai 5 anni (nuovo impegno);

2 = superfici già oggetto di impegno pluriennale.

tipo di utilizzo = **55 - LINO DA FIBRA**
colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 9.
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **56 - CANAPA**
colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 10.
colonna B: non riportare alcuna informazione;

Superfici a seminativo o ad altre utilizzazioni per le quali non si richiede l'aiuto:

tipo di utilizzo = **13 – FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo UBA)**
colonna A: indicare il codice coltura della coltura foraggera a cui è investita la particella o la porzione di essa; tali codici sono riportati nella tabella 2 e solo utilizzati per la determinazione dei coefficiente di densità aziendale. Nella tabella 2, sotto la voce "FORAGGERE", sono riportati i codici colturali che partecipano anche al calcolo delle superfici utili ai fini del premio di estensivizzazione. Il requisito richiesto dalla normativa per l'estensivizzazione è che almeno il 50% della superficie venga dichiarata con i seguenti codici di pascolabilità 36, 37, 38, 75, 76. Ai fini dell'eleggibilità i codici 33, 34, 36, 37, 39, 40, 60, 61, 62, 63, 64, sono compatibili esclusivamente con superfici foraggere seminabili - cioè che partecipano all'avvicendamento colturale - mentre i codici colturali 38, 75 e 76 si riferiscono a superfici foraggere non seminabili destinate esclusivamente al pascolo. In particolare il codice colturale 38 è riferito a pascoli permanenti interamente utilizzabili, senza la presenza di tare significative (es. alpeggi); il codice colturale 75 è riferito al pascolo arborato con sviluppo arboreo o arbustivo (es. boschi alto fusto e pascoli cespugliati); il codice colturale 76 è riferito al pascolo arborato su boschi cedui. Si rammenta inoltre che ai fini delle determinazione del coefficiente di densità per il solo premio bovini e vacche nutrici, possono essere dichiarate nell'utilizzo 13 con i relativi codici colturali le superfici investite alle altre colture a seminativo - quali MAIS, ALTRI CEREALI, SEMI OLEOSI E PIANTE PROTEICHE - per le quali non si richiede il pagamento per superfici. Tali superfici sono escluse dal calcolo per la determinazione della quota di pascolamento aziendale.
colonna B: non riportare alcuna informazione;

Superficie utilizzata: Per il codice 75 la superficie ammessa, ai fini della determinazione del coefficiente di densità aziendale, viene ridotta del 20% rispetto alla superficie utilizzata. Pertanto la superficie utilizzata da indicare dovrà corrispondere alla superficie lorda (100%).
Per il codice 76 la superficie ammessa, ai fini della determinazione del coefficiente di densità aziendale, viene ridotta del 50% rispetto alla superficie utilizzata. Pertanto la superficie utilizzata da indicare dovrà corrispondere alla superficie lorda (100%).

tipo di utilizzo = **15 - FORAGGI da destinare alla trasformazione**
colonna A: indicare il codice coltura della foraggera a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 15;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **10 – ALTRE UTILIZZAZIONI**
colonna A: indicare la coltura a cui è investito la particella o la porzione di particella utilizzando i codici riportati nella tabella 2; a tal riguardo si rammenta che le eventuali superfici investite a cereali, semi oleosi e piante proteiche per le quali non si intende chiedere l'aiuto, vanno riportate nel Quadro B riferito ad 'ALTRE UTILIZZAZIONI';
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **57 - SEMENTI CERTIFICATE**
colonna A: indicare il codice specie a cui è investito la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 11.
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **76 - SUPERFICIE SEMINATE A COLTURE ENERGETICHE**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie seminata destinata all'ottenimento di prodotti energetici, utilizzando i codici riportati nelle Tabella 12 (prodotti per i quali è necessario stipulare un contratto di coltivazione) e/o nella tabella 13 (prodotti per i quali è richiesto un contratto di coltivazione pluriennale);
colonna B: non riportare alcuna informazione

tipo di utilizzo = **77 - SUPERFICIE SEMINATE A COLTURE ENERGETICHE per la trasformazione in biogas nella propria azienda di cui al punto b) art, 34, comma 1 Reg. CE 2237/2003**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie seminata destinata all'ottenimento di prodotti energetici, utilizzando i codici riportati nelle Tabella 12 (prodotti per i quali si dichiara di effettuare la trasformazione in biogas nella propria azienda);
colonna B: non riportare alcuna informazione

Riquadro 7 - SUPERFICIE UTILIZZATA
Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa coltura o alla stessa varietà, etc.) la superficie utilizzata per la quale si richiede il pagamento o semplicemente la superficie utilizzata (nel caso di utilizzo = 10, 13 e 15), espressi in ettari ed are.
Una particella deve quindi essere indicata più di una volta sullo stesso Quadro E, se su di essa insistono diverse varietà della stessa coltura (nel caso di grano duro, colza, risone, lino da fibra, canapa, sementi certificate o messa a riposo) o su quadri E diversi, se su essa insistono colture diverse.

Riquadro 8 - ZAS OVINI/CODICE CATEGORIA
Barrare la casella se la superficie in questione è destinata al pascolo dei bestiame ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio). Nel caso di particella dichiarata ad utilizzo "sementi certificate" indicare per ciascuna particella o porzione di essa la categoria di semente impiegata, secondo la seguente codifica:

1 = prebase
2 = base
3 = I° riproduzione

Superficie totale di Quadro

Riportare la superficie totale di quadro, espressa in ettari ed are, sommando le superfici utilizzate indicate nel riquadro 7.

QUADRO E1 – PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI - FRUTTA IN GUSCIO

Il quadro E1 presente nella domanda di pagamento per superfici deve essere utilizzato esclusivamente per riportare tutte le particelle aziendali da dichiarare ai fini del pagamento per superficie per la FRUTTA A GUSCIO (tipo di utilizzo da 71 a 75).

tipo di utilizzo = **71 - NOCCIOLE**

tipo di utilizzo = **72 – MANDORLE**

tipo di utilizzo = **73 – NOCI COMUNI**

tipo di utilizzo = **74 – PISTACCHI**

tipo di utilizzo = **75 - CARRUBE**

A tal fine occorre ricordare che (vedi reg. (CE) 2237/03 cap. 5 art. 19):

- per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, piantata con alberi da frutta a guscio che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture;

- l'estensione minima di un frutteto, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, è fissata a 0,10 ettari ai sensi dell'art. 19, par. 3 del Reg. CE 2237/2003
- è comunque autorizzata la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10% del numero di alberi di frutta a guscio effettivo per ettaro;
- è inoltre autorizzata la presenza di alberi di castagno purchè sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro;
- nel caso di un frutteto nel quale siano coltivati diversi tipi di alberi da frutta a guscio si applicheranno le condizioni di ammissibilità relative al tipo di frutta a guscio predominante. Per specie predominante si intende l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante.
- sono ammessi a beneficiare dei pagamenti soltanto i frutteti che producono frutta in guscio e che sono coltivati nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture;
- il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto non può essere inferiore a :
  - **125 per l'utilizzo 71 (nocciole)**
  - **50 per l'utilizzo 72 (mandorle)**
  - **50 per l'utilizzo 73 (noci comuni**
  - **50 per l'utilizzo 74 (pistacchi**
  - **30 per l'utilizzo 75 (carrube)**
- Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'art. 14 quinquies ex regolamento CEE n. 1035/1972 possono, ai sensi dell'art. 86 par. 2 Reg. CE 1782/2003 beneficiare del regime di aiuto alla frutta a guscio a partire la 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.
- Non possono essere dichiarati gli impianti di frutta a guscio realizzati su particelle catastali legati a misure di imboschimento con vocazione "legno" (ad esempio: reg. (CE) 1257/99 ex reg. (CEE) 2080/92 - Reg CE 2328/91).

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto.

Il produttore dovrà pertanto compilare ciascun quadro E1 indicando le superfici coltivate ad un unico 'tipo di utilizzo' (71, 72, 73, 74, 75), riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla tabella I. Nel caso di impianti consociati e con presenza di più specie di frutta a guscio, occorrerà indicare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (specie predominante). Se in un frutteto consociato il numero di piante è lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente, il produttore può indifferentemente scegliere la coltura predominante purché la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densità minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta.

Nell'ambito di uno stesso utilizzo, il produttore dovrà dichiarare più "occorrenze" (righe di dichiarazione) nel caso in cui:

- **il frutteto si estenda su più particelle catastali;**
- **il frutteto si estenda su un'unica particella catastale ma non sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto di impianto;**
- **il frutteto si estenda su un'unica particella catastale, sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto, ma sia costituito da più corpi.**

Per ciascuna occorrenza deve essere rispettato il requisito della densità minima per ettaro previsto dall'art. 19 par. 3 del Reg. CE 2237/2003 (vedi sopra).

Ogni quadro è composto da più righe; se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successivi del quadro E1 riportando sempre il codice e la descrizione del tipo di utilizzo.

Riquadro I. - COMUNE
Vedi quadro E
Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI
Vedi quadro E
Riquadro 3. - DATI CATASTALI
Vedi quadro E

Riquadro 4. - TIPO Di CONDUZIONE
Vedi quadro E

Riquadro 5 - SUPERFICIE CATASTALE
Vedi quadro E

Riquadro 6– DESCRIZIONE IMPIANTI
Indicare la descrizione degli impianti specificando:

- **Tipo di impianto**: Indicare la tipologia dell'impianto utilizzando la seguente decodifica:
  1. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;
  2. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;
  3. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;
  4. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;
  5. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;
  6. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.

  N.B.= In caso di impianti consociati:
  - **con specie di frutta a guscio o castagno (tipo 3 o 4) e con**
  - **specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno (tipo 5 o 6),**

  è necessario indicare come tipologia di impianto il codice 5 o 6.

- **Sesto di impianto**: Il riquadro dovrà essere compilato solo in presenza di sesto regolare (tipo di impianto = 1, 3 o 5); riportare la distanza, espressa in centimetri, intercorrente tra piante consecutive sulla fila e tra le file delle piante; nel caso di impianti consociati, (3, 5), la distanza da considerare è quella tra le piante consecutive senza tener conto della specie.

Esempio impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare:

Noce Olivo Noce
Cm
Cm

- **Anno di impianto**: Indicare l'anno di impianto della coltura predominante. In caso di anni di impianto diversi dovrà essere indicato l'anno di impianto relativo al maggior numero di piante (della stessa specie);

- **Numero Piante**: Indicare il numero delle piante presenti sulla particella nella maniera seguente:
  - **Frutta a guscio**: indicare il numero totale degli alberi di frutta a guscio ammissibili (specie predominante e non); si ricorda che sono ritenute ammissibili solo le piante coltivate nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture
  - **Castagno** : indicare il numero di piante di castagno;
  - **Altre piante** : indicare il numero di piante diverse dalla frutta a guscio e dal castagno .

Riquadro 7 - SUPERFICIE UTILIZZATA
Indicare, per ogni particella o porzione di particella uniforme (cioè riferita allo steso utilizzo, alla stessa tipologia di impianto e allo stesso sesto), la superficie utilizzata per la quale si richiede il pagamento.
Non è possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta a guscio altri tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti di impianto che permetterebbero una possibile consociabilità con le colture erbacee in quanto sono ammissibili i soli impianti di frutta a guscio specializzati.

N.B= Per verificare il rispetto della densità minima prevista dal regolamento (Reg. (CE) 2237/03 cap. 5 art. 19)**, verrà considerato esclusivamente il numero di piante riportato nella Colonna 'Frutta a guscio' del paragrafo precedente.**

QUADRO F – INFORMAZIONI GENERALI

Sez. I. – ***Aiuto integrativo alla produzione di grano duro***

Riquadro 1.

L'aiuto integrativo per la produzione di grano duro è subordinato all'utilizzo di sementi certificate.
Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e dei numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Riquadro 2.
Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata. Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini dei riconoscimento dell'aiuto in causa è di 180 kg/ha.
Indicare inoltre il quantitativo (in kg) di ciascuna tipologia di semente certificata utilizzata.

N.B.: non è ammesso il reimpiego aziendale.

Sez. II –*Premio alla produzione di grano duro di qualità*

Riquadro 1.
Il premio per la produzione di grano duro di qualità è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute di alta qualità per la fabbricazione di semolini o paste alimentari; l'elenco delle varietà ammesse è riportato nella tabella 14.
Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e dei numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Riquadro 2.
Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata. Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini dei riconoscimento dell'aiuto in causa è di 180 kg/ha.
Indicare inoltre il quantitativo (in kg) di ciascuna tipologia di semente certificata utilizzata.

N.B.: non è ammesso il reimpiego aziendale.

Sez. III – *Colza*
Allegare alla domanda copia delle fatture di acquisto della semente certificata e barrare la corrispondente casella.

Sez. IV – *Lino da fibra*
Il produttore che richiede l'aiuto specifico per il lino da fibra deve **obbligatoriamente** allegare alla domanda le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia delle relative fatture di acquisto delle sementi certificate utilizzate.

Sez. V – *Canapa*

I produttori che coltivano CANAPA, destinandola ad un impiego no-food (utilizzo 24 o 50 e coltura 60 o 78) o ad altri impieghi (utilizzo 56) devono indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata e specificare il numero dei cartellini varietali (in originale) allegati.
Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini dei riconoscimento dell'aiuto per la CANAPA (utilizzo 56) è di 35 Kg/ha.

SEZ. VI - *Messa a riposo*

Riquadro 1.
F1 - Indicare la superficie messa a riposo no-food impiegata a colture pluriennali per la produzione di biomassa (art. 6 reg. 1251/99 par. 3, 2° capoverso), riportando la somma delle particelle con utilizzo = 24 e/o 65 e codice destinazione (colonna A) desunto dalla Tabella 8.
F2 - Indicare il totale della superficie messa a riposo per un periodo non inferiore a 5 anni, riportando la somma delle particelle con utilizzo = 64 e/o 65 e/o 66.
Indicare inoltre, nella casella corrispondente, il numero di anni per cui si assume l'impegno.

Riquadro 2. - POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA)
Segnalare se è presente il rischio di pascolo casuale, per le zone in cui è praticata ordinariamente la transumanza delle greggi, barrando l'apposita casella.

Riquadro 3. - Colture annuali per le quali è obbligatoria la stipula di un contratto di coltivazione (codice utilizzo = 24 e/o 65 e codici destinazione riportati nella Tabella 7) o una dichiarazione di trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo = 50 e/o 66 e codici destinazione riportati nella tabella 7).

Colonna 1 - COD. ISTAT Provincia e Zona
Indicare il codice Istat di ciascuna provincia in cui sono ubicate le colture per cui si richiede l'aiuto e la zona altimetrica di appartenenza (Decreto MiPAF del 10 agosto 2001, in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat); le zone devono essere indicate utilizzando la seguente classificazione Istat:
1 = montagna interna
2 = montagna litoranea
3 = collina interna
4 = collina litoranea
5 = pianura

Colonne 2,3 e 4 - Specie/varietà
Per ogni zona omogenea (cioè riferita alla stessa specie/varietà) indicare il codice utilizzo, il codice destinazione riportato nella Tabella 7 e la descrizione della varietà utilizzata.
Colonna 5 - Resa (t/ha)
Riportare il valore di resa per ogni gruppo omogeneo (zona e coltura), indicato:
- per i cereali, nel Decreto MiPAF del 10 agosto 2001;
- per i semi oleosi, nella circolare AGEA n. 5 dell'11 marzo 2004 di pubblicazione delle rese medie annue preventive;
- per tutte le altre specie/varietà, nell'annuario ISTAT.

Colonna 6 - Produzione prevista (kg) ad uso non alimentare
Riportare la produzione prevista, ottenibile moltiplicando la superficie coltivata alla varietà in oggetto per la resa.

Colonna 7 - Produzione prevista (kg) ad uso alimentare
Se l'azienda coltiva le stesse specie per cui ha stipulato un contratto di coltivazione o ha presentato una dichiarazione di impegno alla trasformazione in biogas nella propria azienda anche su altre superfici per cui richiede la compensazione al reddito (dichiarate con codice utilizzo diverso da 24, 65, 50 o 66), deve indicare la quantità prodotta attesa da tali coltivazioni.

Riquadro 4. - Colture energetiche per le quali è obbligatoria la stipula di un contratto di coltivazione annuale (codice utilizzo = 76 e codici destinazione riportati nella Tabella 12) o una dichiarazione di trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo = 77 e codici destinazione riportati nella Tabella 12).

Colonna 1 - COD. ISTAT Provincia e Zona
Indicare il codice Istat di ciascuna provincia in cui sono ubicate le colture per cui si richiede l'aiuto e la zona altimetrica di appartenenza (Decreto MiPAF del 10 agosto 2001, in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat); le zone devono essere indicate utilizzando la seguente classificazione Istat:
6 = montagna interna
7 = montagna litoranea
8 = collina interna
9 = collina litoranea
10 = pianura

Colonne 2,3 e 4 - Specie/varietà
Per ogni zona omogenea (cioè riferita alla stessa specie/varietà) indicare il codice utilizzo, il codice destinazione riportato nella Tabella 12 e la descrizione della varietà utilizzata.

Colonna 5 - Produzione prevista (kg) ad uso energetico
Riportare la produzione attesa.

Colonna 6 - Produzione prevista (kg) ad altre utilizzazioni
Se l'azienda coltiva le stesse specie per cui ha stipulato un contratto di coltivazione o ha presentato una dichiarazione di impegno alla trasformazione in biogas nella propria azienda anche su altre superfici per cui richiede la compensazione al reddito (dichiarate con codice utilizzo diverso da 76 e 77), deve indicare la quantità prodotta attesa da tali coltivazioni.

Sez. VII – *Superfici foraggere/pascolo per il calcolo degli UBA ai fini del premio per l'estensivizzazione*
F3 - Indicare la superficie investita a foraggere, per la determinazione del coefficiente di densità aziendale ai fini del calcolo del premio di estensivizzazione, riportando:
- la somma delle superfici delle particelle dei quadri E con utilizzo = 13 e codice coltura (colonna A) = 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 61, 62, 63, 64;
- la somma delle superfici delle particelle dei Quadri E con utilizzo = 13 e codice coltura (colonna A) = 75 ridotta del 20%
- la somma delle superfici delle particelle dei Quadri E con utilizzo = 13 e codice coltura (colonna A) = 76 ridotta del 50%.

Qualora il produttore intenda partecipare al regime di premio per l'estensivizzazione per il premio bovini maschi e vacche nutrici, dovrà barrare la relativa casella, indicando la fascia di densità aziendale che intende rispettare durante tutto l'anno in corso.

Sez. VIII – Frutta a guscio
Indicare l'organizzazione di appartenenza riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del reg. (CE) n. 2200/96. Si tratta di una indicazione obbligatoria per i produttori che vi abbiano aderito.

Sez. IX – ***Modalità di pagamento***
Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I ***codici*** PAESE, CIN , ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.
In linea con le direttive CE, le coordinate bancarie di tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:
1. Codice paese: lunghezza fissa di quattro codici numerici;
2. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera;
3. Codice ABI (codice banca) e codice CAB (codice filiale): è obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Non sono ammessi lettere e caratteri speciali come ad esempio: .,/,-?!,&.
Tutti gli eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto non devono essere indicati.
4 Conto corrente: lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici fra i seguenti:
0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ;
Tutti i caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non sono ammessi. Se l conto corrente è di lunghezza inferiore a dodici caratteri il sistema inserirà in automatico degli zeri di riempimento a sinistra.
L'utilizzo di tale modalità di pagamento consente di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.
Se non viene indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalità "emissione di assegno non trasferibile".

QUADRO G – DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare:

- sotto la voce "dichiara", le caselle corrispondenti alla situazione aziendale. Si rammenta che nel caso in cui la presente domanda costituisca un'intenzione di semina per parte o per tutte le superfici a semina primaverile (cioè se è stata barrata la casella 4) non sarà necessario presentare ulteriore documentazione se le semine procederanno come indicato in domanda; in caso contrario bisognerà presentare una nuova domanda quale modifica del piano colturale.

- sotto la voce "allega":

  - la casella relativa alle informazioni antimafia eventualmente allegato;
  - la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65;
  - la casella relativa alla presenza di dichiarazione di trasformazione in biogas nella propria azienda (obbligatorio per i produttori che praticano la messa a riposo no-food per la produzione di biogas);
  - la casella relativa alla presenza dei contratti di coltivazione (obbligatorio per i produttori che praticano la messa a riposo no-food). Occorre indicare anche il numero di contratti allegati;
  - la casella relativa alla presenza dei contratti per la fabbricazione di prodotti energetici (obbligatorio per i produttori che dichiarano le colture energetiche);
  - la casella relativa alla presenza della fotocopia di un documento di riconoscimento valido (obbligatorio);
  - le caselle corrispondenti agli altri allegati facoltativi, qualora gli stessi vengano uniti alla domanda.

AVVISO IMPORTANTE

Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, l'AGEA suggerisce di utilizzare l'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (compilare la sezione IX del Quadro F).
Questo consentirà di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno, che comporterebbe notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.

TABELLE DI CODIFICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI

TABELLA 1

Codifica del tipo di utilizzo

CODICE	DESCRIZIONE
1	MAIS (GRANTURCO)
2	GRANO DURO (FRUMENTO DURO)
3	ALTRI CEREALI
4	SOIA
5	GIRASOLE
6	COLZA E RAVIZZONE
7	PIANTE PROTEICHE
8	COLTURE CONSOCIATE
9	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO
64	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PLURIENNALE
24	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD (per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'alimentazione ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
65	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PLURIENNALE (per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'alimentazione ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
50	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA (ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
66	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA (ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
55	LINO DA FIBRA
56	CANAPA
14	LINO NON TESSILE
16	LENTICCHIE
17	CECI
18	VECCE
19	RISONE
10	ALTRE UTILIZZAZIONI (NON OGGETTO DI PAGAMENTO)
13	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio nell'ambito zootecnico)
15	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
57	SEMENTI CERTIFICATE
71	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA
72	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE
73	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI
74	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI
75	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE
76	COLTURE ENERGETICHE
77	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS

TABELLA 2

Codifica delle colture

CODICE	COLTURA
	MAIS
1	Mais da granella
2	Silomais e mais ceroso
3	Mais dolce
	ALTRI CEREALI
4	Grano (frumento) tenero
5	Grano (frumento) duro
6	Frumento segalato
7	Segale
8	Orzo
9	Avena
10	Sorgo da granella
11	Insilati di cereali
12	Grano saraceno
13	Miglio
14	Scagliola
15	Altri cereali
	SEMI OLEOSI
16	Soia da granella
17	Girasole da granella
18	Colza e ravizzone da granella
59	Lino non tessile
	PIANTE PROTEICHE
20	Piselli allo stato secco
21	Fave e favette
22	Lupini dolci
	FORAGGERE
33	Erba medica
62	Erbaio di graminacee
63	Erbaio di leguminose
64	Erbaio misto
61	Lupinella
39	Mais da foraggio
38	Pascolo (alpeggi)
36	Prato
37	Prato-pascolo
75	Pascolo arborato (bosco alto fusto e pascolo cespugliato)
76	Pascolo arborato (bosco ceduo)
60	Sulla
34	Trifoglio
40	Altre foraggere
	ALTRE UTILIZZAZIONI
23	Riso
24	Barbabietola
25	Tabacco
65	Pomodoro
70	Patata
26	Altre piante orticole a pieno campo (aglio, insalata, cocomero, ecc.)
27	Piante aromatiche (lavanda, menta, zafferano, ecc.)
71	Piante da fibra: canapa
72	Piante da fibra: lino tessile
29	Piante oleifere (arachide, ricino)
19	Piselli allo stato fresco
73	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere ambientale ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99
74	Superfici imboschite ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99
32	Altre coltivazioni a seminativi
41	Vite
42	Olivo
43	Agrumi
44	Mele
45	Pere
46	Pesche
66	Altre pomacee
67	Altre drupacee
47	Altre piante arboree da frutto
48	Bosco misto
49	Piante arboree da legno
50	Altre piante arboree
51	Fiori a pieno campo
52	Fiori da serra
53	Piante ornamentali da appartamento
54	Orti familiari
55	Vivaio
56	Tare ed incolti
57	Fabbricati
58	Altro

TABELLA 3

Utilizzo = 2

Codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
001	Adamello	106	Durbel	168	Pianeta
174	Alfaro	094	Durfort	147	Pietrafitta
159	Amedeo	175	Dylan	080	Platani
187	Amilcar	071	Elios	052	Plinio
188	Anco Marzio	203	Ercole	148	Portobello
007	Appio	162	Ermocolle	149	Portofino
008	Appulo	204	Fabio	209	Portorico
009	Arcangelo	026	Fauno	090	Preco
103	Arcobaleno	163	Fiore	133	Provenzal
189	Arcolino	123	Flaminio	210	Prometeo
190	Arquero	029	Flavio	170	Pr22d40
191	Artimon	078	Fortore	211	Pr22d66
192	Asdrubal	079	Gardena	212	Pr22d78
160	Avispa	107	Gargano	177	Puma
115	Baio	205	Ghibli	150	Quadrato
091	Baliduro	030	Gianni	054	Radioso
010	Balsamo	087	Giemme	055	Ringo
193	Barcarol	144	Giotto	098	Rusticano
194	Bilob	185	Giove	100	San carlo
195	Boabdil	164	Giusto	075	Semolon
104	Bolo	032	Grazia	213	Sfinge
196	Bonzo	179	Grecale	165	Silur
154	Borello	206	Ignazio	057	Simeto
143	Bradano	082	Ionio	081	Solex
013	Brindur	095	Iride	214	Sorriso
092	Bronte	073	Italo	157	Sorrento
197	Burgos	034	Ixos	101	Svevo
198	Campodoro	171	Karalis	176	Terra
199	Canyon	173	Kievlanka	166	Tiziana
116	Cannizzo	207	Kronos	151	Torrebianca
105	Cappelli	126	Latino	060	Tresor
172	Capri'	128	Lesina	215	Turchese
155	Carioca	178	Levante	063	Valbelice
200	Casanova	208	Libeccio	184	Valerio
201	Chiara	169	Maduro	065	Valnova
093	Ciccio	156	Marco	152	Valsalso
017	Cirillo	145	Meridiano	110	Varano
119	Claudio	039	Messapia	216	Vendetta
085	Colorado	096	Mongibello	067	Vento
076	Colosseo	108	Nefer	141	Verdi
120	Concadoro	041	Neodur	217	Vertola
019	Creso	130	Nerone	153	Vesuvio
020	Crispiero	043	Norba	158	Vetrodur
022	Daunia	180	Normanno	167	Vettore
202	Debano	045	Ofanto	181	Vinci
161	Derrick	046	Olinto	182	Virgilio
183	Duetto	146	Orobel	186	Vitrico
024	Duilio	047	Parsifal	102	Vitromax
122	Dupri	089	Pedrisco	069	Vitron
025	Durango	049	Perseo	070	Zenit
				140	Varietà iscritte nel catalogo comunitario alla data del 31 dicembre

TABELLA 4

Utilizzo = 19

Codifica delle varietà di risone ammesse all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
107	Adelio	100	Flipper	106	Risone da seme
108	Aiace	105	Fragrance	34	Riva
109	Albatros	134	Galileo	154	Rodeo
45	Alice	91	Gange	71	Roma
16	Alpe	57	Garda	155	Romolo
110	Ambra	135	Gemini	35	Rosa marchetti
111	Andolla	136	Genio	36	Rova
112	Apollo	137	Ghibli	72	S.andrea
46	Arborio	92	Giada	156	S. Pietro
47	Arborio precoce	138	Giano	157	Santerno
17	Arco	139	Gigante	37	Sara
113	Ares	140	Giove	104	Saturno
18	Argo	101	Gladio	38	Savio
48	Ariete	81	Graldo	158	Scirocco
88	Artico	141	Ibis	11	Selenio
79	Artiglio	25	Italico	12	Sereno
114	Asia	26	Italmochi	159	Sillaro
19	Asso	142	Karnak	160	Sirmione
115	Astro	58	Koral	161	Sis r215
116	Augusto	59	Lago	73	Smeraldo
49	Baldo	143	Lamone	14	Sorriso
1	Bali	60	Lampo	162	Spina
2	Balilla	27	Lido	163	Sprint
117	Bastia	28	Lomellino	74	Strella
50	Belgioioso	61	Lord	164	Stresa
118	Bianca	62	Loto	165	Tanaro
119	Bravo	63	Marengo	97	Tarriso
120	Cadet	144	Marte	166	Tea
53	Carnaroli	102	Mercurio	167	Tejo
3	Castelmochi	145	Minerva	87	Thaibonnet
121	Centauro	146	Nembo	168	Top
54	Cervo	65	Nibbio	169	Vega
122	Cesare	147	Nuovo Maratelli	170	Venere
123	Chimera	66	Onda	42	Veneria
124	Cistella	148	Oscar	43	Vialone nano
125	Cobra	30	Padano (bahia)	77	Volano
126	Condor	94	Panda	98	Zena
127	Creso	85	Pegaso	171	Zeus
4	Cripto	103	Perla	99	Altro
80	Dedalo	149	Perseo		
128	Delfino	31	Piemonte		
129	Dorella	150	Pierrot		
130	Doria	151	Pony		
55	Drago	95	Porto		
131	Ebro	152	Poseidone		
56	Elba	8	Precocissimo molina		
6	Elio	96	Prever		
7	Elvo	153	Primo		
90	Eolo	32	Prometeo		
132	Euro	67	Redi		
22	Europa	68	Ribe (euribe)		
133	Fenis	69	Ringo		

TABELLA 5

Utilizzo = 6

Codifica delle varietà di colza ammesse all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Accord	492	Cohort	529	Faro	567	Licongo	445	Phoenix
186	Acrobat	493	Colay	530	Felicila	346	Liconti	600	Pilgrim
318	Acropolis	391	Colibri	176	Felix	568	Licontra	601	Plenty
2	Activ	494	Colibri	149	Fidelio	347	Licord	602	Plughino
374	Adder	392	Colonel	531	Filius	219	Licosmos	447	Pluto
375	Adelie	393	Colosse	532	Flamingo	348	Licrown	603	Pollen
467	Agal	394	Colstar	632	Floche	569	Life	449	Praska
188	Agena	326	Columbus	419	Focus	307	Liga	109	Prestol
468	Agenda	327	Colvert	420	Folck	349	Lightning	285	Profitol
295	Agenor	395	Colyse	337	Fornax	308	Lila	364	Progress
189	Akamar	396	Comando	50	Forte	570	Limaster	286	Pronto
144	Aladin	31	Comet	533	Fortress	80	Lincoln	112	Puma
469	Alamo	160	Commanche	534	Fresco	350	Linfort	604	Pyramid
3	Alaska	495	Comodor	262	Garrison	82	Link	450	Quantum
376	Alba	496	Complex	52	Gazelle	571	Lipan	232	Rafaela
167	Alberta	497	Complice	535	Gemini	351	Lipton	605	Ramiro
470	Alexandra	398	Concept	536	Geronimo	572	Liquido	365	Rapid
377	Alexis	498	Concorde	537	Glen	83	Lirabon	288	Rebal
296	Alice	499	Consort	53	Global	85	Lirajet	606	Riallo
168	Aligator	33	Consul	54	Goeland	431	Liratun	366	Riina
244	Alpine	328	Contact	55	Golda	87	Lirawell	607	Rimbaud va 70
169	Altona	500	Contant	205	Grenat	89	Liropa	184	Roby
297	Amador	501	Context	538	Gringo	432	Lisabeth	452	Rock
4	Amanda	502	Cordial	206	Hansen	91	Lisonne	608	Roller
190	Amber	399	Corigan	539	Harmoni	276	Lizard	609	Rosco
191	Ambra	503	Corinto	423	Harp	573	Lombard	154	Rosette
299	Amor	400	Corlee	540	Haydn	277	Long bow	234	Rubis
5	Andol	255	Corniche	541	Hektor	433	Lorbas	235	Rudolf
319	Andy	401	Corona	58	Helios	180	Lorelo	116	Sabrina
192	Angkor	402	Coronet	177	Hera	434	Lucia	367	Salut
472	Ankla	201	Corporal	338	Herald	574	Lutin	117	Samourai
473	Annet	329	Corrida	542	Heros	575	Madras	610	Samsine va 80
471	Antica	504	Corrus	543	Hilda	435	Madrigal	454	Sandra
9	Apex	403	Corsair	544	Homer	576	Magnet	118	Santana
474	Arawak	404	Cosmic	59	Honk	278	Magnum	456	Savoy va 75
11	Arcol	505	Creci	305	Horizont	577	Mamba	119	Score
13	Aries	506	Credit	339	Huron	436	Mammut	611	Senator
245	Arietta	507	Cristo	207	Hybridol	94	Mandarin	120	Senta
170	Arkada	508	Cspol1	306	Hymac	578	Manix	121	Silex
320	Artus	509	Cspol2	340	Hyola 38	279	Manta	122	Silvia
171	Ascona	510	Cymbal	341	Hyola 401	96	Marinka	242	Sioux
246	Atlanta	202	Dakini	545	Hyolabbo	97	Mars	237	Sisu
240	Atlas	511	Dalco	344	Hysyn 110	220	Maskot	612	Skampi
321	Attila	203	Debut	424	Ibrix	355	Master	458	Skye
15	Aurora	512	Decathlon	60	Idol	579	Max	613	Smart
194	Avant	513	Deister	208	Ilona	438	Maximus va 75	614	Spirit
475	Aviso	37	Derby	151	Impala	98	Maxol	123	Spok
16	Aztec	172	Desiree	425	Impulse	153	Maya	124	Sponsor
476	Balt	514	Dexter	61	Inca	221	Melodi	125	Sputnik
477	Banyo	39	Diana	62	Iris	357	Merit	126	Star
379	Basun	408	Diego	263	Isabella	580	Merlin	127	Starlight
478	Bellini	515	Dorado	63	Jaguar	358	Meteor	615	Status
380	Belmondo	40	Doublol	266	Jazz	581	Milena	312	Summit
195	Beryl	42	Drakkar	546	Jesper	309	Milord	460	Superior
18	Bingo	43	Dubla	267	Jessica	582	Minerva	370	Superol
300	Bolero	516	Duet	547	Jetton	162	Miro	616	Susanna
479	Bolli	517	Ebonite	268	Jockey	583	Mistral	166	Symbol
480	Boomerang	259	Ebony	269	Joker	280	Mohican	157	Synergy
381	Booster	333	Ebro	548	Juera	440	Mondea	617	Synergy va 80
481	Boris	260	Ecudor	65	Kabel	100	Moneta	289	Taifun
382	Boston	518	Ecussom	427	Kanela	441	Morgan	618	Talent
19	Briol	409	Eden	345	Kansas	584	Mozart	129	Tanto
20	Bristol	635	Eldo	549	Kaptan	442	Mustang	131	Tarok
383	Britta	302	Elena	66	Karat	101	Navajo	619	Tenor
384	Bruno	636	Eleonore	550	Karibe	585	Nepal	371	Tivoli
385	Buffalo	637	Elfi	178	Karla	586	Niagara	239	Tomahawk
249	Bullet	410	Eliot	210	Karola	223	Nickel	132	Topas
482	Calgari	411	Elite	270	Kasimir	102	Nimbus	620	Tornado
196	Calibra	638	Ella	551	Kastam	640	Oban	621	Tosca
386	Campus	519	Elpaso	555	Kerimea	587	Oberon	622	Toucan
387	Canary	520	Elvis	552	Kimber	310	Obulus	372	Tracia
483	Canasta	261	Email	179	Kintol	588	Okapi	623	Tradition
484	Canberra	412	Embleme	67	Kometa	359	Olara	624	Triangle
485	Cando	303	Emeraude	212	Konda	589	Olbel	291	Triolo
197	Cannon	413	Enrico	553	Kongo	163	Ole	373	Tritop
322	Canyon	45	Envol	554	Korea	590	Olindigo	625	Triurnyh va
250	Capitol	46	Eol	68	Kova	591	Olivia	463	Troika
486	Caprice	313	Eperon	69	Krela	592	Olprol	626	Tuli
22	Capricorn	414	Epik	213	Kristina	181	Olsen	627	Turner
388	Captain	415	Erik	556	Kronos	103	Olymp	628	Twister
23	Carmen	416	Ermes	214	Kulta	593	Olympia	134	Tyrol
487	Carolus	521	Escort	557	Kumbre	104	Optima	292	Unica
488	Caruso	314	Espace	215	Kunto	360	Orakel	629	Valle de oro
301	Casanova	147	Ester	428	Kutiba	224	Orelia	293	Valo
198	Casino'	522	Esterel	558	Kvinieli	311	Orient	294	Verdi
489	Catinka	523	Estrade	217	Lady	164	Orion	136	Vivol
490	Caviar	639	Etain	559	Laika	283	Orkan	630	Volcano va 75
323	Ccw 08	315	Etalon	161	Lambada	594	Orlando	631	Walker
324	Ccw 09	524	Ethno	560	Lara	225	Orphee	137	Wotan
325	Ccw 10	47	Eurol	429	Laser	182	Oxident	465	Zebra
24	Ceres	334	Everest	561	Lenzo	105	Pactol	466	Zenith
252	Challenger	48	Evita	218	Liaison	595	Pako	138	Zeus
633	Chameleon	417	Evora	562	Libelle	226	Pallas	185	Zorro
634	Chelsi	336	Explorer	71	Liberator	107	Paloma	316	45w32
368	Cheyenne	148	Express	73	Liberty	596	Parade	317	46a75
253	Chiquero	525	Exprime	563	Libranca	444	Partner	139	Sementi prodotte in azienda
389	Cleo	526	Extra	77	Libravo	284	Pascador		da varieta' ammesse
491	Cobalt	304	Fabiola	564	Licandy	597	Passat	140	Semi di colza e ravizzone
28	Cobra	527	Fakir	565	Liceo	598	Pastel		prodotti per uso industriale
254	Cocktail	49	Falcon	273	Licolly	108	Paula	143	Nuove varieta' registrate
390	Cocoon	528	Fanfare	566	Licondor	599	Pegasus		prima della semina

TABELLA 6

Utilizzo = 9 e/o 64

Codifica delle superfici messe a riposo e della messa a riposo pluriennale

CODICE	DESCRIZIONE
1	Copertura vegetale seminata
2	Copertura vegetale spontanea
3	Lavorazioni meccaniche
4	Intenzione di semina dopo il 15 luglio (solo nel caso di semine di prodotti da raccogliere nell'anno successivo)
5	Produzione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario
6	Copertura vegetale per ragioni di tutela della fauna selvatica
54	Ritirate dalla produzione ai sensi del Reg.(CE) n. 1257/99 ex Reg. CEE n. 2078/92 (ritiro ambientale)
55	Ritirate dalla produzione ai sensi del Reg.(CE) n. 1257/99 ex Reg. CEE 2080/92 (imboschimento)
59	Copertura vegetale con miscuglio di sorgo da granella, granturco e semi di girasole per ragioni di tutela della fauna selvatica
56	Vecce
57	Lupini (esclusi lupini dolci)
58	Erba medica, trifoglio, loto, lupinella, meliloto, sulla, cicerchia, fieno greco, pisello , serradella, capraggine (solo per aziende biologiche ex Reg. CEE 2092/91)

TABELLA 7

Utilizzo = 24, 50, 65, 66

Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo nell'anno o pluriennali per l'ottenimento di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali è necessario stipulare un contratto di coltivazione o dichiarare di trasformarli in biogas nella propria azienda

MATERIE PRIME A CICLO ANNUALE

CODICE	DESCRIZIONE
1	Granturco, non destinato alla semina
4	Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinatialla semina
7	Segala, non destinata alla semina
8	Orzo, non destinato alla semina
9	Avena, non destinata alla semina
10	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
12	Grano saraceno, non destinato alla semina
13	Miglio, non destinato alla semina
72	Triticale, non destinato alla semina
15	Altri cereali non destinati alla semina
16	Fave di soia non destinate alla semina
17	Semi di girasole, non destinati alla semina
18	Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina (esclusivamente dei tipi indicati all'art. 4 - lettere a), b) ed e) del Reg. (CE) n. 2316/99)
59	Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili
73	Arachidi sgusciate
74	Semi di ricino, non destinati alla semina
75	Semi di sesamo, non destinati alla semina
76	Semi di senape, non destinati alla semina
77	Semi di cartamo, non destinati alla semina
78	Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili e menzionati nell'allegato B del Reg. (CEE) n. 1164/89 della Commissione
79	Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina
20	Piselli da foraggio (Pisum Arvense L.) non destinati alla semina
21	Fave e favette non destinate alla semina
24	Barbabietola da zucchero, a condizione che non se ne ottenga zucchero (tale coltura non dà diritto a compensazione)
70	Patate
81	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
82	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
83	Topinambur, purchè non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
84	Ribes nero
85	Frutti della specie aronia arbutifolia, spino merlo e sambuco
86	Pimenti
87	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro
88	Curry
89	Semi di fieno greco
90	Spezie esclusi zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e miscugli
61	Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
91	Radici di cicoria, purchè non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
92	Navoni rutabaga, barbabietola da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio
60	Canapa greggia o macerata Reg. CE n. 587/2001 del 26 marzo 2001

TABELLA 8

Utilizzo = 24 e/o 65

Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo, annuali o pluriennali, per l'ottenimento di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali non è richiesta la stipula di un contratto di coltivazione

MATERIE PRIME A CICLO PLURIENNALE

CODICE	DESCRIZIONE
93	Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni
94	Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
95	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
96	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
97	Euphorbia lathyris, Sylibum marianum e Isatis tinctoria
98	Digitalis lanata, secale cornutum e hypericum perforatum

TABELLA 9

Utilizzo = 55

Codifica delle varietà ammissibili su superfici a LINO DA FIBRA

CODICE	DESCRIZIONE
27	Adélie
1	Agatha
28	Alba
29	Alizée
2	Angelin
3	Argos
4	Ariane
30	Artemida
5	Aurore
6	Belinka
31	Bonet
32	Caesar Augustus
7	Diane
8	Diva
33	Drakkar
9	Electra
10	Elise
11	Escalina
12	Evelin
13	Exel
14	Hermes
15	Ilona
34	Jitka
35	Jordan
36	Kastyciai
16	Laura
17	Liflax
18	Liviola
37	Loréa
38	Luna
19	Marina
20	Marylin
39	Melina
40	Merkur
41	Modran
21	Nike
22	Opaline
42	Rosalin
43	Selena
44	Suoer
45	Tabor
46	Texa
47	Venica
23	Venus
24	Veralin
25	Viking
26	Viola

TABELLA 10

Utilizzo = 56

Codifica delle varietà ammissibili su superfici a CANAPA

CODICE	DESCRIZIONE
1	Beniko
2	Bialobrezeski
3	Carmagnola
23	Chamaleon
4	Cs
25	Delta-Llosa
24	Delta 405
5	Dioica 88
6	Epsilon 68
7	Fasano
8	Fedora 17
11	Felina 32
12	Felina 34- felina 34
13	Ferimon - ferimon
14	Fibranova
26	Fibriko TC
15	Fibrimon 24
27	Finola
18	Futura 75
20	Juso 14
28	Red Petiole
21	Santhica 23
29	Santhica 27
30	UNIKO-B
22	Uso 31

TABELLA 11	
Utilizzo = 57	
Codifica delle varietà ammissibili su superfici a sementi certificate	
Codice	Descrizione
	CEREALI
101	Triticum spelta L.
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	Agrostis canina L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capillaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex J.S. e K.B. Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
322	Lolium perenne L.
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum bertolinii (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	Hedysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth.

TABELLA 12

Utilizzo = 76 E 77

Codifica delle varietà ammissibili su superfici a COLTURE ENERGETICHE per le quali è necessario stipulare un contratto di coltivazione annuale o dichiarare di effettuare la trasformazione in biogas nella propria azienda

CODICE	DESCRIZIONE
1	Granturco, non destinato alla semina
4	Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinatialla semina
7	Segala, non destinata alla semina
8	Orzo, non destinato alla semina
9	Avena, non destinata alla semina
10	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
12	Grano saraceno, non destinato alla semina
13	Miglio, non destinato alla semina
72	Triticale, non destinato alla semina
15	Altri cereali non destinati alla semina
16	Fave di soia non destinate alla semina
17	Semi di girasole, non destinati alla semina
18	Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina (esclusivamente dei tipi indicati all'art. 4 - lettere a), b) ed e)
59	Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili
73	Arachidi sgusciate
74	Semi di ricino, non destinati alla semina
75	Semi di sesamo, non destinati alla semina
76	Semi di senape, non destinati alla semina
77	Semi di cartamo, non destinati alla semina
78	Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili e menzionati nell'allegato B del Reg. (CEE) n. 1164/89
79	Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina
20	Piselli da foraggio (Pisum Arvense L.) non destinati alla semina
21	Fave e favette non destinate alla semina
70	Patate
81	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
82	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
83	Topinambur, purchè non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
84	Ribes nero
85	Frutti della specie aronia arbutifolia, spino merlo e sambuco
86	Pimenti
87	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro
88	Curry
61	Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
89	Semi di fieno greco
90	Spezie esclusi zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e miscugli
91	Radici di cicoria, purchè non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
92	Navoni rutabaga, barbabietola da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio
60	Canapa greggia o macerata Reg. CE n. 587/2001 del 26 marzo 2001
99	Altri prodotti annuali con esclusione della barbietola da zucchero

TABELLA 13

Utilizzo = 76

Codifica delle varietà ammissibili su superfici a COLTURE ENERGETICHE per le quali è richiesto un contratto di coltivazione pluriennale

CODICE	DESCRIZIONE
93	Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni
94	Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
95	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
96	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
97	Euphorbia lathyris, Sylibum marianum e Isatis tinctoria
98	Digitalis lanata, secale cornutum e hypericum perforatum
100	Altri prodotti pluriennali

TABELLA 14

Utilizzo = 2

Codifica delle varietà ammesse all'aiuto per la produzione di grano duro di qualità

CODICE	DESCRIZIONE
001	Adamello
174	Alfaro
159	Amedeo
187	Amilcar
188	Anco Marzio
007	Appio
008	Appulo
009	Arcangelo
103	Arcobaleno
189	Arcolino
190	Arquero
191	Artimon
192	Asdrubal
160	Avispa
115	Baio
091	Baliduro
010	Balsamo
193	Barcarol
194	Bilob
195	Boabdil
104	Bolo
196	Bonzo
154	Borello
143	Bradano
013	Brindur
092	Bronte
197	Burgos
198	Campodoro
199	Canyon
116	Cannizzo
105	Cappelli
172	Capri'
155	Carioca
200	Casanova
201	Chiara
093	Ciccio
017	Cirillo
119	Claudio
085	Colorado
076	Colosseo
120	Concadoro
019	Creso
020	Crispiero
022	Daunia
202	Debano
161	Derrick
183	Duetto
024	Duilio
122	Dupri
025	Durango
106	Durbel
094	Durfort
175	Dylan
071	Elios
203	Ercole
162	Ermocolle
204	Fabio
026	Fauno
163	Fiore
123	Flaminio
029	Flavio
078	Fortore
079	Gardena
107	Gargano
205	Ghibli
030	Gianni
087	Giemme
144	Giotto
185	Giove
164	Giusto
032	Grazia
179	Grecale
206	Ignazio
082	Ionio
095	Iride
073	Italo
171	Karalis
173	Kievlanka
207	Kronos
126	Latino
128	Lesina
178	Levante
208	Libeccio
169	Maduro
156	Marco
145	Meridiano
039	Messapia
096	Mongibello
108	Nefer
041	Neodur
130	Nerone
043	Norba
180	Normanno
045	Ofanto
146	Orobel
047	Parsifal
089	Pedrisco
049	Perseo
168	Pianeta
147	Pietrafitta
080	Platani
052	Plinio
148	Portobello
209	Portorico
090	Preco
133	Provenzal
210	Prometeo
170	Pr22d40
211	Pr22d66
212	Pr22d78
177	Puma
150	Quadrato
054	Radioso
055	Ringo
098	Rusticano
100	San carlo
075	Semolon
213	Sfinge
165	Silur
057	Simeto
081	Solex
214	Sorriso
157	Sorrento
101	Svevo
176	Terra
166	Tiziana
151	Torrebianca
060	Tresor
215	Turchese
063	Valbelice
184	Valerio
065	Valnova
152	Valsalso
110	Varano
216	Vendetta
067	Vento
141	Verdi
217	Vertola
153	Vesuvio
158	Vetrodur
167	Vettore
181	Vinci
182	Virgilio
186	Vitrico
102	Vitromax
069	Vitron

TABELLA 15	
Utilizzo = 15	
Codifica delle varietà ammissibili su foraggi da destinare alla trasformazione	
Codice	Descrizione
3	Mais dolce
39	Mais da foraggio
4	Grano (frumento) tenero
5	Grano (frumento) duro
6	Frumento segalato
7	Segale
8	Orzo
9	Avena
10	Sorgo da granella
11	Insilati di cereali
12	Grano saraceno
13	Miglio
14	Scagliola
15	Altri cereali
33	Erba medica
62	Erbaio di graminacee
63	Erbaio di leguminose
61	Lupinella
34	Trifoglio
40	Altre foraggere
77	Lupino
78	Veccia
79	Meliloto
80	Tartufo di prato
81	Ginestrino
82	Chenopodium quinoa

FAC SIMILE DELLA LETTERA DI CONVOCAZIONE

Moduli:

- lettera di convocazione (Mod. L1);
- risultati degli accertamenti (Mod. L2);
- note esplicative dei modelli presenti nella lettera di convocazione e istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro (Mod. L3);
- scheda riepilogativa dei risultati dei controlli (riepilogo utilizzi) (Mod. L4);
- scheda riepilogativa dei risultati dei controlli (Mod. L5 Mod L5 -FAG);
- conferimento d'incarico del titolare della domanda (Mod. C1)

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Egr. Sig./Spett.le Azienda

Mod. L1

P.A.C. seminativi
Via Palestro, 81 - 00185 Roma

Data di nascita

N° domanda N° protocollo

OGGETTO: Controllo della domanda di pagamento per superfici - raccolto 2004 (Reg. CE n° 1251/99 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 2419/01 - DM 4 aprile 2000 e succ. mod.) -Convocazione per esame congiunto dei risultati degli accertamenti.

L' A.G.E.A. , avendo effettuato i controlli previsti dal Regolamento in oggetto, ha riscontrato nella Sua domanda di aiuto:
- ☐ Una superficie inferiore a quella richiesta
- ☐ Anomalie amministrative
- ☐ Il mancato rispetto dei requisiti ambientali sulle particelle a premio (Reg. CE n. 1259/99)

I risultati degli accertamenti sulle singole particelle dichiarate sono riportati nei modelli allegati alla presente (Mod.L4; Mod.L5; Mod.L2).
Pertanto, Lei ha facolta' di richiedere:
- **un incontro in contraddittorio** presso la sede di convocazione per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti.
- **un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio** sulla particelle con scostamento tra superficie dichiarata e accertata e/o in caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali.

Tale facolta' potra' essere esercitata presentandosi presso la sede di Agrisian ,incaricata dall' A.G.E.A. di effettuare i controlli, in data dalle ore _________ alle ore _________ presso:

La presente comunicazione non seguita dalla richiesta di incontro in contraddittorio presso la sede di convocazione costituisce formale notifica - ai sensi della Legge 241/90 - della definizione e chiusura del procedimento tecnico degli esiti dei controlli in campo comunicati . Ai fini della liquidazione dell' aiuto, si terra' conto esclusivamente delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da A.G.E.A..

Ella dovra' **presentare al momento dell' incontro tutta la seguente documentazione:**
- la presente lettera di convocazione;
- la documentazione indicata nelle istruzioni allegate alla presente (Mod.L3; N.B.: si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni);
- un valido documento di riconoscimento.

E' possibile anche farsi rappresentare al predetto incontro da altra persona a cio' incaricata a cui e' stata affidata la delega di rappresentanza. Si evidenzia che la persona incaricata a rappresentarLa all'incontro nella data fissata dalla presente lettera, deve essere a conoscenza della realta' aziendale ed in possesso:
- della documentazione richiesta;
- del conferimento d'incarico (Mod. C1);
- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validita';
- di un documento di riconoscimento in corso di validita' del titolare della domanda (in originale o in fotocopia fronte-retro).

Qualora non fosse possibile presentarsi all'incontro fissato per cause di forza maggiore, dovra' comunicarlo mediante telegramma, lettera raccomandata o fax, all'indirizzo sopra riportato, almeno 48 ore prima della data di incontro.

Al termine dell'incontro sara' redatto un verbale che Le verra' consegnato in copia come notifica della definizione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90.

Qualora Ella non concordi con i risultati degli accertamenti effettuati dal personale incaricato dall' A.G.E.A., potra' indicarne i motivi nell' apposito spazio del verbale stesso solo dopo averlo firmato. Infatti detta sottoscrizione identifica la persona che ha inteso muovere le proprie osservazioni in ordine agli accertamenti effettuati. In caso di mancata sottroscrizione, resta inteso che saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto , i risultati dei controlli tecnici di accertamento degli esiti dei controlli di campo e di conseguenza l'istruttoria tecnica si intende definitivamente conclusa.

La chiusura del procedimento amministrativo , ai sensi della legge 241/90, sara' effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

Sono parti integranti della presente lettera i seguenti modelli:

☐ Mod.C1 ☐ Mod.L2 ☐ Mod.L3

☐ Mod. L4 ☐ Mod. L5 ☐ Mod. L5 FAG

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA 67

(F.to Dr.Federico Steidl)

Mod.L3

Note esplicative dei modelli presenti nella lettera di convocazione e istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro

❑ **Mod.L4 (Esito tecnico dei controlli):**

Per ciascuno dei gruppi di coltura dichiarati viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B) ed il relativo scostamento percentuale: (A-B)/B*100. A seconda dello scostamento percentuale viene determinata la classe di esito tecnico, utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale da AGEA.

Gruppi di coltura/utilizzi	001 mais, 002 grano duro, 59 altri cereali e semi oleosi, 56 canapa, 7 piante proteiche, 9 set-aside food, 60 set-aside no food, 13 foraggere per UBA, 61 foraggere per estensivizzazione, 62 leguminose, 19 risone, 015 foraggere da trasformazione, 057 sementi certificate, 76 colture energetiche, 71-72-73-74-75 frutta in guscio.	
Scostamento tra 0% e 3%: in tolleranza	Scostamento tra 3% e 20%: in tolleranza	Scostamento superiore (>) al 20%: fuori tolleranza

❑ **Mod.L2 (Anomalie di particella):**

Identificativi catastali	Codice ISTAT relativo alla provincia e al comune della particella catastale dichiarata, denominazione del Comune, Sezione censuaria, numero del Foglio, numero della Particella, Subalterno, totale superficie catastale dichiarata
Utilizzo	Codifica del tipo di utilizzo della particella catastale dichiarata (001 mais, 002 grano duro, 003 altri cereali, 004 soia, 005 girasole, 006 colza e ravizzone, 007 piante proteiche, 008 colture consociate, 009/064 superficie a riposo annuale/pluriennale, 013 foraggere, 014 lino non tessile, 015 foraggi da destinare alla trasformazione, 016 ceci, 017 lenticchie, 018 vecce, 019 riso, 024/65 superficie a riposo non alimentare annuale/pluriennale, 050/66 Superficie a riposo no food per trasformazione in biogas nella propria azienda annuale/pluriennale, 055 lino da fibra, 056 canapa, 057 sementi certificate., 076 superficie seminata a colutre energetiche , 077 superficie seminata a colutre energetiche per la trasformazione in biogas nella propria azienda, 071 nocciole, 072 mandorle, 073 noci comuni, 074 pistacchi, 075 carrube.
Anomalie	Codice dell'anomalia riferita ad una particella catastale. Sulla particella possono essere presenti più codici. **Di seguito si riportano i codici delle anomalie di particella correggibili, la descrizione analitica ed i relativi documenti da presentare all'incontro, per i soli codici di anomalia evidenziati nella lettera di convocazione**

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Risoluzione anomalia e documenti da presentare all'incontro (*)
P15	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta superiore a quella risultante al catasto (supero catastale)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
P23, P26	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta maggiore di quella accertata (supero su accertato)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
I, G, P16	Particella non riscontrata nella mappa catastale e/o non validata al catasto censuario	Certificato catastale o visura aggiornata alla data di presentazione della domanda e copia estratto di mappa o stralcio planimetrico. In caso di frazionamento precedente al 15 maggio 2004 : visura strorica delle particelle originate ed estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure visura semplice delle particelle originate con dimostrazione di frazionamento (mod. 51 F TP).
P09	Codice varietale /colturale errato o non congruente	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per dichiarare il codice colturale corretto
F	Fondo inaccessibile	Richiesta di sopralluogo in campo in contraddittorio
E	Particella appartenente ad un foglio di mappa non esistente al catasto	Certificato catastale o visura; in caso di terreni demaniali, documentazione rilasciata dagli organi competenti (es.:intendenza di finanza, comuni, catasto, ecc.) attestante la superficie data in concessione e con relativa delimitazione planimetrica. Per gli usi civici nell'utilizzo foraggere la documentazione rilasciata dall'organo competente deve contenere: lista particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori, il numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie; per il singolo produttore l'indicazione del totale della superficie e/o del numero dei capi assegnati.
D, B	Foglio di mappa/particella riservata o non disponibile all'U.T.	Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "b"

Mancato rispetto requisiti ambientali

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Risoluzione anomalia
S2, S1, T2, T1, C2, C1	Ambito: scoline (S), solchi acquai (T), canali collettori (C) Difetto: assenza di regimazione (2) mancata manutenzione (1)	Possibilità di richiesta sopralluogo in campo in contraddittorio

Tutti i documenti catastali, se non diversamente indicato, devono essere presentati in originale o in copia autentica aggiornati non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda accompagnati da un'autocertificazione che ne certifichi l'assenza di variazioni dalla data del rilascio; qualora i documenti richiesti siano presenti nel "fascicolo del produttore" (rif. Circolare AGEA n.35/01, pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana n. 106 del 09/05/01), inviato all'AGEA o depositato presso il proprio Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) o dal proprio CAA., con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante del medesimo (se domanda presentata tramite CAA). Inoltre è possibile presentare visure catastali rilasciate dal CAA (Federazioni Provinciali) purché riportino sia il codice utente assegnato che il timbro di convalida delle stesse. Qualora vengano prodotte autocertificazioni, queste richiedono anche la consegna di una copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione.

Punto a – Istruzioni relative alla documentazione per le particelle interessate da condivisione in supero -Codice Anomalia - P15/P23/P26

Consegnare al momento dell'incontro una dichiarazione in originale in carta semplice formulata secondo il seguente schema: Il sottoscritto ……………… titolare della domanda N. …………. nato a ……….. il …………. residente in ……………., che si autoidentifica con il documento……… n…………… rilasciato da………. il………., DICHIARA che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della domanda di pagamento per superfici, raccolto 2004, in quanto ne ha il legittimo possesso. Data, luogo e firma del titolare della domanda (**in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa**).

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Superficie utilizzata

N.B. Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte - a seguito delle ulteriori verifiche che saranno effettuate centralmente dall'AGEA - solo con la rinuncia, totale o parziale, della superficie utilizzata da parte dei condividenti.

Si sottolinea che, relativamente al punto a):

- la mancata presentazione del titolare della domanda o di un suo incaricato alla convocazione
- la mancata consegna al momento dell'incontro della dichiarazione sopra riportata

comporta l'automatica applicazione, da parte dell'AGEA, della «rinuncia totale» della superficie utilizzata per le particelle interessate dall'anomalia di 'supero' (P15/P23/P26), con la successiva applicazione delle previste sanzioni.

Punto b – Istruzioni relative alla documentazione per le particelle appartenenti ad un'area o foglio di mappa riservato o non disponibile al catasto (codice anomalia D, B)

E' necessario consegnare al momento dell'incontro la seguente documentazione:

1. **certificato catastale** o visura (originale o copia autentica) con data successiva all'15.11.03; nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di compravendita o successione in copia autenticata;
2. nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito): titoli di conduzione registrati ai sensi della normativa vigente,
3. nel caso di coniugi in comunione dei beni, comproprietari o eredi: **dichiarazione in originale in carta semplice** del proprietario/i **(unitamente alla fotocopia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento citato nella dichiarazione)** formulata nel seguente modo:

Il sottoscritto ……………. nato a ………… il ……… residente in ……………. che si autoidentifica con il documento…………… n……………… rilasciato da………. il………., proprietario come da certificato catastale/atto notarile di compravendita/atto di successione che produce in originale/copia autentica della/e particella/e catastali di seguito indicate:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Affidata in conduzione

DICHIARA che per la campagna 2004, ai fini della domanda di pagamento per superfici (raccolto '2004), i terreni relativi a tali particelle, per le superfici sopra indicate, sono stati da lui AFFIDATE IN CONDUZIONE esclusiva al Sig. ……………. nato a …… il …….. residente in…….. In fede. Data, luogo e firma del proprietario/i.

Mod. L4

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI - Raccolto 2004
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI (RIEPILOGO UTILIZZI)

ESITO TECNICO (Superfici espresse in ettari,are)

AZIENDA	N° DOMANDA	N° PROTOCOLLO

Quadro 1 (Art. 31 e 32 Reg. Ce 2419/01 e succ. mod.)

UTILIZZO/GRUPPO DI COLTURA DICHIARATO	A - SUPERFICIE DICHIARATA	B - SUPERFICIE ACCERTATA SPETTANTE	(A-B)/B*100 SCOSTAMENTO %

Per ciascuno dei gruppi di coltura dichiarati viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B), ed il relativo scostamento .

A seconda dello scostamento percentuale viene determinata la classe di esito tecnico, utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale da A.G.E.A.

Gruppi di coltura/utilizzi	001 mais, 002 grano duro, 59 altri cereali e semi oleosi, 56 canapa, 7 piante proteiche, 9 set-aside food, 60 set-aside no food, 13 foraggere per UBA, 61 foraggere per estensivizzazione, 62 leguminose, 19 risone, 015 foraggere da trasformazione, 057 sementi certificate, 76 colture energetiche, 71 -72-73-74-75 frutta i n guscio.	
Scostamento tra 0% e 3 % in tolleranza	Scostamento tra 3% e 20 % in tolleranza	Scostamento superiore (>) al 20% fuori tolleranza

Quadro 2 (Art. 32 paragrafo 2 Reg. Ce 118/2004)

ESITO AZIENDALE	A - TOTALE SUPERFICIE DICHIARATA (escludendo dal conteggio le foraggere e tutte le superfici non a premio)	B - TOTALE SUPERFICIE ACCERTATA (escludendo dal conteggio le foraggere e tutte le superfici non a premio)	(A-B)/B*100 SCOSTAMENTO %

Nel caso di scostamento superiore al 20% su uno o più gruppi di coltura dichiarati, si procede al calcolo dell'esito aziendale, escludendo dal conteggio le foraggere e tutte le superfici non a premio. Per le domande in cui viene rilevata una differenza fra superficie globale dichiarata e superficie determinata superiore al 30%, ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) 118/2004, non si procede al pagamento per la campagna in corso. Se la differenza è superiore al 50 %, al produttore non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso ed inoltre l'Amministrazione provvede ad applicare le sanzioni previste all'art. 1 par. 6 del Reg. CE 118/2004. In particolare, nelle tre annualità successive viene portato in detrazione l'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Se l'importo non può essere detratto completamente nel corso dei tre anni successivi, il saldo restante viene annullato. Tale importo può essere detratto dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92, ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.
Se lo scostamento globale non e' superiore al 30% sara' rigettato solamente il gruppo di coltura fuori tolleranza.
La colonna "Totale Superficie Accertata Spettante" tiene conto di eventuali superfici accertate in eccesso rispetto alla superficie dichiarata per gruppo.

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Mod.L-5

CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER SUPERFICI 2004 (Reg. CE 1251/99 - Reg. CE2419/01 - Reg. CE 1782/03 - DM 4 aprile 2000 e succ. mod.)
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI

RICHIEDENTE	N° DOMANDA	N° PROTOCOLLO

DATI DICHIARATI (superfici in ettari, are)									DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)									
DOMANDA P.A.C.																	INFORMAZIONI	
Istat	Descrizione comune	Sez.	Fog.	N.part	Sub.	Sup. Cat.val	Cod. Utili	Var.	Sup. Dich.	Sup. Misu	Sup. Assc.	Cod. Agro	Part Con	Stato Part	Anomalie (codici)	Sup. Non elegibile	Codice Operatore	Cod. Agronomo

mod. L5-FAG

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Controllo delle domande di pagamento per superfici 2004 - Reg. CE 1251/99 - Reg.CE n.2419/01 - Reg. CE 1782/03 - DM 4 aprile 2000 e succ. mod.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	N.PROTOCOLLO

DATI DICHIARATI (superfici in ettari, are)															DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)														
DOMANDA PAC																												INFORMAZIONI	
										Sesto d'imp.		Numero piante						Sesto d'imp.		Numero piante									
Istat prov/com	Descrizione comune	Sez.	Fogl.	Part.	Sub.	Sup. Cat. Vali	Codice Util.	Sup. Dich.	tipo imp.	su file (cm)	tra file (cm)	Frutta a guscio	Castagno	Altre piante	Sup. misu.	Sup. asse.	tipo imp.	su file (cm)	tra file (cm)	Frutta a guscio	Castagno	Altre piante	Cod. Agro	Part. Cond.	Stato part	Anomalie (codici)	Sup. non eleggibile	Codice operatore	Cod. Agronomo

Mod. C1

CONFERIMENTO D'INCARICO

Il sottoscritto ____ in qualità di titolare della domanda di pagamento per adesione al regime semplificato n.__________________ - Raccolto 2004 (Reg. CE n°1259/99 – Reg. CE n°2419/01 - Reg. CE n°1783/03 – D.M. 4 aprile 2000 e succ. mod.)

dichiara, anche ai sensi e per gli effetti della legge 675/96,

di aver incaricato il Sig. ____ a rappresentarlo all'incontro previsto per il giorno ____/____/____ per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti relativi alla domanda di cui sopra, ed in particolare a rappresentarlo nella facoltà di richiedere un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio, accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

Data ___/___/____ Firma del titolare della domanda

____

N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (originale o fotocopia integrale)

FAC SIMILE DEL VERBALE DI INCONTRO

Moduli:

- Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti (Mod. V1);
- Anomalie presenti sulle particelle della domanda (Mod. V2);
- Scheda di richiesta del sopralluogo – documentazione acquisita e note del tecnico (Mod. V3);
- Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti (Mod. V4- Mod V4 FAG);
- Scheda riepilogativa dei risultati dei controlli sulle particelle (Mod. V5- Mod V5- FAG)
- Verbale di sopralluogo per accertamento in campo in contraddittorio (Mod. S1).

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ModV1

Controllo delle domande per superficie - raccolto 2004 (Reg. CE n. 1251/99 - Reg. CE n. 2419/01 - Reg. CE n° 1782/03 - DM 4 aprile 2000 e succ.mod.)

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

Estremi dell'azienda convocata per l'esame congiunto		
AZIENDA	DOMANDA	PROTOCOLLO

ESTREMI DELLA CONVOCAZIONE

ESTREMI DELLA RICHIESTA DI INCONTRO	
N.RACCOMANDATA	
DATA INVIO RACCOMANDATA	
DATA PREVISTA PER L'INCONTRO	

IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	
ITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE	
IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE	
TIPO DOCUMENTO IDENTITA'	
N. DOCUMENTO IDENTITA'	

☐ Non si è presentato alcun rappresentante aziendale

☐ Resa < 92 tonnellate

☐ Resa > 92 tonnellate

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

☐ Richiesta di accesso ai dati

☐ Conferimento d'incarico

Premesso che:
L'Azienda indicata ha presentato domanda per superfici - raccolto 2004, e' stata invitata in questo ufficio per la verifica congiunta delle incongruenze di superficie e/o anomalie amministrative riscontrate nella domanda di aiuto e segnalate nella lettera raccomandata indicata. Agrisian e' stata incaricata dall'A.G.E.A. di effettuare detti controlli. Si da' atto che in contraddittorio con il tecnico incaricato Agrisian sono state effettuate le seguenti attivita (in relazione alle incongruenze di superficie e/o anomalie amministrative segnalate nella lettera raccomandata), anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'A.G.E.A. ai sensi della legge 241/90:
Riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda; riconoscimento sull'ingrandimento fotografico dei limiti naturali di coltivazione; misurazione delle superfici dichiarate;visualizzazione foto di campo.

ESITO TECNICO DELLA DOMANDA (1) - (SUPERFICI IN ETTARI, ARE)

ESITO TECNICO DOMANDA (per gruppi di coltura)	Superficie Dichiarata	Superficie Accertata	Percentuale Scostamento	Presenza superi (2)
Mais				
Totale Superfici a contributo				
Totale superfici a foraggere per UBA				
Tot. sup. foraggere per estensivizzazione				
Foraggere da trasformazione				
ESITO AZIENDALE (sup. dichiarata a premio)				

spazio per eventuale sospensione incontro

SOSPENSIONE INCONTRO ☐

Motivi sospensione

☐ documentazione non idonea

☐ documentazionr incompleta

Si concorda che l'ulteriore incontro e' fissato per il giorno ___/___/___ alle ore ____
presso ____________________

Nel caso il produttore non si presentasse al successivo incontro munito dei documenti richiesti saranno presi a riferimento per il conteggio delle sup. ammissibili i risultati dei controlli indicati nel presente verbale e sara' effettuata la rinuncia d'ufficio delle particelle in supero e con assenza di giustificativi di titolarita'

☐ Richiesta premio estensivizzazione

☐ Presenza particelle con mancato rispetto dei requisiti ambientali

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE

☐ Mappa aziendale ☐ Modello V2 ☐ Modello V3 ☐ Modello V4 ☐ Modello V4-FAG ☐ Modello V5

Avvertenze per il produttore :

1) Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo del premio di estensivizzazion e eventualmente richiesto

2)La colonna Superficie accertata dell'Esito aziendale, tiene conto di eventuali superfici accertate in eccesso rispetto alla superficie dichiarata per gruppo

3) la superfice accertata sulle particelle in supero non è considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, salvo verifica della "rinuncia" degli altri dichiaranti, che sara' effettuata successivamente sul sistema centrale dell'A.G.E.A.

4)La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che :
- non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro; né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
- ai fini della liquidazione dell'aiuto si terra' conto <u>esclusivamente</u> delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale
- l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli di campo si intende definitivamente conclusa

5) Entro 20 giorni civili dalla data data del presente verbale é possibile inoltrare verso AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorita'

6) La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo

7) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sara' effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato Di Gestione e Controllo, previste dal Reg CE n. 2419/01.

FATTO A, IN DATA

Per Agrisian	Codice

Il rappresentante aziendale:

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura **ModV3**

Controllo delle domande di pagamento per sup. - Raccolto 2004 - Reg.CE n.1251/99 - Reg.CE n.2419/01- Reg.CE n.1782/03 - DM 4.4.2000 e succ.mod.

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti
Scheda di richiesta sopralluogo-documentazione acquisita e note del tecnico

Sig. / Azienda	n. domanda	n. protocollo

Il rappresentante aziendale, dopo aver esaminato in contraddittorio i risultati dei controlli riportati alla pagina p

DICHIARA (barrare la voce di interesse)

☐ di **non voler procedere** ad un successivo sopralluogo in contraddittorio in campo, sulle particelle dichiarate in utilizzi a contributo con scostamenti tra supefici dichiarate e accertate, in quanto, a seguito dell'incontro svolto in contraddittorio, sulla base dei rilievi aereofotogrammetrici e delle misurazioni effettuate delle colture accertate, vengono accettati sin da ora gli esiti tecnici derivanti dai controlli oggettivi e notificati nel presente verbale. Pertanto ai fini della liquidazione dell'aiuto, si terra' conto esclusivamente delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da A.G.E.A. .

☒ di **voler procedere** ad un successivo sopralluogo in campo con relativo contraddittorio sulle particelle dichiarate in utilizzi con scostamento tra superfici dichiarate e accertate o con mancanza dei requisiti ambientali previsti dalla normativa (Reg. CE 1259/99), indicate nel relativo modello allegato al presente verbale (Mod. V4). Rimangono escluse dalla verifica in campo le particelle dichiarate in utilizzi dichiarati in assoluta concordanza, le particelle con esito positivo e le particelle negative per la presenza di aree 'non elegibili' evidenti anche dalla fotointerpretazione.
Si concorda che detto sopralluogo sara' effettuato il giorno.. alle ore...
presso..
N.B. Al sopralluogo deve obbligatoriamente partecipare chi ha effettuato la richiesta eventualmente sostituibile solo dal titolare della domanda.La mancata presentazione del titolare/incaricato al sopralluogo fissato, o la conferma contestuale a seguito del sopralluogo in campo dei dati precedentemente accertati comportera' che saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nel presente verbale e non sara' ammesso ricorso tendente ad ottenere il riesame delle risultanze tecniche.

Sono stati acquisiti i seguenti documenti:

☐ Copia certificato catastale o visura aggiornati
☐ Conferimento d'incarico
☐ Copia domanda
☐ Richiesta di accesso ai dati
☐ Estratto o copia del foglio/i di mappa aggiornato
☐ Fotocopia documento di riconoscimento
☐ Autocertificazione conduzione particelle in supero
☐ altro

Note del tecnico

FATTO A , IN DATA	Per Agrisian CODICE:	Il rappresentante aziendale

ModV4

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Controllo delle domande di pagamento per superfici 2004 - Reg. CE 1251/99 - Reg.CE n.2419/01 - Reg. CE 1782/03 - DM 4 aprile 2000 e succ. mod.

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

Sig. / Azienda ______________ **n. domanda** ______________ **n. protocollo** ______________

DATI DICHIARATI (superfici in ettari,are)												DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)							
						DOMANDA PAC												Aree non elegibili	
Istat Prov/ Com	Descrizione Comune	Sez.	Fogl.	Part.	Sub.	Superficie Catastale Validata	Codice Utilizzo	Varieta'	Sup. Utilizz.	Sup. Misur.	Sup. Assegn.	Richiesta verifica in campo in contraddittorio (si)	Cod. Agr	Tipo variaz. I: inscrita C::cancellata; M: modificata ;R:rinunciata	richiesta variazione U: ufficio P: produttore	Particella Condivisa (si)	Anomalie (codici)	Sup. non eleggibile	Consegn. Mappa al Produttore (X=Si)

Fatto a: il Progressivo nel model Page 1 of 1

Per Agrisian ______________ CODICE Il rappresentante aziendale:

mod. V4-FAG

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Controllo delle domande di pagamento per superfici 2004 - Reg. CE 1251/99 - Reg.CE n.2419/01 - Reg. CE 1782/03 - DM 4 aprile 2000 e succ. mod.

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

Sig./Azienda ______________ n. domanda ______________ protocollo ______________

DATI DICHIARATI (superfici in ettari, are)															DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)													
DOMANDA PAC																											Aree non eleggibili	
										Sesto d'imp.		Numero piante						Sesto d'imp.		Numero piante								
istat prov/com	Descrizione comune	Sez.	Fogl.	Part.	Sub.	Sup. Cat. Vali	Codice Util.	Sup. utilizz.	tipo imp.	su file (cm)	tra file (cm)	Frutta a guscio	Castagno	Altre piante	Sup. misur.	Sup. assegn.	tipo imp.	su file (cm)	tra file (cm)	Frutta a guscio	Castagno	Altre piante	Richiesta verifica in campo in contraddittori	Richiesta variazione U:ufficio P:produttore	Particella condivisa (si)	Anomalie (codici)	Sup. non eleggibile	Consegn. mappa al Produttore (X=si)

Fatto a: il Progressivo nel modello Page of

Per Agrisian CODICE Il rappresentante aziendale:

mod. V5

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Controllo delle domande di pagamento per superfici 2004 - Reg. CE 1251/99 - Reg.CE n.2419/01 - Reg. CE 1782/03 - DM 4 aprile 2000 e succ. mod.

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti- Scheda riepilogativa dei risultati dei controlli per particella

Sig./Azienda ______________________ n. domanda ____________ protocollo ____________

DATI CATASTALI PARTICELLE DICHIARATE							DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)													
										Aree elegibili		Frutta a guscio						Aree non elegibili		
													Sesto d'imp.		Numero piante					
istat prov/com	Descrizione comune	Sez.	Fogl.	Part.	Sub.	Sup. Cata. Vali	Sup. Cata. Misu.	Stato coltura	Pres. Foto (Si No)	Sup. Colt. Rile.	Descrizione coltura rilevata (util./codice var.)	tipo imp.	su file (cm)	tra file (cm)	Frutta a guscio	Castagno	Altre piante	Sup. Colt. Rile.	Descrizione coltura rilevata (util./codice	note

Fatto a: il Progressivo nel modello Page of

Per Agrisian Il rappresentante aziendale:

mod. L5-FAG

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Controllo delle domande di pagamento per superfici 2004 - Reg. CE 1251/99 - Reg.CE n.2419/01 - Reg. CE 1782/03 - DM 4 aprile 2000 e succ. mod.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	N.PROTOCOLLO

DATI DICHIARATI (superfici in ettari, are)															DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)														
DOMANDA PAC																												INFORMAZIONI	
istat prov/com	Descrizione comune	Sez.	Fogl.	Part.	Sub.	Sup. Cat. Vali	Codice Util.	Sup. Dich.	tipo imp.	Sesto d'imp.		Numero piante			Sup. misu.	Sup. asse.	tipo imp.	Sesto d'imp.		Numero piante			Cod. Agro	Part. Cond.	Stato part	Anomalie (codici)	Sup. non eleggibile	Codice operatore	Cod. Agronomo
										su file (cm)	tra file (cm)	Frutta a guscio	Castagno	Altre piante				su file (cm)	tra file (cm)	Frutta a guscio	Castagno	Altre piante							

Fatto a: data Progressivo nel modello Page of

ModS1

AGEA – Agenzie per le erogazioni in agricoltura
Controllo delle domande di pagamento per superfici 2004 - Reg. CE 1251/99 - Reg.CE n.2419/01 Reg. CE 1782/03 - DM 4 aprile 2000 e succ. mod.

Pag.____di____

Verbale di sopralluogo per accertamento in campo in contraddittorio

Sig. /Azienda ____________ n. domanda ____________ n. protocollo ____________

In data odierna:

❑ Non si è presentato alcun rappresentante dell'azienda nel luogo concordato;

❑ Si è presentato il Sig. ____________ ,quale incaricato dell'azienda, che non ha effettuato l'incontro iniziale;

❑ Si è presentato il Sig.____________ del quale è stata accertata l'identità (tipo documento____________ n° ____________)

in qualità di: ❑ titolare; ❑ incaricato che ha effettuato l'incontro iniziale

In contraddittorio sono state controllate le seguenti particelle per le quali in data__________ è stato richiesto il sopralluogo in campo:

						Coltura dichiarata		**Risultati accertamento esito sopralluogo**		
Codice Istat Provincia Comune	Descrizione comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Codice Utilizzo /descrizione	Superficie in ettari, are	Presenza utilizzo dichiarato (Si-no)	**NOTE**	Rif. nuove foto di campo

❑ **Note:**

Data sopralluogo / / per Agrisian (timbro e firma) Codice Il rappresentante aziendale

FAC SIMILE MODULI COLTURE ENERGETICHE

ALL. B

N. CONTRATTO	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA OTTENUTA DALLA PRODUZIONE DI COLTURE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI REG. CE 2237/2003

ORGANISMO PAGATORE DI COMPETENZA

☐ contratto iniziale

CAMPAGNA 2004/ 2005

☐ contratto di modifica in sostituzione del contratto n. ....

MATERIA PRIMA - SPECIE - ______

DA UNA PARTE:

I CONTRATTI INCOMPLETI O RIPORTANTI CORREZIONI O ABRASIONI SONO CONSIDERATI NULLI

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA ______

RAGIONE SOCIALE ______

NOME ______ SESSO M F CODICE FISCALE ______

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA ______ PROV. ______

Resa media prevista sulle superfici ritirate dalla produzione:
- ☐ rappresentativa fissata dall'AG E.A.
- ☐ dell' azienda (attestata da perizia giurata) ______ (Tonn./Ha)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA Ha			Are		RESA PREVISTA (Tonn./Ha)			
		TOTALE									

TOTALE QUANTITA' PREVISTA Tonnellate ______ Kg ______

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- che i dati sopranportati sono esatti e veritieri;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni il sottoscritto dichiarante avrà cura di darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R.

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce. Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente.

E DALL'ALTRA:

QUADRO B IL PRIMO TRASFORMATORE

N. RICONOSCIMENTO ______ PARTITA IVA ______

RAGIONE SOCIALE ______

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ______ TELEFONO PREFISSO ______ NUMERO ______

COMUNE ______ PROV. ______ C.A.P. ______ FAX PREFISSO ______ NUMERO ______

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME ______

IL SOTTOSCRITTO ☐ PRIMO TRASFORMATORE DICHIARA
- le seguenti quantità previste di sottoprodotti da destinare per usi non alimentari (da indicare solo nel caso in cui il contratto riguarda semi di colza, ravizzone, girasole e soia)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (farine)	QUANTITA' Tonn.				kg	

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce. Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente.
Il presente contratto è stipulato per il periodo da __ / __ / ____ a __ / __ / ____

Luogo della firma ______

data giorno mese anno

firme in originale ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLTIVATORE RICHIEDENTE

....

I
OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a coltivare la totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti energetici ai sensi dell'art. 88 del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003;
2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto di cui all'art. 36 del reg. CE n. 2237/2003;
3. il coltivatore "richiedente" si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente a quanto stabilito dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 2237/2003;
4. il coltivatore "richiedente" è tenuto a stipulare il contratto in tempo utile per consentire al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto entro i termini di cui all'art. 44 del reg. CE n. 2237/2003, nonché a indicarne la durata;
5. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare i contratti presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di pagamento per superfici;
6. il coltivatore "richiedente" garantisce formalmente che le superfici dichiarate nel contratto soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento di cui all'articolo 90 del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 e del Reg. CE 2316/99 della Commissione del 22.10.99;
7. il coltivatore "richiedente" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

II
OBBLIGHI DEL "PRIMO TRASFORMATORE"

1. Il "primo trasformatore" è tenuto a depositare una copia del contratto entro i termini riportati nell'art. 44 del reg. CE n. 2237/2003;
2. Il "primo trasformatore" si impegna a ritirare, dandone comunicazione all'AGEA, la totalità della materia prima raccolta sulle superfici dichiarate nel contratto;
3. il "primo trasformatore" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
4. il "primo trasformatore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'AGEA, il prodotto intermedio e il sottoprodotto a trasformatori intermedi autorizzati;
5. il "primo trasformatore" si impegna a versare, entro il termine ultimo fissato per il deposito della domanda di compensazione, una garanzia bancaria o assicurativa all'AGEA per un importo pari a 60 EURO/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime;
6. il "primo trasformatore" si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima nei seguenti prodotti finiti e sottoprodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale:
PRODOTTO FINITO ....
SOTTOPRODOTTO ....
7. il "primo trasformatore" si impegna a fornire all'AGEA, al più tardi entro il ***30 novembre*** di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;
8. il "primo trasformatore" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

III
MODALITÀ DI CONSEGNA

IV
QUALITÀ, CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. La merce consegnata deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme almeno alle seguenti caratteristiche tipo:
UMIDITÀ: ....
IMPURITÀ: ....
2. la riconduzione della quantità tal quale alla qualità tipo viene effettuata in base alla seguente formula:

V
PREZZO D'ACQUISTO

VI
PAGAMENTO DELLA MERCE

VII
PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE

1. Il contratto è valido per la campagna .... / ....;
2. se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e di conseguenza il presente contratto, questo verrà adeguato di conseguenza;
3. per ogni controversia sarà nominato un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro sarà quello di ....

ALL. C

N. CONTRATTO INIZIALE	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO DI FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA OTTENUTA DALLA PRODUZIONE DI COLTURE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI REG. CE 2237/2003

ORGANISMO PAGATORE DI COMPETENZA

NUMERO DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI

CAMPAGNA 2004/ 2005

MATERIA PRIMA

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

QUADRO B IL PRIMO TRASFORMATORE

N. RICONOSCIMENTO

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

FAX PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME E NOME

COMUNICANO

☐ la risoluzione del contratto di coltivazione succitato

☐ le seguenti variazioni al contratto di coltivazione succitato

	Dichiarazione originale		Nuova Dichiarazione	
	ettari	are	ettari	are
Superficie complessiva coltivata				
	tonnellate	kg	tonnellate	kg
Quantità prevista				

Il Coltivatore richiede che:

☐ vengano accettate le sopra indicate VARIAZIONI DI SUPERFICIE, come risulta dall'allegato contratto di modifica del contratto iniziale

☐ vengano accettate le VARIAZIONI relative ai dati anagrafici come da documentazione giustificativa allegata

☐ vengano accettate le seguenti motivazioni per le VARIAZIONI DI QUANTITA' sopraindicate

Cause di forza maggiore per variazioni di quantità:

M1) Siccità	☐	periodo	da	a ....
M2) Incendio	☐	periodo	da	a ....
M3) Grandine / Allagamenti	☐	periodo	da	a ....
M4) Danni gravi ed imprevedibili arrecati da animali	☐	periodo	da	a ....
M5) Altro (specificare)	☐	periodo	da	a ....

Le cause di forza maggiore giustificano anche la variazione delle quantità di raccolto previste in domanda per le superfici NON a riposo :

da ____ tonn. , ___ kg a ____ tonn. , ___ kg

Il COLTIVATORE e il PRIMO TRASFORMATORE allegano:

☐ documentazione giustificativa della variazione rilasciata dal funzionario della Regione competente per territorio e operante nel settore agricolo o sanitario

☐ contratto di modifica del contratto iniziale

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL COLTIVATORE RICHIEDENTE

....

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PRIMO TRASFORMATORE

....

TIMBRO

Luogo della firma

data giorno mese anno

ALL. D

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL PRIMO TRASFORMATORE E CHE ACQUISTA MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI DESTINATI A PRODOTTI ENERGETICI ED UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI

REG. CE n. 2237/03 della Commissione

QUADRO A ☐ **IL PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **IL COLLETTORE**

PARTITA IVA ____________

RAGIONE SOCIALE ____________

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____________

TELEFONO: PREFISSO ______ NUMERO ______

COMUNE ______ PROV. ______ C.A.P. ______

FAX: PREFISSO ______ NUMERO ______

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME E NOME ____________

PREMESSO

che intende concludere contratti di coltivazione per la produzione delle seguenti materie prime:

....

....

....

....

da utilizzare per la fabbricazione di prodotti destinati ad utilizzi energetici di cui 'all'art. 88 del Reg. n° 1782/2003

CHIEDE

di essere riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e al riguardo

DICHIARA

di svolgere l'attività
- ☐ di commercializzazione
- ☐ di trasformazione
- ☐ di assuntoria

negli stabilimenti sottoindicati:

QUADRO B - SEDE O STABILIMENTO PRINCIPALE

DENOMINAZIONE ____________

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____________

PREFISSO ______ NUMERO ______

COMUNE ______ PROV. ______ C.A.P. ______

FAX: PREFISSO ______ NUMERO ______

QUADRO C - ALTRI STABILIMENTI O CENTRI DI STOCCAGGIO E/O RACCOLTA UTILIZZATI

STABILIMENTI SECONDARI CENTRI DI STOCCAGGIO E/O RACCOLTA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAPACITA' tonn.

Nel caso il riquadro risulti insufficiente è ammesso allegare un documento di parte debitamente intestato e firmato.

DICHIARA

- di possedere l'attrezzatura necessaria per l'accertamento delle caratteristiche qualitative: impurità e umidità.

SI IMPEGNA

- a rispettare tutti gli obblighi previsti per il regime in questione dalla normativa nazionale e comunitaria;
- a mantenere in locali o contenitori separati la materia prima e/o i prodotti intermedi ottenuti su superfici a riposo dall'analoga materia prima e/o prodotti intermedi ottenuti su superfici non a riposo;
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AGEA, il prodotto intermedio e i sottoprodotti a trasformatori intermedi o finali autorizzati.

ALLEGA

- fotocopia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA della ditta;
- relazione tecnica concernente le caratteristiche degli impianti;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- certificato del tribunale attestante che l'impresa non è soggetta a procedure concorsuali o di fallimento;
- planimetria degli impianti con l'indicazione dei locali destinati allo stoccaggio timbrata e firmata dal titolare dell'impresa;
- certificato di vigenza;
- autorizzazione eventualmente richiesta per il tipo di attività esercitata ....

Luogo della firma

data

giorno mese anno

In fede

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

ALL. E

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA TRASFORMAZIONE IN PRODOTTI FINITI DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI OTTENUTI DALLE MATERIE PRIME COLTIVATE SU SUPERFICI DESTINATE A PRODOTTI ENERGETICI

Spett.le
Primo trasformatore

....

REG. CE n. 2237/03 della Commissione

IL TRASFORMATORE AUTORIZZATO FINALE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

DICHIARA LE SEGUENTI TRASFORMAZIONI:

PRODOTTI TRASFORMATI										PRODOTTI OTTENUTI									
										PRODOTTI FINITI					ALTRI PRODOTTI				
DATA	PRODOTTO TRASFORMATO (°)	Provenienza (*)	QUANTITA' TRASFORMATE Tonn.	kg	Coefficiente di trasformazione	PERDITE DI LAVORAZIONE Tonn.	kg	QUANTITA' DISTRUTTE (#) Tonn.	kg	PRODOTTO (°)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente	PRODOTTO (°)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente

(°) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AGEA

(*) indicare il n. di bolla per i prodotti intermedi o i sottoprodotti e il n. T_5 in caso di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari.

(#) da motivare

CONVALIDA DEL MINISTERO DELLE FINANZE (U.T.F.)
(solo se il prodotto finito è biodiesel ottenuto da olii di semi raffinati o greggi)

....

Luogo della firma

data

Firma del trasformatore

....

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

ALL. F

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA E CONSEGNA DA PARTE DEL COLTIVATORE E DICHIARAZIONE DI PRESA IN CONSEGNA DEL PRIMO TRASFORMATORE DI MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI AD UTILIZZO ENERGETICO ED IMPIEGATE PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI

REG. CE n° 2237/03 della Commissione

RACCOLTO 2004/2005

N. CONTRATTO		N. DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO	MATERIA PRIMA	QUANTITA' PREVISIONALE DI RACCOLTA RIPORTATA NEL CONTRATTO (°)	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO			Tonnellate	kg

(°) comprensiva di eventuali variazioni

QUADRO A - COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

QUADRO B ☐ **PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **COLLETTORE CON CUI E' STATO STIPULATO IL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO**

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P. — FAX: PREFISSO, NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME E NOME

UBICAZIONE SEDE PRINCIPALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P. — FAX: PREFISSO, NUMERO

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE <u>DICHIARA:</u>

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 del Reg. CE n. 2237/03

- di aver raccolto e consegnato al sopraindicato Primo trasformatore
  la totalità della materia prima raccolta sulla superficie oggetto del contratto come riportato in appresso.

DICHIARA:

- di aver preso in consegna le quantità di materie prime raccolte dal coltivatore richiedente in esecuzione del contratto in questione.

LUOGO DI CONSEGNA	DATA	N. BOLLA	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO	
(stabilimenti, centri di raccolta, centri di stoccaggio)	DI CONSEGNA		Tonn.	kg	umidità (%)	impurità (%)	Tonn.	kg
		TOTALE				TOTALE		

Il PRIMO TRASFORMATORE SI IMPEGNA:

- a garantire l'utilizzazione della materia prima ottenuta sui terreni ritirati dalla produzione alla fabbricazione di prodotti finiti non destinati, in via principale, alla produzione di energia o di biocombustibili e biocarburanti
- a comunicare tempestivamente all'O.P. il nome, l'indirizzo, la partita IVA dei soggetti ai quali viene eventualmente ceduta e/o venduta la materia prima, i prodotti intermedi, i sottoprodotti e i coprodotti;
- a tenere in locali separati le materie prime raccolte su terreni ritirati dalla produzione rispetto a quelle raccolte su terreni non ritirati dalla produzione, nonchè i prodotti intermedi ottenuti;
- a trasmettere un tabulato riassuntivo delle consegne relative ai contratti stipulati suddiviso per ogni materia prima.

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE E IL COLLETTORE O IL PRIMO TRASFORMATORE DICHIARANO:

☐ nessuna variazione in termini di superfici e di quantità previste nel contratto;

☐ le seguenti variazioni intervenute al contratto iniziale in termini di ☐ superfici ☐ quantità

come risulta dalla dichiarazione di variazione ☐ presentata in data __ / __ / ____ ☐ allegata alla presente dichiarazione

Il presente modulo si riferisce ad un solo contratto e ad un'unica materia prima.

Luogo delle firma

data
giorno mese anno

Firma del Primo trasformatore ....

Firma del coltivatore richiedente ....

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

ALL. G

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA SUCCESSIVA EFFETTUATA DAL PRIMO TRASFORMATORE DI MATERIE PRIME E/O PRODOTTI INTERMEDI SOTTOPRODOTTI O COPRODOTTI OTTENUTI SU TERRENI AD UTILIZZO ENERGETICO E DESTINATI PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI

REG. CE n. 2237/03 della Commissione

RACCOLTO 2004

QUADRO A **IL PRIMO TRASFORMATORE CHE HA STIPULATO IL CONTRATTO**

N. RICONOSCIMENTO ______ PARTITA IVA ______

RAGIONE SOCIALE ______

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ______
TELEFONO PREFISSO ______ NUMERO ______

COMUNE ______ PROV. ______ C.A.P. ______
FAX PREFISSO ______ NUMERO ______

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME ______

STABILIMENTO PRINCIPALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ______
PREFISSO ______ NUMERO ______

COMUNE ______ PROV. ______ C.A.P. ______
FAX PREFISSO ______ NUMERO ______

DICHIARA di aver consegnato:

Data di consegna	N. Bolla di consegna	Prodotto (*)	Prezzo	Acquirente trasformatore (nome, indirizzo)	Provenienza (#)	Quantità tal quale		Caratteristiche (§)		Quantità tipo (§)	
						Tonn.	kg	Umidità (%)	Impurità (%)	Tonn.	kg

(*) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AGEA
(#) indicare i num. dei contratti in caso di materia prima, il n. bolla per i prodotti intermedi o i sottoprodotti o il n. T_5 in caso di prodotto proveniente da altri Paesi comunitari
(§) da indicare solo per le materie prime

IL SOTTOSCRITTO PRIMO TRASFORMATORE SI IMPEGNA:

- a garantire l'utilizzazione della materia prima e/o prodotto intermedio per la fabbricazione di energia o di prodotti energetici entro i termini stabiliti;
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AGEA, la materia prima oggetto del presente contratto ad un primo trasformatore riconosciuto (solo per il collettore);
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AGEA, il prodotto intermedio e i sottoprodotti a trasformatori intermedi o finali autorizzati (solo per il primo trasformatore);
- a fornire un tabulato firmato e timbrato contenente i numeri delle bolle di consegna e i riferimenti ai corrispondenti numeri di contratto ed un analogo elenco su supporto magnetico.

QUADRO B - EQUIVALENZA

IL SOTTOSCRITTO PRIMO TRASFORMATORE DICHIARA:

- di aver consegnato i quantitativi equivalenti di
  - ☐ MATERIA PRIMA .... Tonn. ______ kg ______ (*)
  - ☐ PRODOTTO INTERMEDIO .... Tonn. ______ kg ______
  - ☐ SOTTOPRODOTTO .... Tonn. ______ kg ______

corrispondenti qualitativamente e quantitativamente al/ai prodotti originari di cui ai contratti, o bolle, o T_5 n. ....
per l'ottenimento dei prodotti finiti ...., ..., ...
al trasformatore .... in data __ / __ / ____. Autorizzazione AGEA n. ...... del __ / __ / ____
(nome, indirizzo)

(*) esprimere in quantità tipo per le materie prime

Luogo della firma ______

data ______ (giorno mese anno)

Firma
DEL PRIMO TRASFORMATORE

....

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

ALL. H

COMUNICAZIONE DI CONSEGNA EFFETTUATA DA TRASFORMATORI AUTORIZZATI DI PRODOTTI INTERMEDI, SOTTOPRODOTTI E COPRODOTTI OTTENUTI DA MATERIA PRIMA COLTIVATA SU TERRENI AD UTILIZZO ENERGETICO E DESTINATI PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI
REG. CE n. 2237/03 della Commissione

IL TRASFORMATORE AUTORIZZATO

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

COMUNICA:
- di aver consegnato le seguenti quantità:

DATA DI CONSEGNA	N.BOLLA	PRODOTTO (*)	PREZZO	ACQUIRENTE (nome, indirizzo)	QUANTITA'		NUMERO T_5 (**)	% SUL TOTALE T_5 (**)
					Tonnellate	kg		

(*) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AGEA
(**) da compilare solo in caso di prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

Il sottoscritto TRASFORMATORE SI IMPEGNA:
- a garantire l'utilizzazione dei prodotti intermedi e sottoprodotti per la fabbricazione di prodotti finiti non destinati all'alimentazione umana e/o animale entro i termini previsti;
- a mantenere in locali o contenitori separati i prodotti intermedi e/o sottoprodotti ottenuti da materie prime coltivate su superfici a riposo dagli analoghi prodotti ottenuti da materie prime coltivate su superfici non a riposo;
- a tenere i registri di carico e scarico dei prodotti in questione;
- a sottoporsi ai controlli effettuati dall'AGEA;
- ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa nazionale.

Luogo della firma

data

Firma del rappresentante legale

ALL. I

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE MATERIE PRIME CHE POSSONO ESSERE COLTIVATE SU TERRENI DESTINATI AD UTILIZZO ENERGETICO PER LA PER LA FABBRICAZIONE DI ENERGIA BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI

REG. CE n. 2237/03 della Commissione

N. RICONOSCIMENTO ☐

MATERIA PRIMA ☐

☐ **CENTRO DI RACCOLTA E/O STOCCAGGIO**

☐ **SEDE PRINCIPALE**

CARICO

DATA	N. BOLLA	COLTIVATORE FORNITORE	N. CONTRATTO o EVENTUALE T_5 (*)	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO		TOTALE PROGRESSIVO QUANTITA' TIPO	
				Tonn.	kg	UMIDITA' (%)	IMPURITA' (%)	Tonn.	kg	Tonn.	kg
Riporto											
Totali a riportare											

(*) indicare il numero di contratto in caso di materia prima o il numero T_5 per prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

SCARICO

DATA	N. BOLLA	PREZZO	PRIMO TRASFORMATORE (nome, indirizzo)	N. CONTRATTO o EVENTUALE T_5 (*)	(#)	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO		TOTALE PROGRESSIVO QUANTITA' TIPO	
						Tonn.	kg	UMIDITA' (%)	IMPURITA' (%)	Tonn.	kg	Tonn.	kg
Riporto													
Totali a riportare													

(*) indicare il numero di contratto in caso di materia prima o il numero T_5 per prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

(#) barrare la casella relativa se trattasi di quantitativo in equivalenza

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

ALL. M

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DEL TRASFORMATORE INTERMEDIO O FINALE CHE ACQUISTA PRODOTTI INTERMEDI O SOTTOPRODOTTI OTTENUTI DA MATERIE PRIME COLTIVATE SU TERRENI DESTINATI AD UTILIZZO ENERGETICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI
REG. CE n. 2237/03 della Commissione

QUADRO A - IL TRASFORMATORE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

PREMESSO

che intende trasformare i prodotti intermedi o i sottoprodotti ottenuti nell'ambito del presente regime in prodotti destinati alla produzione di energia, biocombustibili o biocarburanti

CHIEDE

di essere autorizzato ai sensi della normativa nazionale e al riguardo

DICHIARA

di svolgere la seguente attività di trasformazione: ....
negli stabilimenti sottoindicati:

QUADRO B - SEDE O STABILIMENTO PRINCIPALE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

QUADRO C - ALTRI STABILIMENTI UTILIZZATI

STABILIMENTI SECONDARI	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO

SI IMPEGNA

- a garantire l'utilizzazione dei prodotti intermedi e dei sottoprodotti per la produzione di energia, biocombustibili e biocarburanti entro i termini previsti;
- a mantenere in locali o contenitori separati i prodotti intermedi e/o sottoprodotti ottenuti da materie prime coltivate su superfici ad utilizzo en
- a tenere i registri di carico e scarico dei prodotti in questione;
- a sottoporsi ai controlli effettuati dall'AGEA;
- ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa nazionale.

Luogo della firma

data
giorno mese anno

In fede
(firma del rappresentante legale)

N. DOMANDA

ALL. N

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA SU TERRENI INVESTITI A COLTURE PER L'OTTENIMENTO DI PRODOTTI ENERGETICI PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA

reg. CE 2237/03

ORGANISMO PAGATORE DI COMPETENZA

CAMPAGNA 2004/ 2005

☐ domanda iniziale

☐ domanda di modifica in sostituzione della domanda n. ....

MATERIA PRIMA - SPECIE -

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

Resa media prevista sulle superfici ritirate dalla produzione

☐ rappresentativa fissata dall'AG.E.A.

☐ dell' azienda (attestata da perizia giurata) (Tonn./Ha)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA Ha			Are		RESA PREVISTA (Tonn./Ha)			
		TOTALE									

TOTALE QUANTITA' PREVISTA (Tonnellate, kg)

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:

- che i dati soprariportati sono esatti e veritieri;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

☐ di essere soggetto agli adempimenti IVA avendo un volume di affari sup. a L. 10.000.000 o comunque avendo rinunciato al diritto di esonero (art. 34 DPR n. 633 modificato da DPR 29.1.79 n.24)

☐ di essere esonerato dagli adempimenti IVA avendo un volume di affari non sup. a L. 10.000.000 (art. 34 DPR n. 633 modificato da DPR 29.1.79 n.24)

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni il sottoscritto dichiarante avrà cura di darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R.

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a seminare sulla totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la trasformazione in biogas nella propria azienda;
2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o rinunce consentite alla presente domanda;
3. il coltivatore "richiedente" si impegna a trasformare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente a quanto disposto dall'art. 40 del reg. (CE) n. 2237/2003;
4. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare la dichiarazione presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di pagamento per superficie;
5. il coltivatore "richiedente" garantisce formalmente che le superfici dichiarate soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento per superfici di cui agli artt. 88 e 90 del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, nonché del Reg. (CE) n. 2316/99 della Commissione.
6. il coltivatore si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima in biogas, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale
7. il coltivatore si impegna a fornire all'AGEA, al più tardi entro il 30 novembre di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici.

Luogo della firma

data (giorno, mese, anno)

ALL. O

DOMANDA INIZIALE	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

NUMERO DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O RINUNCIA DI

COLTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA SU TERRENI
INVESTITI A COLTURE PER L'OTTENIMENTO DI PRODOTTI ENERGETICI
DA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA

reg. CE 2237/03

CAMPAGNA 200.../ 200....

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

MATERIA PRIMA

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV

COMUNICA

☐ la rinuncia alla domanda di coltivazione succitata

☐ le seguenti variazioni alla domanda di coltivazione succitata

	Dichiarazione originale		Nuova Dichiarazione	
	ettari	are	ettari	are
Superficie complessiva coltivata				
	tonnellate	kg	tonnellate	kg
Quantità prevista				

Il Coltivatore richiede che:

☐ vengano accettate le sopra indicate VARIAZIONI DI SUPERFICIE, come risulta dall'allegata domanda di modifica della domanda iniziale

☐ vengano accettate le VARIAZIONI relative ai dati anagrafici come da documentazione giustificativa allegata

☐ vengano accettate le seguenti motivazioni per le VARIAZIONI DI QUANTITA' sopraindicate

Cause di forza maggiore per variazioni di quantità:

M1) Siccità	☐	periodo	da	....	a	....
M2) Incendio	☐	periodo	da	....	a	....
M3) Grandine / Allagamenti	☐	periodo	da	....	a	....
M4) Danni gravi ed imprevedibili arrecati da animali	☐	periodo	da	....	a	....
M5) Altro (specificare)	☐	periodo	da	....	a	....

Le cause di forza maggiore giustificano anche la variazione delle quantità di raccolto previste in domanda per le superfici NON a riposo :

da tonn. ____ , kg ____ a tonn. ____ , kg ____ (1)

(1) da compilare esclusivamente se la stessa specie e varietà è coltivata anche su superfici non a riposo

Il COLTIVATORE allega:

☐ documentazione giustificativa della variazione rilasciata dal funzionario della Regione competente per territorio e operante nel settore agricolo o sanitario

☐ modifica della domanda iniziale

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL COLTIVATORE RICHIEDENTE

....

Luogo della firma

data giorno mese anno

ALL. P

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS
DI PRODOTTI OTTENUTI DA TERRENI COLTIVATI PER L'OTTENIMENTO
DI MATERIE PRIME DESTINATE AD UTILIZZO ENERGETICO**

REG. CE n. 2237/03 della Commissione

IL COLTIVATORE-TRASFORMATORE

PARTITA IVA ____________

RAGIONE SOCIALE ____________

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____________

TELEFONO: PREFISSO ______ NUMERO ______

COMUNE ______ PROV. ______ C.A.P. ______

FAX: PREFISSO ______ NUMERO ______

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME E NOME ____________

DICHIARA LE SEGUENTI TRASFORMAZIONI:

PRODOTTI TRASFORMATI										PRODOTTI OTTENUTI									
										PRODOTTI FINITI					ALTRI PRODOTTI				
DATA	PRODOTTO TRASFORMATO (*)	QUANTITA' TRASFORMATE Tonn.	kg	Coefficiente di trasformazione	PERDITE DI LAVORAZIONE Tonn	kg	QUANTITA' DISTRUTTE (#) Tonn.	kg	PRODOTTO (*)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente	PRODOTTO (*)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente	

(*) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AGEA

(*) indicare il n. di bolla per i prodotti intermedi o i sottoprodotti e il n. T_5 in caso di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari.

(#) da motivare

CONVALIDA DEL MINISTERO DELLE FINANZE (U.T.F.)
(solo se il prodotto finito è biodiesel ottenuto da olii di semi raffinati o greggi)

....

Luogo della firma ____________

data ____________

Firma del trasformatore

....

All.Q

ORGANISMO
PAGATORE DI
COMPETENZA

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA EQUIVALENZA
Reg. Ce 2237/2003

La Ditta ____________________ cod. ______

P.IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

nella persona del suo Rappresentante Legale

sig. ____________________

cod.fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

RICHIEDE

A CODESTO SPETTABILE Organismo Pagatore di attuare l'

EQUIVALENZA

per

					euro/kg.
materia prima	☐	tipo		valore	
prodotti intermedi	☐	tipo		valore	

quantità ☐☐☐☐,☐☐☐ (tonn. kg.)

provenienti da terreni a colture energetiche per la campagna di coltivazione 2004 procedendo alla

				euro/kg.
trasformazione	☐	semi/mais	valore	
commercializzazione	☐	olio/amido/sorbitolo	valore	

nel mercato alimentare

dati dell'eventuale partner commerciale

ditta ____________________ cod. ______

P.IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ nazione UE ______

GARANTISCE

la trasformazione di un *PARI* quantitativo in Prodotti Energetici, come da Reg.CE 2237/2003
entro *DUE* anni dalla raccolta del quantitativo originario, considerando come data limite entro cui attuare la finalizzazione, il 31 luglio del secondo anno successivo a quello della raccolta del quantitativo originario

N.ro Richiesta | cod.az. | n.prog. | anno |

FIRMA
(Rappresentante legale della ditta)

DATA
/ /

All. R

ORGANISMO
PAGATORE DI
COMPETENZA

DICHIARAZIONE DI RIPRISTINO DELLA EQUIVALENZA
Reg. Ce 2237/2003

La Ditta ______ cod. ______

P.IVA ______

nella persona del suo Rappresentante Legale

sig. ______

cod.fiscale ______

COMUNICA

A CODESTO SPETTABILE Organismo Pagatore di ricostituire la seguente

quantità tonn. ____ , kg. ____

materia prima ☐ tipo ______ valore (euro/kg.) ______

prodotti intermedi ☐ tipo ______ valore ______

provenienti da produzioni alimentari, ripristinando il *PARI QUANTITATIVO* per il quale era stata richiesta l'applicazione dell'operazione di *EQUIVALENZA*

N.ro Richiesta cod.az. ____ n.prog. ____ anno ____

e destinandolo alla trasformazione in prodotti energetici, come stabilito dal Reg.CE 2237/2003

dati dell'eventuale partner commerciale

ditta ______ cod. ______

P.IVA ______ nazione UE ______

SI IMPEGNA

alla trasformazione di tale quantitativo in Prodotti Energetici, come da Reg.CE 2237/2003
entro *DUE* anni dalla raccolta del quantitativo originario, considerando come data limite entro cui attuare la finalizzazione, il *31 luglio* del secondo anno successivo a quello della raccolta del quantitativo originario.

La data prevista di termine della trasformazione presso i ns. stabilimenti è: ______

FIRMA
(Rappresentante legale della ditta)

DATA
/ /

Allegato “Rese Mais per zona del Piano di Regionalizzazione”

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
1	1	1	TORINO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
1	1	3	TORINO COLLINA INTERNA	resa unica
1	1	5	TORINO PIANURA	resa distinta
1	2	1	VERCELLI MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	2	3	VERCELLI COLLINA INTERNA	resa unica
1	2	5	VERCELLI PIANURA	resa unica
1	3	1	NOVARA MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	3	3	NOVARA COLLINA INTERNA	resa unica
1	3	5	NOVARA PIANURA	resa unica
1	4	1	CUNEO MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	4	3	CUNEO COLLINA INTERNA	resa unica
1	4	5	CUNEO PIANURA	resa unica
1	5	3	ASTI COLLINA INTERNA	resa unica
1	5	5	ASTI PIANURA	resa unica
1	6	1	ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	6	3	ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	resa unica
1	6	5	ALESSANDRIA PIANURA	resa unica
1	96	1	BIELLA MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	96	3	BIELLA COLLINA INTERNA	resa unica
1	96	5	BIELLA PIANURA	resa unica
1	103	1	VERBANO-CUSIO-OSSOLA MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	103	3	VERBANO-CUSIO-OSSOLA COLLINA INTERNA	resa unica
2	7	1	AOSTA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
3	12	1	VARESE MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	12	3	VARESE COLLINA INTERNA	resa unica
3	12	5	VARESE PIANURA	resa unica
3	13	1	COMO MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	13	3	COMO COLLINA INTERNA	resa unica
3	13	5	COMO PIANURA	resa unica
3	14	1	SONDRIO MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	15	3	MILANO COLLINA INTERNA	resa unica
3	15	5	MILANO PIANURA	resa unica
3	16	1	BERGAMO MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	16	3	BERGAMO COLLINA INTERNA	resa unica
3	16	5	BERGAMO PIANURA	resa unica
3	17	1	BRESCIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	17	3	BRESCIA COLLINA INTERNA	resa unica
3	17	5	BRESCIA PIANURA	resa unica
3	18	1	PAVIA MONTAGNA INTERNA	resa unica

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
3	18	3	PAVIA COLLINA INTERNA	resa unica
3	18	5	PAVIA PIANURA	resa unica
3	19	5	CREMONA PIANURA	resa unica
3	20	3	MANTOVA COLLINA INTERNA	resa distinta
3	20	5	MANTOVA PIANURA	resa distinta
3	97	1	LECCO MONTAGNA INTERNA (sub-zona 1)	resa unica
3	97	3	LECCO COLLINA INTERNA (sub-zona 1)	resa unica
3	97	7	LECCO MONTAGNA INTERNA (sub-zona 2)	resa unica
3	97	8	LECCO COLLINA INTERNA (sub-zona 2)	resa unica
3	98	5	LODI PIANURA	resa unica
4	21	1	BOLZANO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
4	22	1	TRENTO MONTAGNA INTERNA	resa unica
5	23	1	VERONA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
5	23	3	VERONA COLLINA INTERNA	resa unica
5	23	5	VERONA PIANURA	resa unica
5	24	1	VICENZA MONTAGNA INTERNA	resa unica
5	24	3	VICENZA COLLINA INTERNA	resa unica
5	24	5	VICENZA PIANURA	resa unica
5	25	1	BELLUNO MONTAGNA INTERNA	resa unica
5	26	3	TREVISO COLLINA INTERNA	resa unica
5	26	5	TREVISO PIANURA	resa unica
5	27	5	VENEZIA PIANURA	resa unica
5	28	3	PADOVA COLLINA INTERNA	resa unica
5	28	5	PADOVA PIANURA	resa unica
5	29	5	ROVIGO PIANURA	resa unica
6	30	1	UDINE MONTAGNA INTERNA	resa unica
6	30	3	UDINE COLLINA INTERNA	resa unica
6	30	5	UDINE PIANURA	resa unica
6	31	3	GORIZIA COLLINA INTERNA	resa unica
6	31	5	GORIZIA PIANURA	resa unica
6	32	4	TRIESTE PIANURA	resa unica
6	93	1	PORDENONE MONTAGNA INTERNA	resa unica
6	93	3	PORDENONE COLLINA INTERNA	resa unica
6	93	5	PORDENONE PIANURA	resa unica
7	8	1	IMPERIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
7	8	3	IMPERIA COLLINA INTERNA	resa distinta
7	8	4	IMPERIA COLLINA LITORANEA	resa distinta
7	9	1	SAVONA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
7	9	2	SAVONA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
7	9	3	SAVONA COLLINA INTERNA	resa distinta
7	9	4	SAVONA COLLINA LITORANEA	resa distinta
7	10	1	GENOVA MONTAGNA INTERNA	resa distinta

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
7	10	2	GENOVA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
7	10	3	GENOVA COLLINA INTERNA	resa distinta
7	10	4	GENOVA COLLINA LITORANEA	resa distinta
7	11	1	LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
7	11	3	LA SPEZIA COLLINA INTERNA	resa distinta
7	11	4	LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	resa distinta
8	33	1	PIACENZA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	33	3	PIACENZA COLLINA INTERNA	resa distinta
8	33	5	PIACENZA PIANURA	resa unica
8	34	1	PARMA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	34	3	PARMA COLLINA INTERNA	resa distinta
8	34	5	PARMA PIANURA	resa distinta
8	35	1	REGGIO EMILIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	35	3	REGGIO EMILIA COLLINA INTERNA	resa unica
8	35	5	REGGIO EMILIA PIANURA	resa distinta
8	36	1	MODENA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	36	3	MODENA COLLINA INTERNA	resa distinta
8	36	5	MODENA PIANURA	resa distinta
8	37	1	BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	resa unica
8	37	3	BOLOGNA COLLINA INTERNA	resa unica
8	37	5	BOLOGNA PIANURA	resa unica
8	38	5	FERRARA PIANURA	resa distinta
8	39	3	RAVENNA COLLINA INTERNA	resa unica
8	39	5	RAVENNA PIANURA	resa unica
8	40	1	FORLI' MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	40	3	FORLI' COLLINA INTERNA	resa distinta
8	40	5	FORLI' PIANURA	resa distinta
8	99	3	RIMINI COLLINA INTERNA	resa distinta
8	99	4	RIMINI COLLINA LITORANEA	resa distinta
8	99	5	RIMINI PIANURA	resa distinta
9	45	1	MASSA CARRARA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	45	2	MASSA CARRARA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
9	45	3	MASSA CARRARA COLLINA INTERNA	resa distinta
9	46	1	LUCCA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	46	2	LUCCA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
9	46	5	LUCCA PIANURA	resa distinta
9	47	1	PISTOIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	47	3	PISTOIA COLLINA INTERNA	resa distinta
9	48	1	FIRENZE MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	48	3	FIRENZE COLLINA INTERNA	resa distinta
9	48	5	FIRENZE PIANURA	resa distinta
9	49	4	LIVORNO COLLINA LITORANEA	resa distinta

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
9	50	3	PISA COLLINA INTERNA	resa distinta
9	50	4	PISA COLLINA LITORANEA	resa distinta
9	50	5	PISA PIANURA	resa distinta
9	51	1	AREZZO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	51	3	AREZZO COLLINA INTERNA	resa distinta
9	52	1	SIENA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	52	3	SIENA COLLINA INTERNA	resa distinta
9	53	1	GROSSETO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	53	3	GROSSETO COLLINA INTERNA	resa distinta
9	53	4	GROSSETO COLLINA LITORANEA	resa distinta
9	53	5	GROSSETO PIANURA	resa distinta
9	100	1	PRATO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	100	3	PRATO COLLINA INTERNA	resa distinta
10	54	1	PERUGIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
10	54	3	PERUGIA COLLINA INTERNA	resa distinta
10	55	1	TERNI MONTAGNA INTERNA	resa distinta
10	55	3	TERNI COLLINA INTERNA	resa distinta
11	41	1	PESARO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
11	41	3	PESARO COLLINA INTERNA	resa distinta
11	41	4	PESARO COLLINA LITORANEA	resa distinta
11	42	1	ANCONA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
11	42	3	ANCONA COLLINA INTERNA	resa distinta
11	42	4	ANCONA COLLINA LITORANEA	resa distinta
11	43	1	MACERATA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
11	43	3	MACERATA COLLINA INTERNA	resa distinta
11	43	4	MACERATA COLLINA LITORANEA	resa distinta
11	44	1	ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
11	44	3	ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	resa distinta
11	44	4	ASCOLI PICENO COLLINA LITORANEA	resa distinta
12	56	3	VITERBO COLLINA INTERNA	resa distinta
12	56	5	VITERBO PIANURA	resa distinta
12	57	1	RIETI MONTAGNA INTERNA	resa distinta
12	57	3	RIETI COLLINA INTERNA	resa distinta
12	58	1	ROMA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
12	58	3	ROMA COLLINA INTERNA	resa distinta
12	58	4	ROMA COLLINA LITORANEA	resa distinta
12	58	5	ROMA PIANURA	resa distinta
12	59	1	LATINA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
12	59	3	LATINA COLLINA INTERNA	resa distinta
12	59	4	LATINA COLLINA LITORANEA	resa distinta
12	59	5	LATINA PIANURA	resa distinta
12	60	1	FROSINONE MONTAGNA INTERNA	resa distinta

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
12	60	3	FROSINONE COLLINA INTERNA	resa distinta
13	66	1	L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
13	67	1	TERAMO MONTAGNA INTERNA	resa unica
13	67	3	TERAMO COLLINA INTERNA	resa distinta
13	67	4	TERAMO COLLINA LITORANEA	resa distinta
13	68	1	PESCARA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
13	68	3	PESCARA COLLINA INTERNA	resa distinta
13	68	4	PESCARA COLLINA LITORANEA	resa distinta
13	69	1	CHIETI MONTAGNA INTERNA	resa unica
13	69	3	CHIETI COLLINA INTERNA	resa unica
13	69	4	CHIETI COLLINA LITORANEA	resa distinta
14	70	1	CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
14	70	3	CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	resa distinta
14	70	4	CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	resa unica
14	94	1	ISERNIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
14	94	3	ISERNIA COLLINA INTERNA	resa distinta
15	61	1	CASERTA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
15	61	3	CASERTA COLLINA INTERNA	resa distinta
15	61	4	CASERTA COLLINA LITORANEA	resa distinta
15	61	5	CASERTA PIANURA	resa distinta
15	62	1	BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	resa unica
15	62	3	BENEVENTO COLLINA INTERNA	resa distinta
15	63	3	NAPOLI COLLINA INTERNA	resa unica
15	63	4	NAPOLI COLLINA LITORANEA	resa unica
15	63	5	NAPOLI PIANURA	resa unica
15	64	1	AVELLINO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
15	64	3	AVELLINO COLLINA INTERNA	resa distinta
15	65	1	SALERNO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
15	65	3	SALERNO COLLINA INTERNA	resa distinta
15	65	4	SALERNO COLLINA LITORANEA	resa distinta
15	65	5	SALERNO PIANURA	resa distinta
16	71	1	FOGGIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
16	71	3	FOGGIA COLLINA INTERNA	resa unica
16	71	4	FOGGIA COLLINA LITORANEA	resa unica
16	71	5	FOGGIA PIANURA	resa distinta
16	72	3	BARI COLLINA INTERNA	resa unica
16	72	5	BARI PIANURA	resa unica
16	73	4	TARANTO COLLINA LITORANEA	resa distinta
16	73	5	TARANTO PIANURA	resa distinta
16	74	4	BRINDISI COLLINA LITORANEA	resa distinta
16	74	5	BRINDISI PIANURA	resa distinta
16	75	5	LECCE PIANURA	resa distinta

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
17	76	1	POTENZA MONTAGNA INTERNA	resa unica
17	76	2	POTENZA MONTAGNA LITORANEA	resa unica
17	76	3	POTENZA COLLINA INTERNA	resa unica
17	77	1	MATERA MONTAGNA INTERNA	resa unica
17	77	3	MATERA COLLINA INTERNA	resa distinta
17	77	5	MATERA PIANURA	resa distinta
18	78	1	COSENZA MONTAGNA INTERNA	resa unica
18	78	2	COSENZA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
18	78	3	COSENZA COLLINA INTERNA	resa unica
18	78	4	COSENZA COLLINA LITORANEA	resa distinta
18	78	5	COSENZA PIANURA	resa distinta
18	79	1	CATANZARO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
18	79	3	CATANZARO COLLINA INTERNA	resa distinta
18	79	4	CATANZARO COLLINA LITORANEA	resa distinta
18	79	5	CATANZARO PIANURA	resa distinta
18	80	1	REGGIO CALABRIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
18	80	2	REGGIO CALABRIA MONTAGNA LITORAN.	resa unica
18	80	4	REGGIO CALABRIA COLLINA LITORANEA	resa unica
18	80	5	REGGIO CALABRIA PIANURA	resa unica
18	101	1	CROTONE MONTAGNA INTERNA	resa distinta
18	101	3	CROTONE COLLINA INTERNA	resa distinta
18	101	4	CROTONE COLLINA LITORANEA	resa distinta
18	101	5	CROTONE PIANURA	resa distinta
18	102	1	VIBO VALENTIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
18	102	3	VIBO VALENTIA COLLINA INTERNA	resa distinta
18	102	4	VIBO VALENTIA COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	81	3	TRAPANI COLLINA INTERNA	resa distinta
19	81	4	TRAPANI COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	81	5	TRAPANI PIANURA	resa distinta
19	82	1	PALERMO MONTAGNA INTERNA	resa unica
19	82	2	PALERMO MONTAGNA LITORANEA	resa unica
19	82	3	PALERMO COLLINA INTERNA	resa unica
19	82	4	PALERMO COLLINA LITORANEA	resa unica
19	82	5	PALERMO PIANURA	resa unica
19	83	1	MESSINA MONTAGNA INTERNA	resa unica
19	83	2	MESSINA MONTAGNA LITORANEA	resa unica
19	83	4	MESSINA COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	84	1	AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
19	84	3	AGRIGENTO COLLINA INTERNA	resa unica
19	84	4	AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	resa unica
19	84	5	AGRIGENTO PIANURA	resa unica
19	85	3	CALTANISSETTA COLLINA INTERNA	resa unica

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
19	85	4	CALTANISSETTA COLLINA LITORANEA	resa unica
19	85	5	CALTANISSETTA PIANURA	resa unica
19	86	1	ENNA MONTAGNA INTERNA	resa unica
19	86	3	ENNA COLLINA INTERNA	resa unica
19	87	1	CATANIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
19	87	2	CATANIA MONTAGNA LITORANEA	resa unica
19	87	3	CATANIA COLLINA INTERNA	resa distinta
19	87	4	CATANIA COLLINA LITORANEA	resa unica
19	87	5	CATANIA PIANURA	resa unica
19	88	3	RAGUSA COLLINA INTERNA	resa distinta
19	88	4	RAGUSA COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	88	5	RAGUSA PIANURA	resa distinta
19	89	3	SIRACUSA COLLINA INTERNA	resa unica
19	89	4	SIRACUSA COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	89	5	SIRACUSA PIANURA	resa distinta
20	90	1	SASSARI MONTAGNA INTERNA	resa distinta
20	90	3	SASSARI COLLINA INTERNA	resa distinta
20	90	4	SASSARI COLLINA LITORANEA	resa distinta
20	90	5	SASSARI PIANURA	resa distinta
20	91	1	NUORO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
20	91	3	NUORO COLLINA INTERNA	resa distinta
20	91	4	NUORO COLLINA LITORANEA	resa distinta
20	92	3	CAGLIARI COLLINA INTERNA	resa distinta
20	92	4	CAGLIARI COLLINA LITORANEA	resa distinta
20	92	5	CAGLIARI PIANURA	resa distinta
20	95	3	ORISTANO COLLINA INTERNA	resa unica
20	95	5	ORISTANO PIANURA	resa distinta

29 INDICE ANALITICO

04A04368

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403065/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 2 0 4 0 4 2 9 *

€ 7,20